



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

722^a seduta pubblica (antimeridiana)

martedì 15 novembre 2016

Presidenza della vice presidente Fedeli

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	25
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	53

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE.....	5, 6
SANTANGELO (M5S).....	5
DI MAGGIO (CoR).....	5
MUSSINI (Misto).....	6

Verifiche del numero legale

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO.....7

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione.....	7
--------------------------------	---

MOZIONI

Discussione delle mozioni 1-00549, 1-00591, 1-00686, 1-00687, 1-00688, 1-00690 e 1-00691 sulle pensioni minime:

PRESIDENTE.....	7
MALAN (FI-PdL XVII).....	7
BONFRISCO (CoR).....	9
URAS (Misto).....	11

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	13
-----------------	----

MOZIONI

Ripresa della discussione delle mozioni 1-00549, 1-00591, 1-00686, 1-00687, 1-00688, 1-00690 e 1-00691:

PRESIDENTE.....	13
MUNERATO (Misto-Fare!).....	13
D'ANNA (AL-A).....	15
PARENTE (PD).....	17

SALUTO AD UNA DELEGAZIONE DI SINDACI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

PRESIDENTE.....	20
-----------------	----

MOZIONI

Ripresa della discussione delle mozioni 1-00549, 1-00591, 1-00686, 1-00687, 1-00688, 1-00690 e 1-00691:

PRESIDENTE.....	20
CATALFO (M5S).....	20

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	22
-----------------	----

MOZIONI

Ripresa della discussione delle mozioni 1-00549, 1-00591, 1-00686, 1-00687, 1-00688, 1-00690 e 1-00691:

PRESIDENTE.....	22
BENCINI (Misto-Idv).....	22

ALLEGATO A

MOZIONI.....25

Mozioni sulle pensioni minime.....	25
------------------------------------	----

ALLEGATO B

CONGEDI E MISSIONI.....53

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione.....	53
Assegnazione.....	53

GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere.....	54
Richieste di parere per nomine in enti pubblici.....	56
Trasmissione di atti.....	56

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti.....	57
---	----

CONSIGLI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Trasmissione di voti.....	57
---------------------------	----

COMMISSIONE EUROPEA

Trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.....	57
---	----

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Mozioni, apposizione di nuove firme.....	58
--	----

Interpellanze, apposizione di nuove firme.....	58
--	----

Interrogazioni, apposizione di nuove firme.....	58
---	----

Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti.....	58
---	----

Mozioni, nuovo testo.....	59
---------------------------	----

Mozioni.....	63
--------------	----

Interpellanze.....	95
--------------------	----

Interrogazioni.....	99
---------------------	----

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento.....	104
--	-----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, Apl, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta	106
Interrogazioni, da svolgere in Commissione	117

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 11*).

Si dia lettura del processo verbale.

SCOMA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 10 novembre.

Sul processo verbale

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signora Presidente, nonostante la lenta lettura del segretario Scoma per prendere tempo, mi sento comunque in dovere di chiedere la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 11,25.

(La seduta, sospesa alle ore 11,05, è ripresa alle ore 11,25).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

DI MAGGIO (*CoR*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (*CoR*). Signora Presidente, rinnovo la richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 11,45.

(La seduta, sospesa alle ore 11,25, è ripresa alle ore 11,45).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.

MUSSINI (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto*). Signora Presidente, rinnovo la richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 11,46*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 11 novembre 2016 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze:

«Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016» (2594).

Discussione delle mozioni nn. 549, 591, 686, 687, 688, 690 e 691 sulle pensioni minime (ore 11,47)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni 1-00549, presentata dal senatore Marin e da altri senatori, 1-00591, presentata dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori, 1-00686, presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 1-00687, presentata dalla senatrice Munerato e da altri senatori, 1-00688, presentata dal senatore Barani e da altri senatori, 1-00690, presentata dalla senatrice Parente e da altri senatori, e 1-00691, presentata dalla senatrice Catalfo e da altri senatori, sulle pensioni minime.

Ha facoltà di parlare il senatore Malan per illustrare la mozione n. 549.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, chi non rispetta una sentenza di un giudice è sicuramente soggetto a gravi sanzioni, quantomeno

all'esecuzione forzata di quanto stabilito dal giudice. Quale giudice più alto della Corte costituzionale? Ebbene, nel nostro Paese la Corte costituzionale, con una sua sentenza, ha stabilito a suo tempo che era incostituzionale la norma approvata nel 2011 per cui le pensioni sopra i 1.443 euro mensili lordi non dovessero essere rivalutate. La Corte costituzionale, giudicata incostituzionale questa norma, ha dunque ordinato di restituire a tutti i pensionati che erano stati colpiti da questo blocco il dovuto. L'attuale Governo è intervenuto con un decreto-legge con il quale ha restituito all'incirca un ottavo - forse anche meno - di quanto la Corte costituzionale ha stabilito. Come definiamo uno che non applica le sentenze di un giudice? Tutto tranne che un tutore della legalità. Eppure la parola «legalità» la sentiamo spesso da esponenti di questo Governo; ciononostante quando si è trattato di venire ai fatti, questa non è stata attuata perché, secondo loro, non ci sono i soldi. A mio parere, non ci sono perché così si decide perché per altre cose si sono trovati. Mi riferisco ai 20 miliardi per il *jobs act*, che hanno prodotto un grosso beneficio agli imprenditori, che hanno assunto più o meno chi assumevano prima (solo che anziché pagarli loro sono ora in buona parte a carico del contribuente) oppure ai 5-6 miliardi che sono stati trovati - come dice il Governo stesso - per l'accoglienza degli immigrati, prelevati fin nelle vicinanze delle spiagge libiche pur di averne di più. Si sono trovati i soldi per dare un miliardo agli extracomunitari, ai quali è stato esteso il *bonus bebè*. Insomma, per le cose che si vogliono i soldi si trovano, mentre per i pensionati non si sono trovati.

Contro questo decreto-legge sono stati presentati vari ricorsi da parte di persone che sono state colpite da tale provvedimento e che non hanno ricevuto quanto la Corte costituzionale aveva stabilito. Mi sembra abbastanza probabile che la Corte costituzionale intervenga, però non si sa, perché la Corte costituzionale nel frattempo ha un po' cambiato fisionomia, per cui potrebbe anche assumere delle decisioni un po' diverse. Ci sono tanti pensionati che si aspettano giustizia, ed è vero che la giustizia l'hanno già avuta, perché la Corte costituzionale si è già pronunciata sulla base di ricorsi che sono sicuramente costati tempo, fatica e denaro: evidentemente, preparare i ricorsi e portarli avanti nelle varie istanze fin davanti alla Corte costituzionale ha i suoi costi; ma di fronte a questi costi il Governo è inadempiente.

Che dire a questo punto? Noi facciamo ciò che una forza politica di opposizione può fare: presentiamo una proposta di mozione che chiede al Governo di applicare pienamente la sentenza n. 70 del 2015, la quale stabilisce che gli adeguamenti al costo della vita devono essere corrisposti nella misura che ha stabilito la Corte costituzionale e non in quella che, "a capocchia", ha deciso il Governo.

In secondo luogo, chiediamo che vengano previste dalle forme di flessibilità in uscita senza penalizzare i lavoratori attraverso la riduzione del trattamento pensionistico e attraverso i mutui e i prestiti di cui si devono far carico gli aspiranti pensionati. Questi ultimi non è che vogliono andare in pensione giusto perché hanno fretta di andare a pescare anziché andare al lavoro, ma perché magari hanno perso il lavoro e non sono in grado di trovarne un altro, anche per questioni di età.

Inoltre, chiediamo un aumento delle pensioni per i soggetti disagiati e di ridurre il livello di tassazione dei trattamenti pensionistici. Ridurli in che modo? Tanto per cominciare, ce ne sarebbe uno molto semplice, che sarebbe anch'esso un rimedio a una palese incostituzionalità di un altro provvedimento, e cioè cessare la discriminazione per cui, tra due persone a parità di reddito, il dipendente - naturalmente se ha determinati requisiti - prende i famosi 80 euro, mentre il pensionato no, e questo è palesemente incostituzionale. Solo che anche in questo caso non si è riusciti ancora ad andare davanti alla Corte costituzionale con un ricorso in proposito, anche perché i costi sono certi ma i benefici incerti, visto che il Governo non applica le sentenze nientemeno che della Corte costituzionale.

Dunque, questo è lo spirito della richiesta che avanziamo in modo molto preciso con la nostra proposta di mozione.

C'è un'altra cosa che non dipende da noi: l'esito del *referendum*. Mi sembra chiaro che un pensionato che voglia mettere una croce sugli arretrati che gli spettano ha una via molto breve per farlo: votare sì al *referendum*, così avremo la blindatura in breve tempo anche della Corte costituzionale, che dipenderà dal Governo: così non ci saranno più sentenze che danno fastidio al Governo e quest'ultimo potrà tenersi illegalmente i soldi che la Corte costituzionale ha detto che bisognava dare ai pensionati. Con una Corte costituzionale al servizio del Governo queste cose possono succedere. Invece, se non passa il *referendum* avremo ancora una Corte costituzionale indipendente, con tutti i suoi limiti, naturalmente, ma indipendente. Credo che questa sia una tutela per tutti: oggi è una tutela per i pensionati, domani potrà essere una tutela per chiunque altro.

In altre parole, avere istituzioni sane che funzionano bene serve anche nelle questioni molto pratiche come, ad esempio, ricevere quanto spetta di pensione (e quanto spetta non secondo i calcoli del pensionato, ma secondo quanto ha stabilito nientemeno che la Corte costituzionale). Vorrei vedere se altri Governi avessero violato in modo così aperto una sentenza della Corte costituzionale cosa sarebbe successo: un putiferio, «l'illegalità», «la democrazia calpestata», «i giudici della Corte costituzionale calpestati». L'ha fatto il Governo Renzi e, a quanto pare, questo non crea grossi problemi alla grande stampa, che sostiene il Governo; non crea grossi problemi alle forze politiche di Governo; crea però un grosso problema ai pensionati che si vedono derubare del frutto del loro lavoro. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Bonfrisco per illustrare la mozione n. 591.

BONFRISCO (*CoR*). Signora Presidente, illustro anche io una proposta di mozione che muove dalle considerazioni che il senatore Malan ha appena svolto. Dalla sentenza che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quel provvedimento sulla perequazione discende un grave danno, un grave nocumento a molti pensionati. È bene precisare infatti che su un totale di 16.533.152 pensionati, secondo dati INPS al 31 dicembre 2012, ne sono stati esclusi dalla rivalutazione ben 5.242.161: vale a dire un pensionato su tre.

Successivamente alla sentenza, il Governo è intervenuto con un decreto-legge, procedendo ad una parziale, parzialissima - pari a circa il 10 per cento - restituzione degli arretrati e a una limitata ricostruzione dei trattamenti pensionistici. Ciò non era proprio corretto perché, in conseguenza di ciò, migliaia di cittadini, vedendo violati i loro diritti e ritenendo il decreto-legge un *escamotage* per non rispettare la sentenza della Consulta, hanno avviato ricorsi nelle sedi di merito. E qui viene il bello, perché oltre alla sentenza della Corte i tribunali di Brescia, Milano, Palermo e Genova, la Corte dei conti dell'Emilia-Romagna, delle Marche e dell'Abruzzo hanno accolto i ricorsi dei cittadini contro l'INPS, facendo espresso riferimento alla giurisprudenza costituzionale. Tutte le sentenze hanno sollevato la questione di illegittimità costituzionale, quella relativa al decreto-legge n. 65 del 2015. Con molta probabilità la Consulta nell'esprimersi non si discosterà da quanto affermato nella precedente sentenza n. 70, avendo già allora rilevato come siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto e del trattamento stesso e irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività. In questa sentenza c'è praticamente il cuore di qualsiasi politica riferita alle pensioni che possiamo considerare equa, giusta, proporzionale e ragionevole.

Dunque, la nostra proposta di mozione chiede in primo luogo la piena attuazione della sentenza della Corte, ovvero che sia rispettato il diritto acquisito dai cittadini in materia di pensioni. Per questo chiediamo di darne piena attuazione, oltre che per essere fedeli e leali al principio che una sentenza della Corte costituzionale non può che essere immediatamente applicata. Sappiamo bene che tutto questo dovrà trovare un punto di mediazione con le esigenze straordinarie di finanza pubblica, tuttavia - è stato già detto - sono scelte. È tutta una questione di scelte.

È chiaro che il tema delle pensioni richiede un approccio strutturale e di ampia visione, capace da un lato di garantire la sostenibilità, ma, dall'altro, anche la dignità dell'uscita dal lavoro. Dico questo, signora Presidente, sapendo di avere in lei un'attenta ascoltatrice su temi come questi, soprattutto pensando alla debolezza strutturale della contribuzione femminile, che trascina sul fronte pensionistico tutte le difficoltà che già incontra nel mercato del lavoro.

Il punto però per tutti è quello dell'adeguamento strutturale della pensione minima al costo reale della vita. Al riguardo va ricordato come l'aumento dei trattamenti, introdotto dal Governo Berlusconi il 1° gennaio 2002, portò l'assegno dai precedenti 392 euro a 516 euro al mese. È doveroso chiedersi oggi se, alla fine, al cittadino che percepisce una pensione minima convenga di più percepire la quattordicesima, come leggiamo nei più recenti interventi del Governo, o vedersi aumentato il trattamento minimo, che nel corso di questi quattordici anni - ben quattordici anni - non è stato adeguato. Noi riteniamo sia meglio che il cittadino debba vedere adeguata la pensione al reale costo della vita, perché la somma mensile che andrebbe a percepire rappresenterebbe sicuramente su base annuale un aumento ben più elevato di quello che il Governo si prefigge di erogare con la sola quattordicesima. Non vorrei, quindi, che questa quattordicesima, che suona così be-

ne, alla fine dei conti fosse l'ennesima distorsione sul fronte delle pensioni e non producesse i risultati sperati.

Con la nostra mozione chiediamo di riformare il sistema pensionistico secondo le caratteristiche del mercato del lavoro, mettendo in sinergia le politiche a favore dell'occupazione, delle imprese e delle famiglie, prevedendo, come primo pilastro, l'istituzione di un trattamento di base, uguale per tutti e ragguagliato all'importo dell'assegno sociale da adeguarsi con cadenza periodica al costo della vita, un secondo pilastro, con versamenti effettuati sulla base di un'aliquota contributiva uniforme pari al 25-26 per cento, per dipendenti e autonomi, che diano luogo ad una pensione obbligatoria di natura contributiva, come terzo pilastro, il finanziamento di un'eventuale pensione complementare, dove il lavoratore possa optare per il versamento volontario della corrispondente quota contributiva di alcuni punti non versata alla previdenza obbligatoria INPS.

Riteniamo che il Governo possa e debba leggere con attenzione i testi di queste mozioni perché sono certa che, trattandosi di un tema che trasversalmente interessa tutti, *in primis* un Governo che vuole indicare ai propri cittadini una strada futura positiva, non possa che accogliere le mozioni presentate stamane dall'opposizione. (*Applausi dal Gruppo CoR*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Uras per illustrare la mozione n. 686.

URAS (*Misto*). Signora Presidente, com'è noto il sistema pensionistico italiano non è organizzato in forma contributiva: il sistema contributivo è stato introdotto solo per la quantificazione di alcuni trattamenti previdenziali. Tuttavia, il sistema pensionistico italiano interviene a soddisfare un principio contenuto nella nostra Costituzione, in modo particolare nell'articolo 3, per il quale è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale. Tale dettato è accompagnato dal principio, sempre contenuto nella nostra Costituzione, di garantire a tutti i cittadini una vita libera e dignitosa. Su questo principio si fonda anche il trattamento previdenziale cosiddetto minimo, cioè quello destinato ad assicurare la sopravvivenza ma, come ho detto, la nostra Costituzione impone che quella sopravvivenza corrisponda ad una vita dignitosa.

È per questa ragione che abbiamo presentato la mozione n. 686, per richiamare il Governo all'adempimento dei dettati normativi generali nonché di quanto previsto dalle sentenze recentemente emesse dalla Corte costituzionale in materia di adeguamento dei trattamenti previdenziali, ma soprattutto per richiamarlo a corrispondere a questo principio, partendo dal presupposto che gran parte delle condizioni di povertà sono connesse proprio ai trattamenti previdenziali e ai trattamenti previdenziali minimi.

Nel 2015 si considerano 1.582.000 le famiglie in condizione di povertà assoluta: quante di queste vivono con il solo reddito di una pensione minima? Tantissime.

Nel 2015 sono 4.598.000 le persone che si trovano in condizioni di povertà assoluta. Quante di queste vivono la loro condizione anche dopo anni di lavoro scarsamente retribuito, spesso vissuto in modo precario e che non ha dato la possibilità di maturare una previdenza del lavoro certa e di dimensione adeguata ai bisogni di vita? Tantissime. Ed è prevalentemente per questa ragione che noi abbiamo presentato una mozione, chiedendo al Governo attenzione rispetto ad obiettivi che vorremmo fossero trasformati in impegni per il Governo stesso.

In particolare, pensiamo che già nella legge di bilancio in discussione in queste ore e in questi giorni alla Camera, dovrebbe essere previsto un aumento delle pensioni minime, portando il valore dell'assegno mensile al di sopra della soglia di povertà, quindi all'incirca a 1.000 euro netti, intervenendo in questo anche con una riduzione del prelievo fiscale (si è parlato, per esempio, degli 80 euro). Chiediamo al Governo di attivarsi attraverso il massimo coinvolgimento delle parti sociali, perché è necessario recuperare il valore dei corpi intermedi e del movimento sindacale. Lo dico come un appello al Governo: le organizzazioni sindacali, il sistema associativo, dove si organizzano gli interessi più vivi delle persone, vanno recuperati. Abbiamo bisogno di interloquire in modo più diretto e coinvolgente con questi soggetti che facevano da tramite ai bisogni dei nostri cittadini e dei nostri lavoratori.

Impegniamo, infine, il Governo a trovare, in sede di legge di bilancio, una soluzione definitiva perché siano risolti i problemi originati dalla legge Fornero. Lo dico a tutti coloro che oggi manifestano qualche sorpresa rispetto agli esiti di quella riforma: l'intervento della Corte costituzionale, cioè l'annullamento della rivalutazione, riguarda quella fase di Governo del Paese, non quest'ultima. In quella fase, la riforma previdenziale ha rappresentato l'ultimo capitolo di una progressione che è durata anni e che ha fatto pagare ai lavoratori, al sistema del lavoro, alle imprese e al datore di lavoro, attraverso la previdenza, il peso della crisi, il tentativo di uscirne e di ridurre il debito pubblico del nostro Paese. Penso che quella sia stata una strada sbagliata, che ha determinato una contrazione della spesa pubblica per consumi che ha causato, a sua volta, una contrazione della capacità produttiva del Paese e penso che su quella strada si debba ritornare per rivedere la legge Fornero e i suoi effetti tutti (per citarne uno, quello relativo alla cosiddetta "quota 96" dei lavoratori della scuola), anche per consentire a questo Paese di procedere verso una modernizzazione attraverso l'immissione nel mercato del lavoro di tanti "giovani". Parlo di giovani tra virgolette, perché sono soggetti ormai adulti, che hanno quarant'anni e hanno una formazione accademica, un percorso di studi ed esperienze fatte all'estero che sarebbero utili per modernizzare il Paese e che invece sono relegati in un angolo.

Si è aperto un conflitto, anche in questi mesi e in questi ultimi giorni, tra generazioni, conflitto che è stato dannoso per il Paese, mentre dobbiamo recuperare una buona sintesi tra padri e figli, tra coloro che vivono una condizione di lavoro precario - i giovani - e incontrano grandi difficoltà nell'ingresso del mercato del lavoro pur avendo qualità sicuramente importanti e coloro che provengono da un mercato del lavoro che è stato progressivamente impoverito sotto il profilo delle garanzie e quindi delle speranze e

degli stimoli a fare meglio, a fare di più per dove si lavora, per chi si lavora, per come si produce e per chi si produce, ma anche per l'intero Paese. Perché la nostra Repubblica, secondo l'articolo 1 della Costituzione, che non viene minimamente toccato dalla revisione, è «una Repubblica democratica, fondata sul lavoro» perché individua proprio in questa categoria di soggetti sociali, coloro che si dedicano alla produzione della ricchezza, la vera ossatura e la spina dorsale del Paese e anche le speranze di crescita del nostro popolo.

Per questa ragione e con queste condizioni, abbiamo presentato la mozione che ho testé illustrato. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto le studentesse e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Libero Andreotti» di Pescia, in provincia di Pistoia. Benvenute e benvenuti in Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 549, 591, 686, 687, 688, 690 e 691 (ore 12,11)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Munerato per illustrare la mozione n. 687.

MUNERATO (*Misto-Fare!*). Signora Presidente, gentili colleghi, dal presidente Renzi sono arrivati annunci di importanti revisioni del sistema pensionistico, a cominciare da dove ve n'è più bisogno, ovvero nella platea dei milioni di anziani costretti a vivere con poco più di 500 euro al mese.

Vorrei che per un attimo tutti voi vi soffermaste a pensare cosa significa condurre un'esistenza con 500 euro al mese, magari dopo una vita di fatiche. Pensateci bene: 500 euro al mese vuol dire vivere con 100 euro a settimana, con cui a volte bisogna acquistare medicine, oltre che pagare le bollette.

Se uno Stato che permette questo vi sembra giusto, allora non posso essere d'accordo con voi, perché uno Stato che abbandona i propri anziani va incontro a un futuro di disintegrazione sociale. Ricordatevi che un giorno sarete vecchi anche voi e magari qualcuno si arrogherà il diritto di farvi vivere con 500 euro al mese. Voi sareste in grado? Sarebbe ingiusto? E perché invece è giusto per quei milioni di italiani e italiane che devono fare i conti tutti i giorni con questa realtà?

Purtroppo, al momento non sappiamo ancora quale sarà l'effettivo impatto della riforma delle pensioni, dato che la manovra è all'esame e al vaglio del Parlamento e la Commissione europea chiede anche modifiche al ribasso rispetto a quanto contenuto nel testo del Governo. Fatto sta che, se anche il testo rimanesse quello presentato dal Governo, la manovra sarebbe insufficiente: 7 miliardi di euro in tre anni sono meno della metà di quello che servirebbe per la riforma che è stata annunciata.

Il problema innegabile è costituito dalla riforma Fornero, che ha prodotto un devastante sciacallaggio: oltre che andare in pensione sempre più tardi, i pensionati hanno anche perso buona parte del loro potere d'acquisto, diventando sempre più poveri. Sappiamo bene che più si invecchia, più si ha bisogno di cure e assistenza, che tanti dei nostri anziani non si possono più permettere.

Sono inorridita, quando una deputata collega ha detto che, se hanno bisogno, i nostri anziani si possono ipotecare la casa. Una casa che magari hanno acquistato dopo aver pagato il mutuo per quarant'anni. Peccato, inoltre, che alla collega sfugga che tanti, tantissimi anziani non hanno una casa da ipotecare, perché nella loro vita neanche hanno avuto la possibilità di pagare un mutuo. Per non parlare poi, delle persone rimaste intrappolate in un sistema lavorativo distorto, le quali si sono ritrovate sfruttate dai loro datori di lavoro senza che questi ultimi abbiano pagato loro i contributi, e che ora, a sessant'anni, si ritrovano con un pugno di mosche in mano. E poi, non nascondiamolo: è a dir poco ridicolo doversi indebitare a sessantatré anni per pagare i contributi per la pensione, dopo anni di fatiche e sacrifici passati a lavorare.

Se proprio vogliamo restare con i piedi saldi a terra e guardare in faccia la realtà, non dobbiamo dimenticare che, oggi più che mai, con l'imperversare della crisi, le pensioni dei nonni sono il principale ammortizzatore sociale delle famiglie colpite dal dramma della disoccupazione, soprattutto quella giovanile.

Ancora una volta, chiediamo al Governo di intervenire con forza e operare tagli alle pensioni così dette d'oro e per aiutare chi vive con le pensioni minime.

Con la mozione che il Movimento Fare! ha presentato impegniamo il Governo a reperire le occorrenti risorse finanziarie per riconoscere, sia pure con un criterio di gradualità nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, piena ed effettiva attuazione alla sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, prevedendo in favore dei titolari di pensione colpiti dal blocco l'integrale e totale restituzione degli importi maturati. Impegniamo il Governo anche ad intervenire sulle cosiddette pensioni minime non soltanto in termini di riduzione della tassazione, ma anche in termini di aumento dell'importo del trattamento, al fine di consentire un effettivo recupero del potere di acquisto dei percipienti l'assegno previdenziale, in relazione all'andamento reale del costo della vita. Chiediamo poi di adottare gli opportuni provvedimenti normativi affinché ai titolari di pensioni minime sia riconosciuta una maggiorazione di importo in proporzione ai contributi silenti, comunque versati nell'arco della vita lavorativa e non conteggiati sul trattamento, nonché di ripristinare la corretta gerarchia sugli istituti di patronato, legittimati ad operare, in base alla legge n. 152 del 30 marzo 2001, a tutela degli interessi della parte debole, cioè i pensionati, sotto le direttive del Ministero del lavoro.

Per questo, gentili colleghi, vi invito ad uscire dalle retoriche della propaganda pseudo-elettorale e chiedo al Governo di accogliere la mozione del Movimento Fare! che non fa altro che chiedere quell'equità di cui tutti si riempiono la bocca. *(Applausi dal Gruppo Misto-Fare!).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore D'Anna per illustrare la mozione n. 688.

D'ANNA (*AL-A*). Signora Presidente, la questione pensionistica è finalmente al centro del dibattito politico. Poc'anzi ho ascoltato l'intervento del senatore Uras, di cui ho grande stima e rispetto, per la serietà e per la coerenza che mostra verso le idee di cui è portatore, e devo contestare alla radice quello che il senatore ha poc'anzi detto, ovvero che, sulla base dell'articolo 3 della Costituzione, il sistema pensionistico italiano non dovrebbe essere basato sul sistema contributivo, ovverosia che le pensioni di questa Nazione dovrebbero essere elementi figurativi e non agganciati alla contribuzione del singolo cittadino.

Ciò, già di per sé, creerebbe - così come già crea - una grande difformità: l'articolo 3, letto e interpretato nei termini in cui l'ha letto e interpretato il senatore Uras, creerebbe cittadini di serie A e cittadini di serie B. Infatti, i milioni di lavoratori autonomi in questa Nazione hanno tutti, senza eccezione alcuna, una pensione che è esattamente lo specchio del contributo che durante l'attività lavorativa hanno versato. Pertanto, ci sarebbe un articolo 3 dedicato ai dipendenti statali o ai dipendenti della pubblica amministrazione, che non vale, come tutela generale, per i lavoratori autonomi.

Vorrei, invece, dire al senatore Uras che la riforma della Costituzione è necessaria non tanto per il bicameralismo, ma perché questa Costituzione, frutto di un compromesso tra le forze socialcomuniste e quelle cattoliche e liberali, ha nei suoi articolati, proprio in funzione del compromesso, norme che si possono leggere e interpretare in maniera diametralmente opposta. Per me, l'articolo 3 significa l'uguaglianza delle opportunità, non l'uguaglianza di essere assistiti attraverso istituti pensionistici. I produttori di ricchezza non devono avere alcun obbligo di distribuire alcunché a nessuno, se non quello di pagare le tasse.

Né l'articolo 1 - che è un'altra grande scemenza, frutto di quel compromesso - può essere inteso come lo interpreta il senatore Uras, perché il lavoro non appartiene ai principi generali: è come dire che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sulla buona salute dei cittadini.

I valori grandi, i valori supremi sono il progresso e la libertà, non la salute o il lavoro. Questo per dire che quella lettura dell'articolo 3, quella demagogia socialcomunista, ha portato il sistema pensionistico italiano a riconoscere a 7 milioni di pensionati statali retribuzioni che vanno oltre i contributi versati. I dipendenti dello Stato, fino al momento in cui questo istituto è stato in uso ed è stato applicato, prendono una pensione che è del 60 per cento più alta rispetto ai contributi versati; questo vale 93 miliardi di euro l'anno. Questi 93 miliardi - non i 130-140 milioni della propaganda becera contro gli stipendi dei parlamentari - che lo Stato si permette di erogare per pensioni non agganciate ai contributi, consentirebbero di portare le pensioni minime a 1.000 euro al mese, senza colpo ferire.

Il senatore Uras ha richiamato il patto generazionale: ebbene, qualche giorno fa, il presidente dell'INPS ha detto che, così come stanno i conti, le future generazioni dovranno lavorare fino a 75 anni per poter percepire

una pensione, perché, se dal salvadanaio c'è chi prende il 60 per cento in più di ciò che mette, significa che i nonni e i padri stanno rubando e mangiando la pensione ai nipoti. Si possono dire queste verità lapalissiane? Possiamo dire che in questa nazione c'è un milione e mezzo di *baby* pensionati che ci costano 10 miliardi di euro? Possiamo dirle, tutte queste cose, o dobbiamo sempre fingere di non sapere, lamentandoci ipocritamente dei 480 euro che diamo ad un pensionato?

Se non c'è perequazione, se c'è ancora quest'idea che lo Stato debba avere una funzione sociale e assistenziale, così come ce l'ha descritta il buon Uras, l'istituto delle pensioni in questa nazione funzionerà nel modo seguente: i lavoratori autonomi sono i fessi della situazione e prendono esattamente quello che mettono nel salvadanaio, salvo che il Governo non metta le mani anche sulle casse di previdenza; i lavoratori pubblici, in questo momento, sono quei 7 milioni che fino ad un certo momento prendono la pensione calcolata sull'ultimo stipendio e che ci costano circa 93 miliardi in più; poi ci sono i lavoratori pubblici che quell'istituto non lo vedono più applicato (come nel nostro caso, dove non ci sono più vitalizi, ma pensioni contributive) e che quindi hanno perso quel privilegio; infine, ci sono i paria, i diseredati, cioè i pensionati sociali a 400 euro al mese.

Cosa abbiamo voluto dire con questa mozione, allora? Che l'ipocrisia del nascondere le cifre serve solo a fare discorsi eufonici. Il grande *appeal* del socialismo è dovuto al fatto che tutti sembrano buoni. Chi è che non vuole dare di più ai bisognosi? Ma poiché non c'è alcun pranzo che non sia pagato da qualcun altro, quando fate i filantropi ci dovete dire dalle tasche di chi volete prendere i soldi perché, se sono sempre gli stessi a pagare, i filantropi sono i contribuenti che cacciano i soldi, non il senatore Uras, che invoca una funzione salvifica dello Stato assistenziale e clientelare (tanto per chiamare le persone e le cose con il proprio nome).

Cosa abbiamo scritto nella nostra mozione? Innanzitutto, che la sentenza della Corte costituzionale è sbagliata. Per quanto ci riguarda, va applicata la sentenza n. 70 del 2015, perché se abbiamo tolto a quelli che percepiscono pensioni oltre sei volte il minimo, probabilmente abbiamo fatto bene, ma la Corte costituzionale dice che ci sono dei diritti acquisiti.

In questa Nazione, la vera rivoluzione è quella che si fa contro i diritti acquisiti, perché un diritto è acquisito quando è economicamente sostenibile e noi non ci troviamo più in queste condizioni, ma non deve essere la Corte a stabilire in punto di diritto che il diritto è flessibile a seconda del risparmio che il Governo intende recuperare: se c'è da restituire quello che è stato malamente tolto, va restituito a tutti quanti, anche a quelli che prendono più di sei volte. Anche perché questa piramide va assottigliandosi mano a mano che andiamo in alto e, quindi, il risparmio complessivo è scarso.

Ma in questa nazione deve valere il diritto, non il calcolo del Ministro dell'economia e delle finanze. Pertanto, la nostra mozione si fonda su questo criterio: che a tutti sia restituito il maltolto e che vengano adeguate le pensioni minime, anche non riconoscendo più un diritto, come è stato fatto in questo caso, a quella parte di persone gratificate nel tempo delle vacche grasse da uno Stato Pantalone, per destinare quelle risorse agli ultimi e ai bi-

sognosi. Questa è la vera giustizia distributiva, non altro. (*Applausi dal Gruppo AL-A*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Parente per illustrare la mozione n. 690.

PARENTE (*PD*). Signora Presidente, noi abbiamo già svolto questa discussione in sede di esame del decreto-legge n. 65 del 2015, a seguito della famosa sentenza n. 70 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011.

La sentenza ha stabilito che in seguito al blocco della perequazione: «Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (articolo 36, primo comma, della Costituzione) e l'adeguatezza (articolo 38, seconda comma, della Costituzione). Quest'ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione». Questa è una parte della sentenza n. 70.

La Corte, nel richiamare il legislatore al rispetto dei parametri costituzionali di proporzionalità e adeguatezza in materia di diritti connessi al rapporto previdenziale, fa presente che non è stato ascoltato il monito della sentenza n. 316 del 2010 su due questioni principali: *in primis*, il fatto «che la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a sospenderlo, «esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità», poiché risulterebbe incrinata la principale finalità di tutela, insita nel meccanismo della perequazione, quella che prevede una difesa modulare del potere d'acquisto delle pensioni»; *in secundis*, la genericità della disposizione censurata nell'indicare quali fossero precisamente le esigenze finanziarie per le quali il legislatore indicasse un necessario bilanciamento con i diritti dei pensionati alla perequazione.

Tuttavia, la Consulta ha più volte ammesso la legittimità di interventi legislativi che incidono sull'adeguamento degli importi dei trattamenti pensionistici, a condizione che vengano rispettati questi due principi: ragionevolezza e proporzionalità. In quest'ottica, infatti, la sentenza n. 70 del 2015 ha inteso rimarcare le differenze esistenti tra quanto previsto dall'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011 e altre analoghe disposizioni in materia, in particolare richiamando l'articolo 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007, ai sensi del quale, per l'anno 2008, la rivalutazione automatica non è stata concessa ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS.

Quindi, si ricorda che già in precedenza erano stati introdotti meccanismi di blocco della perequazione automatica, ritenuti ammissibili dalla Corte costituzionale: in particolare, l'articolo 59 della legge n. 449 del 1997 stabilì che non spettasse la perequazione automatica al costo della vita prevista per l'anno 1998 per i trattamenti pensionistici superiori a cinque volte

il trattamento minimo INPS e la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 256 del 2001 aveva dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento a tale disposizione, precisando che: «la garanzia costituzionale della adeguatezza e della proporzionalità del trattamento pensionistico (articolo 36)» cui lo strumento della perequazione automatica è certamente finalizzato, «incontra il limite delle risorse disponibili». A tale limite il Governo e il Parlamento devono uniformare la legislazione di spesa con particolare rigore a presidio degli equilibri del sistema previdenziale.

Nella presentazione della mozione a mia prima firma, si è ritenuto opportuno soffermarsi sulla giurisprudenza costituzionale in merito al bilanciamento tra diritti di prestazione sociale ed equilibrio economico-finanziario: la sentenza n. 10 del 2015, di soli tre mesi precedente alla sentenza n. 70 del 2015, relativa alla limitazione della retroattività della pronuncia sulla illegittimità della Robin tax, ha dichiarato la cessazione degli effetti delle norme dichiarate illegittime dal solo giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della sentenza n. 10 del 2015, allo scopo di contemperare tutti i principi e i diritti in gioco, in modo da impedire «alterazioni della disponibilità economica a svantaggio di alcuni contribuenti ed a vantaggio di altri (...) garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà, che, per il loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali». Il Governo e il Parlamento si muovono in questo ambito nel bilanciamento dei diritti costituzionali.

Nel dibattito che seguì la sentenza n. 70 del 2015 molti autorevoli giuristi hanno sottolineato come essa non abbia tenuto debitamente conto dell'articolo 81 della Costituzione e del fatto che, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2012, occorra «gradualità nell'attuazione dei valori costituzionali che imponga rilevanti oneri a carico del bilancio statale», come affermato dalla Corte con la sentenza n. 260 del 1990.

Il meccanismo di perequazione automatica delle pensioni va quindi valutato alla luce degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, secondo i quali, se è vero che occorre assicurare una ragionevole corrispondenza tra dinamica delle pensioni e dinamica delle retribuzioni, è altrettanto vera l'esclusione di un diritto automatico e totalizzante alla rivalutazione del trattamento pensionistico, soprattutto quando tale diritto possa essere diversamente modulato, per fasce di reddito e limitato temporalmente.

Il decreto-legge n. 65 del 2015, presentato dal Governo a seguito della sentenza n. 70 e successivamente convertito in legge, è intervenuto sul blocco dell'indicizzazione negli anni 2012 e 2013, in risposta a una drammatica contingente situazione finanziaria, stabilendo un diverso meccanismo di indicizzazione, che ha tenuto conto delle compatibilità finanziarie al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, che è stata tanto evocata.

Nel corso dell'esame del decreto-legge da parte del Parlamento, fu sottolineato - discussione che abbiamo già svolto in quest'Aula - che il ripristino, *sic et simpliciter*, del precedente meccanismo avrebbe determinato oneri per 17,6 miliardi di euro per l'anno 2015 e per oltre 4 miliardi di euro a regime, a decorrere dal 2016, cifre incompatibili con lo stato finanziario ed economico del Paese, con il rischio di un'apertura di una procedura di infrazione per violazione delle regole del Patto di stabilità e crescita europeo, nonché di un grave danno per le fasce più deboli della popolazione, a cominciare dai pensionati con assegni più bassi. Di qui la scelta della politica, in base alle sentenze della Corte costituzionale.

Con il suddetto decreto-legge, il legislatore ha compiuto scelte che hanno favorito, con la restituzione della mancata perequazione, i redditi medio-bassi, ovvero una platea di circa 3,7 milioni di pensionati, prevedendo - è bene ricordarlo - l'indicizzazione nella misura del 100 per cento per le pensioni fino a tre volte il minimo, nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo, nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, e non riconoscendo alcuna perequazione per i trattamenti di importo complessivo superiore a sei volte il minimo INPS. La scelta effettuata dalla politica con il decreto-legge n. 65 del 2015, nel rispetto delle sentenze, del bilanciamento dei diritti costituzionali e dei principi di gradualità e proporzionalità e della compatibilità con le risorse finanziarie, è stata esattamente quella di non toccare i redditi medio-bassi e di graduare il blocco della perequazione.

Con la mozione in esame chiediamo al Governo di introdurre un sistema di perequazione basato sugli "scaglioni di importo", confermando, a decorrere dal 2019, il ritorno al meccanismo già previsto dalla legge n. 388 del 23 dicembre del 2000. Tale richiesta al Governo, visto che è stato evocato il ripristino di un tavolo di concertazione con i sindacati che è fondamentale in materie come questa, è anche mutuata dal verbale d'accordo siglato qualche mese fa tra Governo e organizzazioni sindacali, accordo con cui si sono stabilite le cosiddette due fasi in materia pensionistica. Come sappiamo, molti contenuti (quasi tutti) propri della prima fase sono entrati nella legge di bilancio, che quest'anno avrà un capitolo sostanzioso sul tema delle pensioni. Nella seconda fase si ragiona e si approfondisce, insieme alle parti sociali, un'ulteriore richiesta che avanziamo al Governo con la mozione in esame, con cui si chiede di valutare la possibilità di utilizzare un diverso indice per la rivalutazione delle pensioni, maggiormente rappresentativo della struttura dei consumi dei pensionati, volto a proteggere il potere d'acquisto del trattamento previdenziale degli stessi e a valutare la possibilità, tenendo conto dei vincoli di bilancio, di recuperare parte della mancata indicizzazione ai fini della rivalutazione *una tantum* del montante nel 2019. In sostanza la nostra richiesta si basa sulla necessità di riconoscere il diritto dei pensionati ad avere la perequazione pensionistica, ma con gradualità e proporzionalità e, soprattutto, tenendo conto dell'attuale scenario generale, in cui an-

che le organizzazioni sindacali hanno dialogato con il Governo in questo senso. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bencini)*.

Saluto ad una delegazione di sindaci della provincia di Pavia

PRESIDENTE. Salutiamo una delegazione di sindaci della provincia di Pavia, in particolare dei Comuni di Santa Cristina e Bissone, di Monticelli Pavese e di Miradolo Terme. Benvenuti al Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 549, 591, 686, 687, 688, 690 e 691 (ore 12,38)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Catalfo per illustrare la mozione n. 691.

CATALFO *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, oggi ho ascoltato attentamente gli interventi dei colleghi senatori, che hanno esposto le proprie istanze e illustrato le proprie mozioni. Vorrei ricordare a tutti i primi articoli della Costituzione italiana, in cui si dice che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro.

L'articolo 3 afferma che ogni cittadino deve poter partecipare alla vita sociale e politica del proprio Paese. Chiaramente li ho riassunti in modo sintetico.

In questi anni poco o nulla si è fatto per garantire questi diritti ai cittadini italiani. Oggi parliamo di pensioni e, come tutti sanno, la sentenza n. 70 del 2015 ha dichiarato illegittima la norma che escludeva per gli anni 2012 e 2013 la perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS. La Corte costituzionale nella sentenza che dichiarava illegittima tale disposizione indicava come la norma oggetto della sentenza fosse lesiva dei diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali quali la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita e l'adeguatezza (rispettivamente articolo 36, comma 1 e articolo 38, comma 2 della Carta costituzionale). Ebbene, il Governo, il 21 maggio 2015, emette il decreto-legge n. 65, decidendo però che la restituzione degli arretrati dovesse essere solo parziale. In sostanza, quindi, non dà pieno atto alla sentenza della Corte costituzionale. Il Governo predispone, infatti, un rimborso per fasce, escludendo i titolari di pensioni superiori a 2.810 euro e prevedendo un rimborso che varia dai 150 euro agli 800 per chi è al di sotto di tale soglia. Si sbandierano così le esigenze di bilancio per non dare atto alla sentenza.

Il Movimento 5 Stelle, proprio perché la norma messa in atto è iniqua, ha presentato più di una mozione. Questa è la seconda e nel primo punto della mozione oggi in discussione chiede che venga data totale attuazione alla sentenza n. 70 del 2015. Mi voglio riferire alla senatrice Parente, che citava nel suo intervento la precedente sentenza della Corte costituzionale n.

316 del novembre 2010. Quella sentenza - ricordo ai membri del Partito Democratico e alla senatrice Parente - diceva che si potevano bloccare le indicizzazioni per un anno e solo per le pensioni che superavano otto volte il trattamento minimo. Quindi, il decreto-legge non fa lo stesso.

Ebbene nella mozione noi chiediamo che venga data piena attuazione alla sentenza n. 70, e, inoltre, che venga innalzata la soglia del trattamento minimo. Ad oggi, infatti, esso è nettamente al di sotto della soglia di povertà. Ci rifacciamo all'articolo 3 della Costituzione italiana, secondo cui ogni italiano ha diritto a vivere una vita dignitosa, ancora di più se pensionato e dopo una vita di sacrifici e di lavoro. Probabilmente ha diritto a vivere tranquillamente e a potersi occupare della famiglia. Anche questo è un valore accresciuto e accresce il valore dell'Italia perché, se ci si può occupare della famiglia, si hanno famiglie più sane, si hanno nipoti che crescono in modo più tranquillo e generazioni che possono pensare al futuro. Noi abbiamo generazioni disperate e nonni che devono risparmiare sulla propria pensione di 500 euro al mese per poter aiutare figli e nipoti che dovrebbero avere un lavoro grazie al tanto decantato e declamato *jobs act*, ma che, in effetti, non lo hanno. Il Governo ha trovato 20 miliardi per il *jobs act*, ma esso ha aumentato il tasso di occupazione solo nelle percentuali e non nei fatti reali. Ciò emerge dai dati dei consumi, che sono bassissimi e non sono aumentati. È chiaro che questo dato di leggero aumento dell'occupazione è fittizio: sono più i lavoratori che lavorano con i *voucher* che i lavoratori occupati con una vera retribuzione e con un salario dignitoso.

Quindi noi chiediamo, così come abbiamo chiesto da venti mesi in quest'Aula e in Commissione lavoro (dove il provvedimento sul reddito di cittadinanza o reddito minimo garantito - come lo si voglia chiamare - giace da venti mesi), che le pensioni minime vengano elevate fino ad una cifra almeno superiore alla soglia di rischio di povertà, così come definita non dal Movimento 5 Stelle, ma dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dall'Istituto europeo di statistica (Eurostat). Non è che stiamo chiedendo la fantascienza: stiamo chiedendo ciò che in tutti gli altri Paesi europei esiste già. Vogliamo considerare ciò che ho potuto vedere con i miei occhi la scorsa settimana? In missione per il Consiglio d'Europa mi sono recata in Finlandia dove ho potuto osservare (mi è stata mostrata la fotografia) come funziona il sistema di previdenza finlandese, compreso quello delle pensioni. Lì il trattamento minimo è di 700 euro mensili e in più il pensionato ha anche diritto al contributo per l'abitazione in caso sia al di sotto della soglia di rischio di povertà.

Inoltre, voglio ricordare a quest'Assemblea che nel 2014 tra le sette violazioni della Carta sociale europea addebitate all'Italia dal Comitato per i diritti sociali del Consiglio d'Europa era stato segnalato proprio l'ammontare delle pensioni minime, che quest'Aula e questo Governo non vogliono affrontare, perché è meglio tenere sotto ricatto le famiglie italiane piuttosto che dare loro una vita dignitosa. E non mi si parli di bilancio e di risorse mancanti (*Applausi dal Gruppo M5S*), perché questo Governo, quando ha voluto, le risorse le ha trovate.

Chiediamo dunque di adeguare l'importo minimo e che finalmente si possa dare la possibilità a chi ha contribuito e lavorato per quarantun anni di

andare in pensione lasciando finalmente il posto a quei giovani che non si meritano, sottosegretario Cassano, il tirocinio di Garanzia giovani non pagato, ma piuttosto meritano di essere inseriti nel mondo del lavoro in modo adeguato, accompagnati con le politiche attive corrette, che in tutti gli altri Stati europei ci sono, e che da noi ancora mancano. L'altro investimento mancato del *jobs act*, l'altro fallimento del *jobs act*, quello su cui dovevamo investire e non si è fatto. Noi chiediamo che finalmente si possa fare anche questo: hai lavorato quarantun anni? Vai in pensione e dai il posto a chi invece è giovane, ha studiato e così magari non è più costretto ad andarsene fuori dall'Italia. Infatti sono centinaia di migliaia i nostri giovani laureati con grandissime competenze che lasciano il nostro Paese: sono questi i giovani che vanno via dall'Italia, quelli con le competenze, quelli su cui abbiamo investito.

Tutto questo vuol dire iniziare a pensare a un sistema e a un tipo di Italia davvero diverso, che pensi davvero ai propri cittadini, così come fanno gli altri Paesi europei, come ho potuto vedere con i miei occhi la scorsa settimana in Finlandia. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione di Assisi, in provincia di Perugia. Benvenute e benvenuti al Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 549, 591, 686, 687, 688, 690 e 691 (ore 12,49)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
È iscritta a parlare la senatrice Bencini. Ne ha facoltà.

BENCINI (*Misto-Idv*). Signora Presidente, colleghi, ho ascoltato la presentazione di tutte le mozioni e direi che quella più pragmatica e probabilmente più fattibile, che comunque riconosce un principio di solidarietà sociale e quel patto intergenerazionale che ci deve legare è quella della senatrice Parente. Essa si cala nello specifico ed analizza il punto e la situazione economica del nostro Paese; analizza ciò che è stato realizzato e che è stato possibile realizzare, in parallelo anche al fatto che si cerca di voler perequare tutte le pensioni al di sopra di cifre veramente importanti, perché sopra quattro volte o tre volte il minimo non è poco.

Pensiamo che oggi i dipendenti e chi ha un lavoro minimo, un operaio, guadagnano 1.300 euro, quindi molto meno di quattro volte le pensioni; se ci campa l'operaio, ci può campare in questo momento difficile il pensionato che prende quattro volte il minimo. Credo allora che effettivamente la scelta fatta nella mozione e dal Governo nel 2015, quando si decise di fare una perequazione solamente su alcuni tipi di pensione e di rivalutare solo quelle, sia la scelta più congrua.

La senatrice Catalfo parlava della Finlandia, e diceva che lì le pensioni minime sono di 700 euro; forse non ha tenuto conto che in Finlandia 700 euro sono come qui in Italia 350 euro. Sono d'accordo con l'aumento delle pensioni minime, ma vanno aumentate in un meccanismo tale da dare a chi effettivamente ha necessità e non da dare spalmando orizzontalmente e in maniera uguale per tutti. Va fatta quindi una valutazione precisa, calmierata e ponderata perché chi deve avere e ha bisogno di avere soldi per superare e uscire dalla povertà, ben venga, in caso contrario, si regalano soldi in una maniera forse non equa.

Torno sempre al punto iniziale; oggi ci sono persone che lavorano e prendono sicuramente meno di tre volte la pensione minima. Mi vengono in mente tutti i dipendenti pubblici, che sono un numero molto più esiguo dei pensionati. Questi ultimi sono infatti 16 milioni in Italia e votano probabilmente per Camera e Senato, se la riforma non cambia. I lavoratori pubblici sono invece 3 milioni o poco più e quindi hanno meno *appeal*. Lavoratori pubblici che da sette anni non vedono i loro contratti rinnovati e che, forse, a mio avviso, in questo momento storico difficile, hanno più bisogno di rivalutare il loro stipendio dei pensionati. Si presume infatti che chi è in una vita lavorativa abbia probabilmente più spese da affrontare perché ha famiglia e molto altro. Forse, quando si è in pensione, si riesce ad affrontare la vita ugualmente, anche con qualcosa in meno.

Concordo quindi con la mozione presentata dalla senatrice Parente e vorrei aggiungervi la mia firma.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Dichiaro chiusa la discussione.

Rinvio il seguito della discussione delle mozioni in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 12,52*).

Allegato A**MOZIONI****Mozioni sulle pensioni minime****(1-00549)** (31 marzo 2016)

MARIN, PAOLO ROMANI, AMIDEI, GHEDINI, MALAN, RIZZOTTI, MANDELLI, FLORIS, VILLARI, FAZZONE, MINZOLINI, SIBILIA, PICCOLI, GASPARRI, DE SIANO, BERTACCO, BOCCA, CERONI, PELINO, CARRARO, CARDIELLO, PALMA, GIRO, SCOMA, CALIEN-DO, ALICATA, ARACRI, BOCCARDI, GIBIINO, FASANO, ZUFFADA, SCILIPOTI ISGRO', GALIMBERTI. -

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", cosiddetto salva Italia, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha escluso per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica di tutte le pensioni di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS dell'anno rivalutato (1.443 euro mensili lordi). Sul totale dei pensionati, è stato così escluso da rivalutazione un pensionato su 3 (come risulta da fonti dell'INPS al 31 dicembre 2012);

con la sentenza n. 70 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione;

con tale pronuncia la Corte ha ritenuto che «sotto i profili della proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico (...) siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento e con "irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività"». «L'interesse dei pensionati, prosegue la Corte, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l'adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.)»;

per effetto di tale pronuncia di incostituzionalità, i titolari dei trattamenti pensionistici esclusi hanno riacquisito retroattivamente il diritto alla

rivalutazione dei propri trattamenti pensionistici e quindi ad ottenere il pagamento degli arretrati con interessi dalla maturazione al saldo e rivalutazione e il ricalcolo della pensione, a valere sui trattamenti successivi e sulla determinazione degli assegni futuri;

al fine di dare attuazione alla sentenza, il Governo ha emanato il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante "Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109;

in particolare, l'articolo 1 del decreto-legge ha sostituito il comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, prevedendo, ferma restando la rivalutazione del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS, il riconoscimento della rivalutazione per gli anni 2012-2013, nella misura del: 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi; 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 5 volte; 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte;

inoltre, l'art. 1 ha introdotto il comma 25-*bis* al medesimo articolo 24, che stabilisce, con riguardo ai trattamenti pensionistici cumulati superiori a 3 volte il trattamento minimo e inferiori a 6 volte tale limite, gli effetti che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici produce a partire dall'anno 2014. In particolare, l'incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la base di calcolo per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene riconosciuto in misura pari: al 20 per cento dell'aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente agli anni 2014 e 2015; al 50 per cento dell'aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, a decorrere dall'anno 2016;

tale meccanismo, che dispone un rimborso parziale, non consente la completa restituzione degli importi che sarebbero spettati ai pensionati a seguito della sentenza, non garantendo il pieno rispetto di quei principi di proporzionalità e adeguatezza dei trattamenti pensionistici che la Consulta ha posto alla base della sua sentenza, ed è quindi da ritenersi illegittimo;

come specificato dall'INPS con la circolare n. 125 del 25 giugno 2015, il riconoscimento della perequazione nei termini indicati opera esclusivamente ai fini della determinazione degli importi arretrati relativi agli anni 2012-2013;

il giudice del lavoro del tribunale di Palermo, in data 21 gennaio 2016, pronunciandosi sul ricorso di un pensionato che, nel 2013, aveva chiesto di dichiarare incostituzionale il decreto salva Italia che annullava del tutto la rivalutazione delle pensioni sopra le 3 volte il minimo per i 2 anni 2012 e 2013, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli articoli 3, 36, comma primo, e 38, comma secondo, della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del comma 25 dell'articolo 24 così come modificato dal decreto-legge n. 65 del 2015, ordinando l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

molteplici sono i ricorsi avviati in tutta Italia dalle associazioni dei consumatori;

si ritiene che sia doveroso attivare, comunque, meccanismi di rimborso delle intere somme maturate a seguito delle indicizzazioni conseguenti alla sentenza n. 70 del 2015, proprio al fine di non incorrere in nuovi ricorsi che, considerata la serie di sentenze in materia che vanno comunque nella direzione di riconoscere i principi costituzionali ribaditi dalla Corte, potrebbero portare a nuove sentenze in favore del rimborso integrale delle mancate somme da indicizzazione;

considerato che:

l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, al comma 6, ha ridefinito inoltre i requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2012, disponendo l'innalzamento a 66 anni del limite minimo per accedere alla pensione di vecchiaia sia per i lavoratori dipendenti sia per quelli autonomi, nonché l'anticipazione della disciplina a regime dell'innalzamento progressivo dell'età anagrafica delle lavoratrici dipendenti private al 2018, in luogo del 2026;

sono attualmente all'esame della XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati alcune proposte di legge che introducono disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico. Tra queste vi è la n. 857 dell'on. Damiano, presidente della stessa Commissione, che introduce forme flessibili di pensionamento volte a consentire al lavoratore che abbia maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e il cui importo dell'assegno, secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza, sia almeno pari a 1,5 volte quello dell'assegno sociale, la possibilità di scegliere il momento di cessazione dell'attività lavorativa, all'interno di una fascia che va da un minimo di 62 anni ad un massimo di 70 anni di età. Il trattamento pensionistico viene definito determinando l'importo massimo conseguibile, secondo l'ordinamento previdenziale di appartenenza di ciascun lavoratore, al quale viene applicata una riduzione o maggiorazione sulla quota di trattamento pensionistico calcolata con il sistema retributivo, a seconda che l'età di pensionamento sia inferiore o superiore ai 66 anni e degli anni di contributi versati. In particolare si prevede una riduzione o una maggiorazione correlata all'età dell'effettivo pensionamento, che varia da una riduzione dell'8 per cento a un aumento dell'8 per cento, con valore neutro di riferimento pari a 66 anni;

considerato inoltre che:

secondo dati Istat del dicembre 2015 sui trattamenti pensionistici, il 40,3 per cento dei pensionati percepisce un reddito da pensione inferiore ai 1.000 euro ed il 25,7 per cento, ha un assegno inferiore ai 500 euro;

la tassazione sulle pensioni in Italia è tra le più alte d'Europa (per redditi fino a 15.000 euro si applica l'aliquota percentuale del 23 per cento, per arrivare al 43 per cento per redditi oltre i 75.000 euro). Tale situazione è tra le cause del trasferimento sempre più in aumento di pensionati italiani in Paesi dove la tassazione è più bassa,

impegna il Governo:

1) ad attivarsi al fine di promuovere una modifica del dettato del decreto-legge n. 65 del 2015, dando piena attuazione alla sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, prevedendo per i titolari di pensione il ristoro completo delle perequazioni;

2) a prevedere che le modifiche annunciate per favorire la "flessibilità in uscita" avvengano senza penalizzare i lavoratori attraverso riduzioni del trattamento pensionistico;

3) a prevedere l'aumento delle pensioni per i soggetti disagiati;

4) a ridurre il livello di tassazione dei trattamenti pensionistici.

(1-00591) (08 giugno 2016)

BONFRISCO, ZIZZA, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO. -

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, la rivalutazione automatica, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e con le percentuali previste dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di tutte le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS dell'anno rivalutato, ovvero 1.443 euro mensili lordi. Tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore sono stati esclusi da rivalutazione. Su un totale di 16.533.152 pensionati, ne sono stati esclusi dalla rivalutazione 5.242.161, un pensionato su 3, secondo quanto riportato dall'INPS, casellario centrale dei pensionati al 31 dicembre 2012;

la Corte costituzionale, con sentenza 30 aprile 2015, n. 70, ha dichiarato: «l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che "In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici

di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento"»;

per effetto di tale pronuncia di incostituzionalità, i titolari dei trattamenti pensionistici esclusi hanno riacquisito retroattivamente il diritto alla rivalutazione dei propri trattamenti pensionistici e quindi ad ottenere: a) il pagamento degli arretrati, con interessi dalla maturazione al saldo e rivalutazione; b) il ricalcolo della pensione a valere sui trattamenti successivi e sulla determinazione degli assegni futuri;

successivamente alla richiamata sentenza n. 70 del 2015, il Governo è intervenuto con il decreto-legge 21 maggio 2015 n. 65, recante "Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109, procedendo, mediante l'articolo 1, comma 1, ad una parziale restituzione degli arretrati e ad una limitata ricostruzione dei trattamenti pensionistici, con grave pregiudizio per i pensionati;

in concreto gli importi restituiti oscillano tra lo zero e il 21 per cento di quanto spettante, con un danno pari ad almeno il 79 per cento e al 100 per cento per le pensioni superiori ai 2.810 euro mensili lordi;

in base al provvedimento del Governo gli arretrati liquidati nel cedolino pensione di agosto 2015 hanno oscillato tra i 150 e gli 800 euro (niente è stato corrisposto ai titolari di pensioni superiori a 2.810 euro mensili lordi), con l'ingannevole descrizione "Credito sentenza C.C. 70/2015", non conforme all'effettivo calcolo che applica, in realtà, il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65;

come espressamente dichiarato dall'INPS con la circolare 25 giugno 2015, n. 125: «Il riconoscimento della perequazione nei termini sopra indicati opera esclusivamente ai fini della determinazione degli importi arretrati relativi agli anni 2012-2013». Gli arretrati, cioè, non si consolidano nell'assegno pensionistico ovvero, in altri termini, non producono effetti sulle pensioni future, se non in minima parte e, ancora una volta, non per tutti. La rivalutazione, già ridotta, riconosciuta per il 2012-2013 è infatti ulteriormente ridotta ai fini del calcolo degli assegni 2014-2016 secondo quanto disposto dall'articolo 24, commi 25-bis e 25-ter, del decreto-legge n. 201;

l'incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la base di calcolo per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene riconosciuto per gli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento e per il 2016 nella misura del 50 per cento dell'incremento perequativo ottenuto nel biennio 2012-2013 (che, a seconda degli scaglioni, ammonta al 40 per cento, al 20 per cento o al 10 per cento, rispettivamente del 2,7 per cento per il 2012 e del 3 per cento per il 2013);

l'effetto trascinarsi implica che i titolari di pensioni superiori a 1.443 euro mensili lordi percepiranno, vita natural durante, un assegno pensionistico inferiore a quello che sarebbe loro spettato (ad esempio: circa 90 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 1.500 euro mensili lordi; circa 160 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 3.000 euro

mensili lordi; circa 330 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 6.000 euro mensili lordi);

trattandosi di diritti già entrati nel patrimonio dei titolari di assegni di pensione (diritti "quesiti" o "acquisiti") il decreto-legge n. 65 è irrilevante sia per quanto attiene agli importi maturati prima della sua entrata in vigore, sia per quanto riguarda gli arretrati, sia per quanto riguarda la ricostituzione;

considerato che:

come rileva la Corte costituzionale al paragrafo 10 della citata sentenza n. 70, sono «stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività» ed è stato disatteso «il nesso inscindibile che lega il dettato degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.»;

L'INPS con messaggio del 12 giugno 2015, n. 004017, ha addirittura formalmente comunicato ai patronati di non effettuare conteggi di ricostruzione dei trattamenti pensionistici in base alla sentenza della Corte costituzionale, specificando «Pertanto, l'inoltro di eventuali domande di ricostituzione dei trattamenti pensionistici interessati alla sopra citata disposizione normativa, dovranno essere respinte e conseguentemente le stesse non potranno essere considerate utili ai fini del finanziamento dell'attività espletata dagli Istituti di patronato». Con detta comunicazione l'INPS di fatto si sostituisce pericolosamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Infatti la legge 30 marzo 2001, n. 152, recante "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale" all'articolo 15, comma 1, primo periodo, precisa che "Gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale". L'INPS, con il suo messaggio dunque si appropria del ruolo del Ministero in relazione alla verifica della validità delle operazioni ai fini del finanziamento pubblico, che come noto viene autorizzato dal medesimo Ministero solo a valle dell'attività di accertamento sul territorio svolta dai propri ispettori;

nonostante ciò, i patronati si stanno attenendo alle disposizioni avute dall'INPS, non provvedendo a tutelare gli interessi della parte debole, cioè i pensionati, soggetti verso i quali dovrebbero avere specifiche attenzioni e vocazioni, con grave pregiudizio per i principi fissati dalla citata legge n. 152;

sebbene il provvedimento di cui al decreto-legge n. 201 abbia lasciato indenni i 2 terzi dei beneficiari di trattamenti pensionistici, è ragionevole presumere che una fascia consistente di popolazione e di famiglie possa comunque essere messa in difficoltà dalla deindicizzazione totale delle pensioni di importo pari o superiore a 3 volte il minimo INPS;

si rileva la non congruenza tra la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 e le disposizioni di cui al decreto-legge n. 65;

la parziale ottemperanza della sentenza è stata motivata con la difficile situazione della finanza pubblica e con la necessità di mantenere gli equilibri di bilancio;

considerato inoltre che:

a seguito dell'adozione del decreto-legge n. 65, la Corte dei conti delle Marche, seguendo la linea già tracciata dalla Corte dei conti dell'Emilia-Romagna, e dai Tribunali di Palermo e Brescia, ha accolto, con ordinanza, il ricorso di un cittadino contro l'INPS, e sollevato la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge n. 65 in quanto appare confliggere con gli articoli 136, 38, 36, 3, 2, 23 e 57 della Costituzione nonché con l'articolo 117, comma 1, della Costituzione rispetto all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'articolo 1 del protocollo addizionale di detta convenzione ratificata e resa esecutiva con la legge n. 4 agosto 1955, n. 848;

dal Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 23 marzo 2016 si apprende che il Consiglio regionale della Toscana ha approvato, con il voto favorevole di tutti i gruppi, la mozione n. 228 del 2 marzo 2016, che impegna la Giunta regionale ad esercitare ogni utile pressione sul Governo, affinché venga data piena e concreta applicazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, riguardante i pensionati italiani, con importo pensionistico mensile lordo superiore a 3 volte la pensione minima;

il testo della mozione appare pienamente condivisibile in quanto le sentenze della Corte costituzionale devono trovare piena attuazione ai sensi dell'articolo 136, primo comma, della Costituzione;

il decreto-legge n. 65 emanato successivamente alla sentenza della Corte costituzionale, teso a disapplicare o applicare solo parzialmente detta sentenza, rappresenta un *escamotage* pericoloso che mina la fiducia che i cittadini devono avere nello Stato, nei suoi organi costituzionali e nelle istituzioni;

ritenuto infine che:

occorre innalzare il livello della tutela per i pensionati al di sotto di un determinato livello di reddito, il cui assegno pensionistico non appare più sufficiente a garantire loro una vita dignitosa, mediante un adeguamento strutturale al costo reale della vita delle pensioni minime di cui all'articolo 38, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, che per effetto di detta norma aumentarono dal 1° gennaio 2002 dai precedenti 392,69 euro al mese a 516,46 euro al mese;

l'aumento dei trattamenti pensionistici al minimo, come determinato dalla citata legge n. 448, dopo 14 anni, ovvero dopo l'ultimo aumento voluto dal Governo Berlusconi, è stato solo parzialmente e minimamente aggiornato all'inflazione non considerando, soprattutto nell'adeguamento periodico, il reale costo della vita che incide in modo sempre più evidente sul potere d'acquisto dei pensionati, aggravato dal 2008 dalla crisi economica che tuttora permane,

impegna il Governo:

1) ad intervenire già in sede di predisposizione della legge di stabilità per il 2017, pur con un criterio di gradualità e tenuto conto degli obiettivi di finanza pubblica, al fine di dare piena ed effettiva attuazione alla sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, prevedendo, a favore dei titolari di pensione colpiti dal blocco previsto dall'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, l'integrale restituzione degli importi maturati per effetto del ripristino della perequazione e la ricostruzione del trattamento pensionistico, con effetti sugli importi degli assegni pensionistici vita natural durante, inclusa la rivalutazione sull'importo rivalutato per gli anni successivi;

2) a garantire agli istituti di patronato legittimati ad operare, in base alla legge 30 marzo 2001, n. 152, la piena tutela degli interessi della parte debole, cioè i pensionati, secondo i principi e i criteri fissati dalla citata legge e dalle successive normative in materia, ovvero accertare attraverso il Ministero del lavoro l'illegittimità della comunicazione INPS n. 004017 del 12 giugno 2015, e darne immediata comunicazione agli istituti di patronato al fine di permettere il normale svolgimento del servizio nel rispetto della normativa vigente e nell'interesse della tutela da loro garantita ai diritti dei pensionati e la conseguente valorizzazione delle attività svolte dagli stessi istituti di patronato nell'ambito di quelle previste nella tabella A, allegata al decreto ministeriale 20 febbraio 2013;

3) a riformare il sistema pensionistico secondo le caratteristiche del mercato del lavoro di oggi, mettendo in sinergia le politiche a favore dell'occupazione, delle imprese e delle famiglie, prevedendo: versamenti effettuati sulla base di un'aliquota contributiva uniforme pari al 25-26 per cento, per dipendenti e autonomi, che diano luogo ad una pensione obbligatoria di natura contributiva; l'istituzione di un trattamento di base, uguale per tutti e ragguagliato all'importo dell'assegno sociale da adeguarsi con cadenza periodica al costo della vita, finanziato dalla fiscalità generale, che agisca a suo tempo da base per la pensione contributiva e svolga una funzione inclusiva per coloro che non hanno potuto assicurarsi un trattamento pensionistico contributivo; il finanziamento di un'eventuale pensione complementare dove il lavoratore possa optare per il versamento volontario della corrispondente quota contributiva di alcuni punti non versata alla previdenza obbligatoria, come definito dall'articolo 24, comma 28, ultimo periodo, del decreto-legge n. 201, individuando nel contempo meccanismi compensativi, in qualche modo retroattivi, per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS;

4) ad aumentare, tenuto conto degli obiettivi di finanza pubblica ed in relazione al reale costo della vita, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 38, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive integrazioni e modificazioni;

5) a ridurre, tenuto conto degli obiettivi di finanza pubblica ed in modo graduale, la tassazione sui trattamenti pensionistici minimi, o comunque inferiori a quelli sino a 3 volte il minimo, al fine di consentire un effettivo recupero del potere di acquisto dei percipienti l'assegno previdenziale, in relazione all'andamento reale del costo della vita.

(1-00686) (15 novembre 2016)

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA. -

Il Senato,

premessi che:

il sistema pensionistico ha subito in questi ultimi anni un numero considerevole di riforme che hanno lasciato irrisolti, se non aggravato, i molti problemi esistenti. Uno dei problemi attuali sta nel valore delle pensioni minime che viaggiano ben al di sotto della soglia di povertà e nel tasso di occupazione italiana che è inferiore al numero di prestazioni pensionistiche che si pagano. Le "formule" suggerite dal Governo per intervenire su quest'ultimo problema, come il "Jobs Act", non rappresentano una risposta politica efficace rispetto alla crescita della nostra base occupazionale, stante una cronica perdita di competitività delle nostre imprese, piccoli e grandi;

secondo l'INPS, il 40,3 per cento dei pensionati percepisce un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese. È quanto emerge da un rapporto Istat su pensioni e pensionati relativo al 2014, secondo cui un ulteriore 39,1 per cento si attesta tra i 1.000 e i 2.000 euro; il 14,4 per cento riceve tra 2.000 e 3.000 euro mentre la quota di chi supera i 3.000 euro mensili è pari al 6,1 per cento (4,7 per cento tra 3.000 e 5.000 euro; 1,4 per cento oltre 5.000 euro). Il 25,7 per cento delle pensioni è di importo mensile inferiore a 500 euro (incidendo per il 6,9 per cento sulla spesa pensionistica complessiva), mentre il 39,6 per cento ha un importo tra i 500 e 1.000 euro;

al crescere degli importi diminuisce la quota dei trattamenti erogati: il 23,5 per cento dei trattamenti ha un importo compreso tra 1.000 e 2.000 euro mensili, l'8 per cento tra 2.000 e 3.000 euro, il 3,2 per cento supera i 3.000 euro mensili;

gli importi erogati agli uomini sono mediamente più elevati di quelli percepiti dalle donne: redditi fino a 500 euro sono erogati all'11,3 per cento dei pensionati, contro il 13,6 per cento delle pensionate, mentre il 9,7 per cento degli uomini riceve un ammontare superiore ai 3.000 euro mensili, contro il 2,9 per cento delle donne;

se si rapporta il numero dei pensionati alla popolazione occupata, nel 2014 in Italia ci sono 71 pensionati ogni 100 occupati. Il carico relativo è maggiore nel Mezzogiorno, dove il rapporto è di 86 pensionati ogni 100 occupati, mentre è più contenuto nelle regioni settentrionali, dove il rapporto di dipendenza è di 66 a 100. A livello nazionale, tra il 2004 e il 2014 il rap-

porto di dipendenza è rimasto sostanzialmente stabile, passando da 72 a 71 pensionati ogni 100 occupati. Una dinamica di decrescita si osserva al Nord e al Centro, mentre nel Mezzogiorno l'indicatore cresce, passando da 78 a 86 pensionati ogni 100 occupati, principalmente a causa del forte calo degli occupati negli anni della crisi;

su un totale di 16.300.000 pensionati, sono solo 13.057 quelli che nel 2014 hanno percepito un reddito da pensione oltre i 10.000 euro al mese;

l'attuale livello delle pensioni minime è pari a 448,07 euro, nel 2016, per 13 mensilità mentre la soglia di povertà, calcolata dall'Istat, è di circa 760 euro al mese. La risposta del Governo di offrire, con la legge di bilancio, una quattordicesima mensilità alle pensioni sotto i 1.000 euro mensili, includendo quindi anche le minime, appare una risposta ampiamente insufficiente a garantire a milioni di pensionati un livello minimo di dignità sociale e previdenziale;

nell'attuale sfavorevole contingenza economica e sociale, al problema delle pensioni minime al di sotto della soglia di povertà e dignità sociale e al problema dei lavoratori "esodati" che occorre, dopo anni definitivamente risolvere, si aggiunge quello dei disoccupati *over 55* per i quali anche lo stesso presidente dell'INPS propone forme di assistenza finanziata attraverso la fiscalità generale che costituiscano una garanzia reddituale minima. Come anche la questione dei lavoratori "quota 96" che concerne una platea di aspiranti pensionati rimasta ostaggio degli effetti della "riforma Fornero" che, inspiegabilmente, non tenne conto delle specificità del comparto scuola. In questo modo, sono risultati penalizzati tutti quei lavoratori della scuola nati nel biennio 1951-1952, all'epoca circa 4.000, i quali sono rimasti bloccati in servizio, nonostante avessero maturato a fine anno i requisiti pensionistici (61 anni di età e 35 di contributi oppure 60 anni e 36 di contributi) e presentato relativa domanda di accesso al trattamento previdenziale. Nonostante le continue rassicurazioni e gli scarsi impegni da parte del Governo, risultano essere ancora presenti lavoratori della scuola ingiustamente penalizzati, di cui non si conosce ancora l'esatto numero, mancando stime certe e coincidenti da parte di Governo ed INPS;

alle varie forme di emergenze previdenziali che si sono succedute in questi anni recenti il Governo ha trovato soluzioni che incidevano, anche finanziariamente, nello stesso sistema, e quindi fortemente penalizzanti per alcune categorie previdenziali, tanto che a farne le spese sono state quelle fasce di pensionati a più bassi redditi. Tra queste soluzioni, alcune delle quali ritenute del resto incostituzionali dalla Consulta, spicca il blocco della rivalutazione automatica, poi solo parzialmente risolta dal Governo nonostante una sentenza di illegittimità, di tutte le pensioni a partire da quelle di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS dell'anno rivalutato, ovvero 1.443 euro mensili lordi, mentre tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore sono stati esclusi da rivalutazione. Su un totale di 16.533.152 pensionati, ne sono stati esclusi dalla rivalutazione 5.242.161, ossia un pensionato su 3;

un simile modo di procedere non è più accettabile. Si rende sempre più urgente la necessità che il Governo avvii un tavolo di confronto con le parti sociali, al fine di predisporre una riforma organica e sistematica del sistema previdenziale ispirata a criteri di maggiore equità e solidarietà interna del sistema stesso, in particolare in favore dei giovani lavoratori discontinui, delle donne e di coloro che svolgono lavori di cura, nonché dei titolari di trattamenti pensionistici integrati al minimo, aumentando a livelli dignitosi i trattamenti previdenziali minimi, eliminando immediatamente il blocco delle rivalutazioni automatiche per trattamenti previdenziali che oggettivamente non possono essere considerati come "pensioni d'oro" e prevedendolo per periodi congrui e non penalizzanti, evitando di incorrere nel pericolo di violazione del primo comma dell'articolo 3 della Costituzione,

impegna il Governo:

1) a provvedere nell'immediato, già a partire dalla legge di bilancio in discussione in Parlamento, all'aumento delle pensioni minime, portando il valore dell'assegno mensile al di sopra della soglia di povertà relativa quindi ad almeno 1.000 euro netti, anche attraverso la riduzione del prelievo fiscale su tali assegni pensionistici;

2) ad attivarsi, attraverso il massimo coinvolgimento delle parti sociali, per la predisposizione di una riforma organica e sistematica del sistema previdenziale che contenga criteri di maggiore equità e solidarietà interna al sistema stesso;

3) a trovare, in sede di esame della legge di bilancio, una soluzione definitiva in grado di porre fine al *vulnus* inferto ai lavoratori della scuola, previa individuazione, tramite l'INPS, dell'esatta quantificazione della platea dei lavoratori "quota 96" coinvolti.

(1-00687) (15 novembre 2016)

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA, VACCIANO, BIGNAMI, MOLINARI, SIMEONI, DE PIETRO, FUCKSIA. -

Il Senato,

premessi che:

la cosiddetta riforma Fornero delle pensioni, contenuta nel decreto-legge "salva Italia", all'art. 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, tra i diversi interventi ha introdotto anche il blocco della perequazione automatica, per gli anni 2012 e 2013, di tutte le pensioni di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS dell'anno rivalutato, ovvero 1.443 euro mensili lordi;

secondo i dati riportati dal Casellario centrale dei pensionati dell'INPS al 31 dicembre 2012, su un totale di 16.533.152 pensionati, ne so-

no stati esclusi dalla rivalutazione 5.242.161, pari ad un pensionato su 3, che ha perso per sempre sul proprio trattamento il 5-6 per cento dell'importo;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto comma 25 dell'art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, nella parte in cui prevede che «in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»;

secondo la Corte, lo sganciamento dai meccanismi di adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici superiori a 3 volte il minimo INPS, per un tempo considerevole, minerebbe il sistema di adeguamento costituzionalmente rilevante, con violazione dei principi di cui agli artt. 36 e 38 della Costituzione. Ricordando il precedente di blocco rappresentato dall'art. 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007, «che tuttavia aveva limitato l'azzeramento temporaneo della rivalutazione ai trattamenti particolarmente elevati, superiori a otto volte il trattamento minimo Inps», oggetto di pronuncia n. 316 del 2010, la Corte ricordava il monito indirizzato al legislatore, «poiché la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, o la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, entrerebbero in collisione con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità. Si afferma, infatti, che "[...] le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta"»;

la stessa Corte, nel rammentare, altresì, che già «si era mossa in tale direzione già in epoca risalente, con il ritenere di dubbia legittimità costituzionale un intervento che incida "in misura notevole e in maniera definitiva" sulla garanzia di adeguatezza della prestazione, senza essere sorretto da una imperativa motivazione di interesse generale (sentenza n. 349 del 1985)», sentenziava che «La censura relativa al comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, se vagliata sotto i profili della proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico, induce a ritenere che siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso» e che, pertanto, «L'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l'adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.). Quest'ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita,

del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost.»;

il blocco, quindi, non si è affatto esaurito in quei 2 anni (2012-2013), poiché quella perequazione non è stata semplicemente "sospesa", bensì è stata invece tolta per sempre, con una decurtazione stabile e permanente della pensione mensile futura del 5-6 per cento, con ulteriori e successivi effetti anche sui futuri trattamenti di reversibilità;

la citata sentenza n. 70 della Corte era immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione ("Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione"), non aveva bisogno di decreti attuativi per produrre i suoi effetti, come chiarito dalla stessa Corte costituzionale in un suo comunicato ufficiale del 7 maggio 2015;

il Governo, quindi, non aveva alcuna possibilità di disapplicarla e avrebbe dovuto provvedere, inderogabilmente, ad aumentare la pensione mensile degli interessati e pagare gli arretrati dal 2012, maggiorati degli interessi legali;

il Governo, invece, ha aggirato la sentenza intervenendo con il decreto-legge n. 65 del 2015, recante "Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109 del 2015, con il quale ha proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, ad una parziale restituzione degli arretrati e ad una limitata ricostruzione dei trattamenti pensionistici, con grave pregiudizio per i pensionati;

in concreto, gli importi restituiti oscillano tra lo zero e il 21 per cento di quanto spettante, con un danno pari ad almeno il 79 per cento e al 100 per cento per le pensioni superiori ai 2.810 euro mensili lordi (poiché niente è stato corrisposto ai titolari di pensioni superiori a 2.810 euro mensili lordi), con l'ingannevole descrizione "Credito sentenza C.C. 70/2015", non conforme all'effettivo calcolo che applica, in realtà, il decreto-legge n. 65 del 2015;

come espressamente dichiarato dall'INPS con la circolare 25 giugno 2015, n. 125: «Il riconoscimento della perequazione nei termini sopra indicati opera esclusivamente ai fini della determinazione degli importi arretrati relativi agli anni 2012-2013». Gli arretrati, cioè, non si consolidano nell'assegno pensionistico ovvero, in altri termini, non producono effetti sulle pensioni future, se non in minima parte e, ancora una volta, non per tutti. La rivalutazione, già ridotta, riconosciuta per il 2012- 2013 è infatti ulteriormente ridotta ai fini del calcolo degli assegni 2014-2016 secondo quanto disposto dall'articolo 24, commi 25-*bis* e 25-*ter*, del decreto-legge n. 201;

l'incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la base di calcolo per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene riconosciuto per gli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento e per il 2016 nella misura del 50 per cento dell'in-

cremento perequativo ottenuto nel biennio 2012-2013 (che, a seconda degli scaglioni, ammonta al 40 per cento, al 20 per cento o al 10 per cento, rispettivamente del 2,7 per cento per il 2012 e del 3 per cento per il 2013);

in altri termini, nonostante la sentenza della Corte, il decreto-legge n. 65 ha fatto sì che i titolari di pensioni superiori a 1.443 euro mensili lordi percepiranno, per sempre, un assegno pensionistico inferiore a quello che sarebbe loro spettato;

i pagamenti per effetto della sentenza e del decreto-legge n. 65 sono in capo all'INPS, il quale, con messaggio del 12 giugno 2015, n. 004017, ha addirittura formalmente comunicato ai patronati di non effettuare conteggi di ricostruzione dei trattamenti pensionistici in base alla sentenza della Corte costituzionale, specificando «Pertanto, l'inoltro di eventuali domande di ricostituzione dei trattamenti pensionistici interessati alla sopra citata disposizione normativa, dovranno essere respinte e conseguentemente le stesse non potranno essere considerate utili ai fini del finanziamento dell'attività espletata dagli Istituti di patronato»;

in altri termini l'ente previdenziale travalica il disposto normativo di cui alla legge n. 152 del 2001, che pone gli istituti di patronato e di assistenza sociale sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attribuendosi un ruolo proprio del Ministero in relazione alla verifica della validità delle operazioni ai fini del finanziamento pubblico;

la sentenza della Corte costituzionale costituisce un "comando" e non un semplice "consiglio" rivolto al Governo e, di conseguenza, all'INPS ed ai fondi integrativi; è palese, pertanto, l'incongruenza tra tale "comando" e gli interventi recati dal decreto-legge n. 65, al punto che sono in essere azioni collettive per impugnare il decreto medesimo innanzi alla Corte (si citano ad esempio le sentenze di: Tribunale di Palermo 22 gennaio 2016; Tribunale di Brescia 8 febbraio 2016; Corte dei conti dell'Emilia-Romagna 23 febbraio 2016; Corte dei conti delle Marche 26 aprile 2016; Tribunale di Milano 30 aprile 2016);

infatti, una consistente fascia di pensionati è nel concreto rimasta penalizzata dallo sblocco parziale della perequazione, ritrovandosi con un assegno non più livellato in maniera ragionevolmente adeguata al reale costo della vita;

da tempo, peraltro, non si interviene sull'innalzamento delle pensioni minime, portate da 392,69 euro al mese a 516,46 euro al mese dall'art. 38 della legge n. 448 del 2001, ma solo per gli ultrasessantenni;

gli interventi dell'attuale Governo, invece, si sono concentrati sulla "no tax area" per i pensionati, con la legge di stabilità per il 2016, e le misure contenute nell'articolo 32 del disegno di legge di bilancio ora all'esame della Camera dei deputati (nel dettaglio gli ultimi interventi governativi sulle pensioni minime sono finalizzati ad estendere ai soggetti di età inferiore a 75 anni l'importo della detrazione già prevista per i soggetti di età superiore),

impegna il Governo:

1) a reperire le occorrenti risorse finanziarie per riconoscere, sia pure con un criterio di gradualità nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, la piena ed effettiva attuazione alla sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, prevedendo, in favore dei titolari di pensione colpiti dal blocco previsto dall'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 65 del 2015, l'integrale restituzione degli importi maturati per effetto del ripristino della perequazione e la ricostruzione del trattamento pensionistico, con effetti sugli importi degli assegni pensionistici strutturali, inclusa la rivalutazione sull'importo rivalutato per gli anni successivi;

2) ad intervenire sulle cosiddette pensioni minime, non soltanto in termini di riduzione della tassazione, ma anche in termini di aumento dell'importo del trattamento, al fine di consentire un effettivo recupero del potere di acquisto dei percipienti l'assegno previdenziale, in relazione all'andamento reale del costo della vita;

3) ad adottare gli opportuni provvedimenti normativi, affinché ai titolari di pensioni minime sia riconosciuta una maggiorazione di importo in proporzione ai contributi silenti, comunque versati nell'arco della vita lavorativa e non conteggiati sul trattamento;

4) a ripristinare la corretta gerarchia sugli istituti di patronato, legittimati ad operare, in base alla legge n. 152 del 2001, a tutela degli interessi della parte debole, cioè i pensionati, sotto le direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

(1-00688) (15 novembre 2016)

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MILO, PAGNONCELLI, PICCINELLI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI. -

Il Senato,

premesso che:

la perequazione identifica la rivalutazione dell'importo pensionistico legato all'inflazione: si tratta del meccanismo attraverso il quale l'importo delle prestazioni medesime viene adeguato all'aumento del costo della vita come indicati dall'Istat. Con l'applicazione di questo principio la legge intende perseguire il fine di proteggere il potere d'acquisto del trattamento previdenziale pensionistico, qualsiasi esso sia;

in questi ultimi anni le modalità di erogazione della rivalutazione sono state più volte riviste dal legislatore per esigenze di contenimento della spesa pubblica sino a generare molta confusione;

l'adeguamento deve essere effettuato su tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica (cioè dall'assicurazione generale ob-

bligatoria e dalle relative gestioni dei lavoratori autonomi nonché dai fondi sostitutivi, esonerativi, esclusivi, integrativi ed aggiuntivi): quindi rientrano sia le pensioni dirette (ad esempio pensione di vecchiaia, pensione anticipata) sia quelle indirette (pensione ai superstiti) a prescindere dalla circostanza che tali prestazioni siano o meno integrate al trattamento minimo;

sino al 31 dicembre 2011, e quindi prima della "riforma Fornero", l'art. 69 della legge n. 388 del 2000 aveva suddiviso, a partire dal 1° gennaio 2001, la perequazione in tre fasce all'interno del trattamento pensionistico complessivo e l'adeguamento veniva concesso in misura piena, cioè al 100 per cento, per le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo; scendeva al 90 per cento per le fasce di importo comprese tra 3 e 5 volte il trattamento minimo; e ancora calava al 75 per cento per i trattamenti superiori a 5 volte il minimo;

prima del 2001 la materia era regolata dall'articolo 24, comma 4, della legge n. 41 del 1986 che garantiva un adeguamento pieno sino a 2 volte il minimo, al 90 per cento tra le 2 e le 3 volte il minimo e del 75 per cento per le fasce eccedenti il triplo del minimo;

circa le modalità con le quali si effettua l'adeguamento dal 1° gennaio 1999, l'articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998 ha previsto che la perequazione si effettua in via cumulata. Cioè, ai fini dell'individuazione dell'indice di perequazione da attribuire, si prende a riferimento il reddito complessivo derivante dal cumulo dei trattamenti erogati dall'Inps e dagli altri enti presenti nel casellario centrale dei pensionati, per ciascun pensionato;

dal 1° gennaio 2012, con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è stato invece disposto il blocco dell'indicizzazione nei confronti delle pensioni che erano di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo Inps. Le pensioni di importo inferiore sono state invece adeguate pienamente all'inflazione (con un aumento del 2,7 per cento nel 2012 e del 3 per cento nel 2013);

dal 1° gennaio 2014, la legge n. 147 del 2013 ha introdotto un sistema di rivalutazione suddiviso in 5 scaglioni prorogato poi dalla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) sino al 31 dicembre 2018. Per le pensioni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo l'adeguamento avviene in misura piena (100 per cento); per le pensioni di importo superiore e sino a 4 volte il trattamento minimo viene riconosciuto il 95 per cento dell'adeguamento; per quelle di importo superiore e sino a 5 volte il minimo l'adeguamento è pari al 75 per cento; adeguamento che scende al 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il minimo e al 45 per cento per i trattamenti superiori a 6 volte il trattamento minimo Inps;

con sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo e incostituzionale il blocco biennale previsto dalla "legge Fornero" sui trattamenti superiori a 3 volte il minimo. Specificamente la Consulta ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25,

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che "In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento"»;

la conseguenza immediata di tale pronunciamento è consistito nello spiegarsi del diritto, per questa categoria di pensionati, alla rivalutazione dei propri trattamenti pensionistici e quindi ad ottenere: sia il pagamento degli arretrati, con interessi dalla maturazione al saldo e rivalutazione, sia il ricalcolo della pensione a valere sui trattamenti successivi;

per accogliere la censura della Corte, il Governo è intervenuto con il decreto-legge n. 65 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109 del 2015. Tale provvedimento tuttavia ha garantito una rivalutazione parziale e retroattiva solo dei trattamenti ricompresi tra 3 e 6 volte il minimo Inps, lasciando sostanzialmente confermato il blocco biennale sui trattamenti superiori a 6 volte il minimo;

questa situazione ha determinato un'ulteriore richiesta di pronunciamento sul decreto-legge del 2015 da parte di diversi Tribunali italiani. Questi hanno chiesto infatti alla Corte costituzionale di esprimersi in merito alla costituzionalità del decreto, che aveva definito il cosiddetto *bonus* riconosciuto ai pensionati che si erano visti negare il diritto alla rivalutazione della pensione per gli anni 2012 e 2013. I Tribunali di Bari e Brescia e la Corte dei conti per l'Emilia-Romagna hanno infatti accolto i ricorsi presentati dai pensionati che contestano la costituzionalità del decreto perché in contrasto con quanto già espresso dalla Corte costituzionale nella precedente sentenza n. 70 del 2015;

una pioggia di ricorsi, quindi, è caduta avverso questa rivalutazione parziale che, di fatto, ha determinato la situazione per la quale i titolari di pensioni superiori a 1.443 euro mensili lordi potranno percepire un assegno pensionistico inferiore a quello che sarebbe loro spettato, stimato in circa circa 90 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 1.500 euro mensili lordi; circa 160 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 3.000 euro mensili lordi; circa 330 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 6.000 euro mensili lordi;

trattandosi di diritti quesiti, il decreto-legge n. 65 non può incidere sugli importi maturati prima della sua entrata in vigore, non solo per quanto concerne gli arretrati, ma anche per quel che riguarda la ricostituzione;

addirittura per porre un argine alle legittime richieste dei 6 milioni di pensionati coinvolti, l'Inps, nel giugno 2015, ha comunicato ai patronati di astenersi dall'effettuare conteggi di ricostruzione dei trattamenti pensionistici in base alla sentenza della Corte costituzionale, specificando che "l'inoltro

di eventuali domande di ricostituzione dei trattamenti pensionistici interessati alla sopra citata disposizione normativa, dovranno essere respinte e conseguentemente le stesse non potranno essere considerate utili ai fini del finanziamento dell'attività espletata dagli Istituti di patronato"; risulta altresì, che buona parte degli istituti di patronato si sia attenuta alle disposizioni dettate dall'Inps;

considerato che:

le pensioni restano comunque al centro del dibattito economico e politico e, per affrontare nel suo complesso la spinosa questione, è necessario che sia risolto anche il problema legato agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 che ha ritenuto illegittimo il blocco rivalutativo delle pensioni introdotto con la riforma Fornero;

rimane da affrontare, comunque, alla luce della pesante e perdurante crisi che ha colpito soprattutto il ceto più debole dei pensionati al minimo, il tema dell'aumento di questa tipologia di pensioni. Se, infatti, gli obblighi di protezione sociale di uno Stato veramente attento si concretizzano nel garantire ad ognuno una vita libera e dignitosa, a maggior ragione questo vale per i soggetti biologicamente e concettualmente più deboli, che sono gli anziani fuori dal mercato del lavoro, con problematiche legate alla sopravvivenza che certamente contano solo su un reddito da pensione "minima", che da oltre 10 anni non conosce aumenti e che, al contrario, ha dovuto fare i conti con un rincaro sostanziale del costo della vita, che rende tali livelli di pensione assolutamente inadeguati, riferendosi non solo alla dignità dell'uomo, ma anche avendo presente un elementare parametro di giustizia,

impegna il Governo:

1) a mettere in atto le iniziative più opportune perché si ottemperi alla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015;

2) a valutare l'opportunità di prevedere dei meccanismi sostenibili di finanza tesi ad abbassare la soglia dell'età pensionabile di 3 anni con la decurtazione del 20 per cento per tale periodo;

3) a valutare la necessità di rivedere gli importi delle "pensioni minime", adeguandoli, anche gradualmente, all'attuale costo della vita, onde garantire alla categoria più debole dei pensionati la possibilità di recuperare un maggiore potere d'acquisto del proprio trattamento.

(1-00690) (15 novembre 2016)

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, ASTORRE, PAGLIARI, BENCINI (*). -

Il Senato,

premessi che:

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 70 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n.

201 del 2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nella parte in cui prevede che "In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento";

la sentenza ha stabilito che "L'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l'adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.). Quest'ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost.";

la Corte, nel richiamare il legislatore al rispetto dei parametri costituzionali di proporzionalità e adeguatezza in materia di diritti connessi al rapporto previdenziale, fa presente che non è stato ascoltato il monito della sentenza n. 316 del 2010 su 2 questioni principali: *in primis*, il fatto che la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, "esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità", poiché risulterebbe incrinata la principale finalità di tutela, insita nel meccanismo della perequazione, quella che prevede una difesa modulare del potere d'acquisto delle pensioni e, in secondo luogo, la genericità della disposizione censurata nell'indicare quali fossero precisamente le esigenze finanziarie, per le quali il legislatore indicasse un necessario bilanciamento con i diritti dei pensionati alla perequazione;

tuttavia, la Corte ha più volte ammesso la legittimità di interventi legislativi che incidono sull'adeguamento degli importi dei trattamenti pensionistici, a condizione che vengano rispettati limiti di ragionevolezza e proporzionalità: in questa ottica, infatti, la sentenza n. 70 del 2015 ha inteso rimarcare le differenze esistenti tra quanto previsto dall'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011 e altre analoghe disposizioni in materia, in particolare richiamando l'articolo 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007, ai sensi del quale, per l'anno 2008, la rivalutazione automatica non è stata concessa ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS;

a questo proposito, si ricorda che già in precedenza erano stati introdotti meccanismi di blocco della perequazione automatica, ritenuti ammissi-

bili dalla Corte costituzionale: in particolare, l'articolo 59 della legge n. 449 del 1997 stabilì che non spettasse la perequazione automatica al costo della vita prevista per l'anno 1998 per i trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 256 del 2001 aveva dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento a tale disposizione, precisando che "la garanzia costituzionale della adeguatezza e della proporzionalità del trattamento pensionistico, cui lo strumento della perequazione automatica è certamente finalizzato, incontra il limite delle risorse disponibili. A tale limite il Governo e il Parlamento devono uniformare la legislazione di spesa, con particolare rigore a presidio degli equilibri del sistema previdenziale";

ed ancora, nella citata sentenza n. 316 del 2010, riguardo il caso di mancata perequazione automatica per l'anno 2008, si legge: "la chiara finalità solidaristica dell'intervento, in contrappeso all'espansione della spesa pensionistica dovuta alla graduazione dell'entrata in vigore di nuovi più rigorosi criteri di accesso al pensionamento di anzianità, offre una giustificazione ragionevole alla soppressione annuale della rivalutazione automatica prevista a scapito dei titolari dei trattamenti medio-alti. Il loro sacrificio, infatti, serve ad attuare la scelta non arbitraria del legislatore di soddisfare - cancellando la brusca elevazione dell'età minima pensionabile - le aspettative maturate dai lavoratori, i quali, in base alla più favorevole disciplina previgente, erano prossimi al raggiungimento del prescritto requisito anagrafico";

premessi inoltre che:

si ritiene opportuno soffermarsi sulla giurisprudenza costituzionale in merito al bilanciamento tra diritti di prestazione sociale ed equilibrio economico-finanziario: la sentenza n. 10 del 2015, di soli 3 mesi precedente la sentenza n. 70 del 2015, relativa alla limitazione della retroattività della pronuncia sulla illegittimità della "Robin tax", ha dichiarato la cessazione degli effetti delle norme dichiarate illegittime dal solo giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della sentenza n. 10 del 2015, allo scopo di contemperare tutti i principi e i diritti in gioco, in modo da impedire "alterazioni della disponibilità economica a svantaggio di alcuni contribuenti ed a vantaggio di altri (...) garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà, che, per il loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali";

secondo la sentenza n. 10 del 2015 "l'applicazione retroattiva della presente declaratoria di illegittimità costituzionale determinerebbe anzitutto una grave violazione dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 81 Cost. Come questa Corte ha affermato già con la sentenza n. 260 del 1990, tale principio esige una gradualità nell'attuazione dei valori costituzionali che imponga rilevanti oneri a carico del bilancio statale. Ciò vale a fortiori dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che ha riaffermato il necessario rispetto dei principi di equilibrio del bilancio e di sostenibilità del debito pubblico (sentenza n. 88 del 2014). L'impatto macro-

economico delle restituzioni dei versamenti tributari (...) determinerebbe, infatti, uno squilibrio del bilancio dello Stato di entità tale da implicare la necessità di una manovra finanziaria aggiuntiva, anche per non venire meno al rispetto dei parametri cui l'Italia si è obbligata in sede di Unione europea e internazionale (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.) e, in particolare, delle previsioni annuali e pluriennali indicate nelle leggi di stabilità in cui tale entrata è stata considerata a regime. Pertanto, le conseguenze complessive della rimozione con effetto retroattivo della normativa impugnata finirebbero per richiedere, in un periodo di perdurante crisi economica e finanziaria che pesa sulle fasce più deboli, una irragionevole redistribuzione della ricchezza a vantaggio di quegli operatori economici che possono avere invece beneficiato di una congiuntura favorevole. Si determinerebbe così un irrimediabile pregiudizio delle esigenze di solidarietà sociale con grave violazione degli artt. 2 e 3 Cost.";

come sostenuto da numerosi e autorevoli giuristi, la sentenza n. 70 non sembra aver tenuto sufficientemente conto dell'articolo 81 della Costituzione e del fatto che dopo la legge costituzionale n. 1 del 2012 occorra "gradualità nell'attuazione dei valori costituzionali che imponga rilevanti oneri a carico del bilancio statale", come affermato dalla Corte con la sentenza n. 260 del 1990;

il meccanismo di perequazione automatica delle pensioni va valutato alla luce degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, secondo i quali, se è vero che occorre assicurare una ragionevole corrispondenza tra dinamica delle pensioni e dinamica delle retribuzioni (Corte costituzionale, sentenze n. 226 del 1993 e n. 42 del 1993) è altrettanto vera l'esclusione di un diritto automatico e totalizzante alla rivalutazione del trattamento pensionistico, soprattutto quando tale diritto possa essere diversamente modulato, per fasce di reddito e limitato temporalmente;

le esigenze di bilancio, quali contrappesi alla rivalutazione delle prestazioni pensionistiche, sono state ritenute legittime, laddove hanno portato a una rimodulazione per fasce di reddito delle pensioni;

esemplare, in questo senso, è la sentenza già citata n. 316 del 2010, secondo la quale "dal principio enunciato nell'art. 38 Cost. non può farsi discendere, come conseguenza costituzionalmente necessitata, quella dell'adeguamento con cadenza annuale di tutti i trattamenti pensionistici. E ciò, soprattutto ove si consideri che le pensioni incise dalla norma impugnata, per il loro importo piuttosto elevato, presentano margini di resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo. L'esigenza di una rivalutazione sistematica del correlativo valore monetario è, dunque, per esse meno pressante di quanto non sia per quelle di più basso importo";

considerato che:

il decreto-legge n. 65 del 2015, recante "Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR", convertito, con modificazioni dalla legge n. 109 del 2015, è intervenuto sul blocco dell'indicizzazione negli anni 2012 e 2013, in risposta a una drammatica

contingente situazione finanziaria, stabilendo un diverso meccanismo di indicizzazione, che ha tenuto conto delle compatibilità finanziarie al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale;

nel corso dell'esame del decreto-legge da parte del Parlamento, fu sottolineato il fatto che il ripristino, *sic e simpliciter*, del precedente meccanismo avrebbe determinato oneri per 17,6 miliardi di euro per l'anno 2015 e per oltre 4 miliardi a regime, a decorrere dal 2016, cifre incompatibili con lo stato finanziario ed economico del Paese, con il rischio di un'apertura di una procedura di infrazione per violazione delle regole del patto di stabilità e crescita europeo, nonché di un grave danno per le fasce più deboli della popolazione, a cominciare dai pensionati con assegni più bassi;

a questo proposito, occorre rilevare che non corrisponde al vero quanto affermato nella sentenza n. 70 circa la mancanza di "documentazione tecnica". Non solo la relazione tecnica era molto dettagliata, ma Governo e Parlamento ebbero ben presente la necessità di contemperare le esigenze finanziarie e i diritti oggetto di bilanciamento;

con il suddetto decreto-legge, il legislatore ha compiuto scelte che hanno favorito, con la restituzione della mancata perequazione, i redditi medio-bassi, ovvero una platea di circa 3,7 milioni di pensionati, prevedendo l'indicizzazione nella misura del 100 per cento per le pensioni fino a tre volte il minimo, nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, e non riconoscendo alcuna perequazione per i trattamenti di importo complessivo superiore a sei volte il minimo INPS;

si tratta di un provvedimento che ha rispettato i principi di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto delle esigenze di contenimento della spesa e del principio di gradualità nell'attuazione dei valori costituzionali che hanno un impatto sul bilancio statale;

considerato inoltre che:

le sospensioni del meccanismo perequativo (come ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 70 del 2015) affidate a scelte discrezionali del legislatore, hanno seguito nel corso degli anni orientamenti diversi, nel tentativo di bilanciare le attese dei pensionati con variabili esigenze di contenimento della spesa;

come ricordato nella citata sentenza n. 70, fin dalla sentenza n. 26 del 1980, la Corte ha proposto una lettura sistematica degli articoli 36 e 38 della Costituzione, con la finalità di offrire "una particolare protezione per il

lavoratore". Essa ha affermato che proporzionalità e adeguatezza non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, "ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta", senza che ciò comporti un'automatica ed integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l'ultima retribuzione, poiché è riservata al legislatore una sfera di discrezionalità per l'attuazione, anche graduale, dei termini suddetti (*ex plurimis*, sentenze n. 316 del 2010; n. 106 del 1996; n. 173 del 1986; n. 26 del 1980; n. 46 del 1979; n. 176 del 1975; ordinanza n. 383 del 2004). Nondimeno, dal canone dell'art. 36 della Costituzione "consegue l'esigenza di una costante adeguazione del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo" (sentenza n. 501 del 1988; fra le altre, negli stessi termini, sentenza n. 30 del 2004);

il legislatore, quindi, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali, deve "dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona" (sentenza n. 316 del 2010). Per scongiurare il verificarsi di "un non sopportabile scostamento" fra l'andamento delle pensioni e delle retribuzioni, il legislatore non può eludere il limite della ragionevolezza (sentenza n. 226 del 1993),

impegna il Governo:

1) a introdurre un sistema di perequazione basato sugli "scaglioni di importo", confermando, a decorrere dal 2019, il ritorno al meccanismo già previsto dalla legge n. 388 del 2000;

2) a valutare la possibilità di utilizzare un diverso indice per la rivalutazione delle pensioni, maggiormente rappresentativo della struttura dei consumi dei pensionati, volto a proteggere il potere d'acquisto del trattamento previdenziale degli stessi e a valutare la possibilità, tenendo conto dei vincoli di bilancio, di recuperare parte della mancata indicizzazione ai fini della rivalutazione *una tantum* del montante nel 2019.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(1-00691) (15 novembre 2016)

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, GAETTI, BULGARELLI, CASTALDI, DONNO, GIROTTO, MONTEVECCHI, MORRA, CIOFFI. -

Il Senato,

premessi che:

la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 10 marzo-30 aprile 2015 ha dichiarato l'illegittimità della norma di cui all'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, l'applicazione della perequazione automatica per i trattamenti pensio-

nistici di importo complessivo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS;

la perequazione automatica (o indicizzazione) fa riferimento all'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici del soggetto e viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente;

le norme sulla perequazione sono state oggetto, nel corso degli anni, di numerose modifiche, spesso di natura transitoria;

riguardo agli anni 2012 e 2013, oggetto in via diretta della norma dichiarata illegittima dalla sentenza n. 70 del 2015, per effetto di quest'ultima (e fatte salve le eventuali norme che verranno adottate in materia) il quadro giuridico di riferimento sulle misure della perequazione è costituito dalla disciplina a regime già posta dall'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essa prevede: l'applicazione della perequazione nella misura del 100 per cento per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo INPS (quest'ultimo era pari, nel 2011, a 6.088,55 euro e, nel 2012, a 6.253 euro); nella misura del 90 per cento per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra 3 e 5 volte il predetto trattamento; nella misura del 75 per cento per la fascia di importo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo;

in base alla norma oggetto della sentenza di illegittimità, la perequazione è stata esclusa del tutto, per gli anni 2012 e 2013, per i trattamenti pensionistici di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS, con la conseguente mancata liquidazione sia per i 2 anni suddetti sia per gli anni successivi delle quote di incremento che sarebbero spettate (a titolo di perequazione automatica) con riferimento al 2012 ed al 2013. Un altro effetto permanente che deriva dalla norma (dichiarata illegittima), effetto di rilevanza quantitativa secondaria (sia per la misura dei trattamenti sia per la finanza pubblica) rispetto all'effetto diretto già menzionato, è costituito dal mancato incremento in seguito alla mancata liquidazione della base di calcolo (cioè, dell'importo stesso della pensione) su cui applicare, a decorrere dal 2014, le successive percentuali di perequazione automatica;

la sentenza n. 70 del 2015 ha ritenuto che la norma dichiarata illegittima sulla sospensione della perequazione automatica sia lesiva dei "diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l'adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.)". Quest'ultimo diritto "è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost.";

più in particolare, la sentenza ha osservato che la mancata attribuzione per 2 anni della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS costituisce una misura restrittiva che ha effetti permanenti sull'importo della pensione e che i trattamenti oggetto della norma sono di importo notevolmente inferiore a quelli oggetto di un'altra misura di sospensione della perequazione, riconosciuta legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 316 del 5 ottobre-3 novembre 2010. Quest'ultima ha dichiarato legittima la norma di cui all'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha escluso, per l'anno 2008, l'applicazione della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a 8 volte il trattamento minimo INPS. I trattamenti oggetto di quest'esclusione, secondo la citata sentenza n. 316, "per il loro importo piuttosto elevato" presentavano "margini di resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo". La sentenza n. 70 ha ravvisato una diversità di tale fattispecie rispetto ai trattamenti oggetto della norma dichiarata illegittima (la quale ha, peraltro, disposto il blocco della perequazione per due anni, anziché per un solo anno, come stabilito dalla norma valutata dalla precedente sentenza n. 316). Sempre secondo la sentenza n. 70, sono stati "valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento" pensionistico;

considerato che:

successivamente alla sentenza n. 70 del 2015, il Governo è intervenuto con il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109;

tuttavia in virtù delle disposizioni di tale decreto la restituzione degli arretrati è stata solo parziale e la ricostruzione dei trattamenti pensionistici è stata parimenti limitata, con grave pregiudizio per i pensionati: in base a tale decreto gli arretrati liquidati nel cedolino di pensione di agosto 2015 hanno oscillato tra i 150 e gli 800 euro (niente è stato corrisposto ai titolari di pensioni superiori a 2.810 euro mensili lordi), cifra che è stata peraltro indicata con la dicitura "Credito sentenza C.C. 70/2015", seppure il dettato della sentenza della Corte costituzionale non prevedesse un rimborso parziale;

inoltre, come espressamente dichiarato dall'INPS con la circolare 25 giugno 2015, n. 125, il riconoscimento della perequazione nei termini indicati dal decreto-legge n. 65 del 2015 "opera esclusivamente ai fini della determinazione degli importi arretrati relativi agli anni 2012-2013". Gli arretrati, cioè, non si consolidano nell'assegno pensionistico ovvero, in altri termini, non producono effetti sulle pensioni future, se non in minima parte e, ancora una volta, non per tutti. La rivalutazione, già ridotta, riconosciuta per il 2012-2013 è infatti ulteriormente ridotta ai fini del calcolo degli assegni 2014-2016 secondo quanto disposto dall'articolo 24, commi 25-bis e 25-ter, del decreto-legge n. 201;

l'incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la base di calcolo per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene riconosciuto per gli anni 2014 e 2015 nella

misura del 20 per cento e per il 2016 nella misura del 50 per cento dell'incremento perequativo ottenuto nel biennio 2012-2013 (che, a seconda degli scaglioni, ammonta al 40 per cento, al 20 per cento o al 10 per cento, rispettivamente del 2,7 per cento per il 2012 e del 3 per cento per il 2013);

l'effetto "trascinamento" implica che i titolari di pensioni superiori a 1.443 euro mensili lordi percepiranno, vita natural durante, un assegno pensionistico inferiore a quello che sarebbe loro spettato (ad esempio: circa 90 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 1.500 euro mensili lordi; circa 160 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 3.000 euro mensili lordi);

trattandosi di diritti già entrati nel patrimonio dei titolari di assegni di pensione il decreto-legge n. 65 del 2015 è irrilevante sia per quanto attiene agli importi maturati prima della sua entrata in vigore, sia per quanto riguarda gli arretrati, sia per quanto riguarda la ricostituzione;

il decreto-legge n. 65 del 2015 rappresenta un *escamotage* pericoloso che mina la fiducia che i cittadini devono avere nello Stato, nei suoi organi costituzionali e nelle istituzioni;

considerato inoltre che:

occorre in primo luogo garantire il diritto dei lavoratori ad avere assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia (come prescritto dall'articolo 38 della Costituzione) e quindi una pensione minima sufficiente a garantire una vita dignitosa;

il trattamento minimo pensioni lavoratori dipendenti e autonomi per l'anno 2016 è fissato in 501,89 euro, cifra che appare ben lontana dalla finalità di tutelare i pensionati al di sotto di un determinato livello di reddito;

già nel 2014, tra le 7 violazioni della Carta sociale europea addebitate all'Italia dal Comitato per i diritti sociali del Consiglio d'Europa erano state segnalate l'ammontare delle pensioni minime (giudicato come "inadeguato") e l'assenza di una legislazione in grado di garantire alle persone anziane lo stesso livello di vita del resto della popolazione;

al fine di evitare eccessive diseguaglianze e garantire la funzione solidaristica dell'istituto pensionistico, occorre sancire il divieto di erogare trattamenti pensionistici che, nel complesso, siano superiori ad uno specifico limite stabilito per legge destinando le somme eccedenti all'integrazione delle pensioni minime e al finanziamento degli istituti solidaristici di sostegno al reddito;

considerato infine che:

la "riforma Fornero" (articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011) ha disposto, in sintesi, l'abolizione delle pensioni di anzianità, l'innalzamento repentino dei requisiti anagrafici per accedere alla pensione di vecchiaia, le penalizzazioni per le pensioni anticipate (età inferiore a 62 anni a prescindere dall'anzianità contributiva) ed il calcolo col sistema contributivo di tutte le pensioni a decorrere dal 1° gennaio 2012;

tale riforma ha creato non pochi problemi, basti pensare agli "esodati" (ovvero tutti quei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali o addirittura licenziati e che erano prossimi alla pensione secondo le regole previdenti) o al personale della scuola "quota '96" (gli oltre 3.000 docenti in procinto di maturare, appunto, la quota 96 quale somma di età anagrafica e contributiva) o ai lavoratori addetti a mansioni usuranti, stravolgendo i requisiti per la pensione anticipata con un sistema di quote meno favorevole, trasformando quello che per loro era un diritto in un miraggio;

la crescita esponenziale del tasso di disoccupazione, pari al 13,2 per cento fra i più alti dell'eurozona ed il più alto in assoluto degli ultimi 37 anni, è dovuta non soltanto alla fase recessiva che il nostro Paese sta vivendo, bensì anche alla "riforma Fornero" che, prolungando la permanenza al lavoro con l'innalzamento dell'età pensionabile, ha di fatto bloccato il ricambio generazionale, contribuendo a portare la disoccupazione giovanile al 39,2 per cento;

appare urgente la necessità di operare al più presto ad una riforma del sistema pensionistico che tenga conto quanto più possibile della tutela delle fasce reddituali più deboli e sostituisca l'attuale normativa finalizzata a mere esigenze di cassa e rivelatasi in sede applicativa fortemente iniqua,

impegna il Governo a porre in essere opportuni interventi di carattere normativo, con il reperimento delle necessarie risorse, finalizzati a:

1) dare totale e completa attuazione a quanto disposto dalla sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, provvedendo alla restituzione a favore dei cittadini interessati dell'intera quota di pensione non versata, in conseguenza della disposizione di cui all'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dichiarato costituzionalmente illegittimo;

2) prevedere l'innalzamento del trattamento pensionistico minimo fino ad una cifra almeno superiore alla soglia di rischio di povertà calcolata secondo gli indicatori utilizzati da ISTAT e da EUROSTAT, attualmente fissata a 780 euro, e la sua commisurazione al nucleo familiare, secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE;

3) modificare l'attuale soglia di *no tax area* per i pensionati sulla base dei parametri di cui sopra;

4) pervenire nel più breve tempo possibile ad una riforma del sistema pensionistico che garantisca a tutti i lavoratori la possibilità di scelta nell'accesso alla pensione di vecchiaia e tenga conto quanto più possibile della tutela delle fasce reddituali più deboli e prevedendo, in particolare, la possibilità di accesso al trattamento pensionistico per i lavoratori che abbiano maturato 41 anni di contributi senza alcun limite anagrafico, l'esclusione dell'onerosità delle ricongiunzioni presso la gestione ordinaria INPS dei contributi già versati in diverse gestioni previdenziali, anche avendo già maturato i requisiti per il diritto autonomo a pensione in una forma assicurativa e un contributo equo dal punto di vista attuariale a carico di chi ha redditi pensionistici superiori ai 5.000 euro lordi al mese e calcolati con il sistema retributivo .

Allegato B**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Amati, Anitori, Berger, Bernini, Bisinella, Blundo, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Centinaio, Chiavaroli, Chiti, Cirinna', Dalla Zuanna, D'Ascola, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Formigoni, Fravezzi, Gaetti, Gentile, Giacobbe, Lanzillotta, Martini, Micheloni, Minniti, Monti, Moronese, Morra, Nencini, Olivero, Padua, Pagliari, Panizza, Petrocelli, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Saggese, Sangalli, Serafini, Sibilìa, Stefano, Stucchi, Tarquinio, Tocci, Vacciano, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1ª Commissione permanente; Caleo, Marinello e Piccoli, per attività della 13ª Commissione permanente; Falanga, Giarrusso, Lumia, Paganò e Torrisi, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Compagnone e Orrù, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Cardinali, Mauro Giovanni e Romano, per attività della Commissione Politiche dell'Unione europea; Gambaro, per attività dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro economia e finanze
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi-I)

Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016 (2594)
(presentato in data 11/11/2016).

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
dep. Venittelli Laura

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia (2497)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.3651 approvato da 11° Lavoro
(assegnato in data 15/09/2016).

In sede referente

5^a Commissione permanente Bilancio

Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016 (2594)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali;

E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

(assegnato in data 11/11/2016).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 novembre 2016, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare definitivo, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n.124 – lo schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (n. 327-*bis*).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 12 novembre 2016 - alla 10^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 22 novembre 2016. La 5^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 19 novembre 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 novembre 2016, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 – lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (n. 355).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 11 novembre 2016 - alla 12^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 21 dicembre 2016. Le Commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 10^a e 14^a potranno formu-

lare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro l'11 dicembre 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 novembre 2016, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 – lo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (n. 356).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 11 novembre 2016 - alla 12^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 21 dicembre 2016. Le Commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 10^a e 14^a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro l'11 dicembre 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 novembre 2016, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 12 agosto 2016, n. 170 – lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/720/UE che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (n. 357).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 14 novembre 2016 - alla 13^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 24 dicembre 2016. Le Commissioni 1^a, 2^a, 5^a e 14^a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 14 dicembre 2016.

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con in data 9 novembre 2016, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (n. 358).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 12^a Commissione permanente,

che esprimerà il parere entro il termine del 5 dicembre 2016. Le Commissioni 1^a e 5^a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il 29 novembre 2016.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 9 novembre 2016, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 359).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 5 dicembre 2016.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dei beni e delle attività culturali, con lettera in data 10 novembre 2016, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32 – la proposta di nomina del dottor Felice Laudadio a Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 88).

Ai sensi della citata disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 7^a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 5 dicembre 2016.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 10 novembre 2016, ha inviato - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina del dottor Giovanni Pilia Commissario Straordinario del Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna (n. 82).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13^a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 8 novembre 2016, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (E.P.P.I.), per gli esercizi 2013 e 2014. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 452*);

della Fondazione Istituto nazionale del Dramma Antico (INDA), per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 453*).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

E' pervenuto al Senato un voto della Regione Molise inteso a sollecitare un intervento amministrativo ed istituzionale a sostegno della proposta di legge A.C. 3893 "Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché ulteriori disposizioni di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche".

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente (n. 101).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 15 novembre 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati per quanto riguarda la data di applicazione (COM (2016) 709 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione

dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 22 dicembre 2016.

Le Commissioni 3ª, 10ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 15 dicembre 2016.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Vacciano, Molinari, Fucksia, Simeoni e Uras hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00295 della senatrice Mussini ed altri.

La senatrice Puppato ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00569 (testo 2) del senatore Battista ed altri.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Bonfrisco, Ricchiuti, Mastrangeli, Molinari, Liuzzi, Filippi, Fucksia, Conte e Chiti hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00425 *p.a.* del senatore Uras ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Moronese ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06626, della senatrice Donno ed altri.

La senatrice De Pietro ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06634, del senatore Molinari ed altri.

La senatrice Fucksia ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06635, del senatore Molinari ed altri.

Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti

L'interrogazione 3-03289, della senatrice Mattesini, rivolta al Ministro dello sviluppo economico, è rivolta anche al Ministro dell'economia e delle finanze.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00569, del senatore Battista ed altri, pubblicata il 4 maggio 2016, deve intendersi riformulata come segue:

BATTISTA, ORELLANA, LANIÈCE, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, BIGNAMI, FUCKSIA, BENCINI, Maurizio ROSSI, GAMBARO - Il Senato,

premessi che:

la politica ambientale dell'Unione europea si fonda sui principi di precauzione, dell'azione preventiva e della correzione alla fonte dei danni causati dall'inquinamento, nonché sul principio "chi inquina paga";

l'Unione europea, nel rispetto del principio di sussidiarietà, dispone delle competenze per intervenire in tutti gli ambiti della politica ambientale, come, ad esempio, l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, la gestione dei rifiuti e i cambiamenti climatici;

l'articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile;

il Titolo XX del TFUE è dedicato all'ambiente, in particolare gli articoli da 191 a 193;

l'articolo 191 stabilisce gli obiettivi perseguiti dall'Unione europea in materia ambientale, ossia: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, nonché la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici;

l'articolo 193 dispone che: "I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 192 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con i Trattati. Essi sono notificati alla Commissione";

premessi altresì che:

per emissioni odorigene, si intendono quelle che comunemente vengono definite odori, ovvero la sensazione soggettiva provocata dal contatto di molecole di sostanze volatili con recettori olfattivi;

la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera degli impianti (ed in particolare, la parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006) si applica potenzialmente anche alle emissioni odorigene, ma, per il momento, prevede valori limite di emissioni e prescrizioni, finalizzati alla

tutela della salute umana e dell'ambiente, che non sono specificamente funzionali a contrastare i profili olfattivi dell'inquinamento atmosferico. Le autorizzazioni alle emissioni possono pertanto fissare, caso per caso, sulla base dell'istruttoria autorizzativa, valori limite e prescrizioni anche funzionali a ridurre le emissioni odorigene, senza tuttavia disporre di parametri normativi di riferimento;

la norma UNI EN ISO 13725:2004, recante "Determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica", ha recepito la norma europea EN 13725:2003, che propone il modello UNI per la misurazione dell'impatto odorigeno, individua come unità di misura dell'impatto la cosiddetta unità odometrica o olfattometrica al metro cubo, la quale rappresenta il numero di diluizioni necessarie affinché almeno il 50 per cento degli esaminatori non avverta più l'odore del campione analizzato;

la citata norma stabilisce le modalità operative per la determinazione oggettiva della concentrazione di odori di un campione gassoso, utilizzando l'olfattometria dinamica, con lo scopo di fornire una base comune di valutazione delle emissioni di odori in tutti gli Stati membri;

come è noto, in base al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, non esiste l'obbligo di conformarsi alle norme tecniche, fino a quando non vengano richiamate da norme nazionali o comunitarie come metodo di misurazione di un determinato parametro;

considerato che:

la complessità del tema chiarisce l'attuale assenza di un chiaro sistema regolatorio internazionale riguardante la gestione delle emissioni odorose;

ad oggi, in Italia, l'inquinamento olfattivo non è disciplinato in maniera specifica dal legislatore e mancano completamente dei riferimenti normativi cogenti sui livelli di accettabilità degli odori e del disagio olfattivo;

il controllo e la regolamentazione dell'inquinamento olfattivo rappresentano aspetti di difficile gestione, la cui complessità è dovuta principalmente a 3 fattori: in primo luogo, in un ambiente aperto, le sostanze odoranti presenti possono essere in numero molto elevato e spesso a concentrazioni talmente ridotte da renderne difficile la determinazione analitica; in secondo luogo l'intensità dell'inquinamento odorigeno è variabile a seconda del momento della giornata e delle condizioni meteo-climatiche; infine, come già accennato, la percezione dell'odore è un fattore altamente soggettivo;

in pochi Paesi vigono leggi specifiche che limitano le emissioni di odori da fonti industriali o che, altrimenti, definiscono criteri di qualità correlabili all'inquinamento olfattivo: nella maggior parte dei casi si tratta di linee guida applicate solo a specifici settori. Viceversa, rimangono molti Paesi dove una legislazione in materia è totalmente assente;

alcuni interventi normativi, a livello regionale, hanno iniziato a disciplinare le emissioni odorigene. Per esempio, apposite linee guida sono state prodotte dalla Regione Lombardia (delibera di Giunta regionale n. 12764 del 16 aprile 2013);

rilevato che:

sia nell'ordinamento italiano che in quello comunitario, il concetto di inquinamento atmosferico illecito è inscindibilmente legato alla sua lesività effettiva o probabile ovvero riconducibili ad un danno concreto o ad una situazione di pericolo;

la prima definizione espressa di inquinamento atmosferico nell'ordinamento italiano risale al decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, recante "Attuazione delle direttive CEE n. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme sulla qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183";

in particolare, all'articolo 2, comma 1, numero 1, veniva stabilito come "inquinamento atmosferico ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati";

tale definizione si basava su 2 elementi fondamentali: la modifica della normale composizione di un elemento ambientale, quale l'aria, ed i danni che tale modifica comporta o potrebbe comportare;

attualmente, per la definizione di inquinamento atmosferico, si rimanda all'articolo 268, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante "Norme in materia ambientale", dove per inquinamento atmosferico si intende "ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente";

il testo unico ambientale, infatti, ricomprende potenzialmente l'inquinamento olfattivo nella definizione di "inquinamento atmosferico", di cui all'art. 268, comma 1, lettera *a*); tuttavia, come detto, contiene ad oggi valori limite e prescrizioni che non sono specificamente funzionali a contrastare i profili olfattivi dell'inquinamento atmosferico;

la molestia olfattiva è, nondimeno, da considerarsi come forma di inquinamento che può causare pesanti disagi per la qualità della vita e per l'ambiente ed ormai è consolidato l'orientamento giurisprudenziale che riconduce tale tipo di molestie al reato previsto dall'articolo 674 del codice penale, "getto pericoloso di cose", che punisce "chiunque getta o versa, in

un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti";

una recente sentenza della Corte di cassazione, sezione penale (sentenza n. 12019 del 2015), afferma che il reato di cui all'art. 674 del codice penale è configurabile anche in presenza di "molestie olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera e rispettoso dei relativi limiti, non riferiti però agli odori;

si evince, dunque, dalla sentenza che vengono sanzionate le molestie olfattive, a prescindere dalla sussistenza dell'inquinamento atmosferico;

nel caso esaminato dalla sentenza, i valori limite autorizzati per le immissioni erano stati rispettati dall'imputato, tuttavia tali limiti non si riferivano agli odori e proprio gli odori erano risultati molesti, sulla base delle testimonianze degli abitanti residenti nelle vicinanze dell'impianto;

la sentenza ha inoltre individuato, quale parametro di legalità dell'emissione, quello della "stretta tollerabilità", attesa l'inidoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente e alla salute umana del criterio della "normale tollerabilità", previsto dall'art. 844 del codice civile, che, in un'ottica strettamente individualistica e non collettiva, tiene conto non solo della sensibilità dell'uomo medio, ma anche della situazione locale (infatti, l'autorità giudiziaria nell'accertare il superamento della "normale tollerabilità" deve contemperare le esigenze della produzione con le esigenze della proprietà e può tener conto della priorità di un determinato uso);

in secondo luogo, la sentenza ha riconosciuto che, qualora difetti la possibilità di accertare strumentalmente in modo obiettivo l'intensità delle emissioni odorigene, la molestia olfattiva possa non esser "accertata" in via scientifica e "il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni odorigene può ben basarsi sulle dichiarazioni di testimoni, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti",

impegna il Governo:

1) ad adottare le opportune iniziative legislative al fine di disciplinare, in maniera specifica, e in conformità al vigente quadro normativo, l'inquinamento olfattivo, in particolare prevedendo norme:

a) che stabiliscano i livelli di accettabilità degli odori;

b) che siano applicabili a tutte le attività che, durante il loro esercizio, danno luogo ad emissioni odorigene;

2) ad intraprendere, eventualmente anche nelle sedi europee, ogni iniziativa utile a definire il quadro normativo di riferimento tenute presenti le peculiarità tecniche ed ambientali.

(1-
00569) (Testo 2)

Mozioni

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA - Il Senato,

premessi che:

il sistema pensionistico ha subito in questi ultimi anni un numero considerevole di riforme che hanno lasciato irrisolti, se non aggravato, i molti problemi esistenti. Uno dei problemi attuali sta nel valore delle pensioni minime che viaggiano ben al di sotto della soglia di povertà e nel tasso di occupazione italiana che è inferiore al numero di prestazioni pensionistiche che si pagano. Le "formule" suggerite dal Governo per intervenire su quest'ultimo problema, come il "Jobs Act", non rappresentano una risposta politica efficace rispetto alla crescita della nostra base occupazionale, stante una cronica perdita di competitività delle nostre imprese, piccoli e grandi;

secondo l'INPS, il 40,3 per cento dei pensionati percepisce un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese. È quanto emerge da un rapporto Istat su pensioni e pensionati relativo al 2014, secondo cui un ulteriore 39,1 per cento si attesta tra i 1.000 e i 2.000 euro; il 14,4 per cento riceve tra 2.000 e 3.000 euro mentre la quota di chi supera i 3.000 euro mensili è pari al 6,1 per cento (4,7 per cento tra 3.000 e 5.000 euro; 1,4 per cento oltre 5.000 euro). Il 25,7 per cento delle pensioni è di importo mensile inferiore a 500 euro (incidendo per il 6,9 per cento sulla spesa pensionistica complessiva), mentre il 39,6 per cento ha un importo tra i 500 e 1.000 euro;

al crescere degli importi diminuisce la quota dei trattamenti erogati: il 23,5 per cento dei trattamenti ha un importo compreso tra 1.000 e 2.000 euro mensili, l'8 per cento tra 2.000 e 3.000 euro, il 3,2 per cento supera i 3.000 euro mensili;

gli importi erogati agli uomini sono mediamente più elevati di quelli percepiti dalle donne: redditi fino a 500 euro sono erogati all'11,3 per cento dei pensionati, contro il 13,6 per cento delle pensionate, mentre il 9,7 per cento degli uomini riceve un ammontare superiore ai 3.000 euro mensili, contro il 2,9 per cento delle donne;

se si rapporta il numero dei pensionati alla popolazione occupata, nel 2014 in Italia ci sono 71 pensionati ogni 100 occupati. Il carico relativo è maggiore nel Mezzogiorno, dove il rapporto è di 86 pensionati ogni 100 occupati, mentre è più contenuto nelle regioni settentrionali, dove il rapporto di dipendenza è di 66 a 100. A livello nazionale, tra il 2004 e il 2014 il rapporto di dipendenza è rimasto sostanzialmente stabile, passando da 72 a 71 pensionati ogni 100 occupati. Una dinamica di decrescita si osserva al Nord e al Centro, mentre nel Mezzogiorno l'indicatore cresce, passando da 78 a

86 pensionati ogni 100 occupati, principalmente a causa del forte calo degli occupati negli anni della crisi;

su un totale di 16.300.000 pensionati, sono solo 13.057 quelli che nel 2014 hanno percepito un reddito da pensione oltre i 10.000 euro al mese;

l'attuale livello delle pensioni minime è pari a 448,07 euro, nel 2016, per 13 mensilità mentre la soglia di povertà, calcolata dall'Istat, è di circa 760 euro al mese. La risposta del Governo di offrire, con la legge di bilancio, una quattordicesima mensilità alle pensioni sotto i 1.000 euro mensili, includendo quindi anche le minime, appare una risposta ampiamente insufficiente a garantire a milioni di pensionati un livello minimo di dignità sociale e previdenziale;

nell'attuale sfavorevole contingenza economica e sociale, al problema delle pensioni minime al di sotto della soglia di povertà e dignità sociale e al problema dei lavoratori "esodati" che occorre, dopo anni definitivamente risolvere, si aggiunge quello dei disoccupati *over 55* per i quali anche lo stesso presidente dell'INPS propone forme di assistenza finanziata attraverso la fiscalità generale che costituiscano una garanzia reddituale minima. Come anche la questione dei lavoratori "quota 96" che concerne una platea di aspiranti pensionati rimasta ostaggio degli effetti della "riforma Fornero" che, inspiegabilmente, non tenne conto delle specificità del comparto scuola. In questo modo, sono risultati penalizzati tutti quei lavoratori della scuola nati nel biennio 1951-1952, all'epoca circa 4.000, i quali sono rimasti bloccati in servizio, nonostante avessero maturato a fine anno i requisiti pensionistici (61 anni di età e 35 di contributi oppure 60 anni e 36 di contributi) e presentato relativa domanda di accesso al trattamento previdenziale. Nonostante le continue rassicurazioni e gli scarsi impegni da parte del Governo, risultano essere ancora presenti lavoratori della scuola ingiustamente penalizzati, di cui non si conosce ancora l'esatto numero, mancando stime certe e coincidenti da parte di Governo ed INPS;

alle varie forme di emergenze previdenziali che si sono succedute in questi anni recenti il Governo ha trovato soluzioni che incidevano, anche finanziariamente, nello stesso sistema, e quindi fortemente penalizzanti per alcune categorie previdenziali, tanto che a farne le spese sono state quelle fasce di pensionati a più bassi redditi. Tra queste soluzioni, alcune delle quali ritenute del resto incostituzionali dalla Consulta, spicca il blocco della rivalutazione automatica, poi solo parzialmente risolta dal Governo nonostante una sentenza di illegittimità, di tutte le pensioni a partire da quelle di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS dell'anno rivalutato, ovvero 1.443 euro mensili lordi, mentre tutti i trattamenti pensionistici di importo superiore sono stati esclusi da rivalutazione. Su un totale di 16.533.152 pensionati, ne sono stati esclusi dalla rivalutazione 5.242.161, ossia un pensionato su 3;

un simile modo di procedere non è più accettabile. Si rende sempre più urgente la necessità che il Governo avvii un tavolo di confronto con le parti sociali, al fine di predisporre una riforma organica e sistematica del sistema previdenziale ispirata a criteri di maggiore equità e solidarietà interna

del sistema stesso, in particolare in favore dei giovani lavoratori discontinui, delle donne e di coloro che svolgono lavori di cura, nonché dei titolari di trattamenti pensionistici integrati al minimo, aumentando a livelli dignitosi i trattamenti previdenziali minimi, eliminando immediatamente il blocco delle rivalutazioni automatiche per trattamenti previdenziali che oggettivamente non possono essere considerati come "pensioni d'oro" e prevedendolo per periodi congrui e non penalizzanti, evitando di incorrere nel pericolo di violazione del primo comma dell'articolo 3 della Costituzione,

impegna il Governo:

1) a provvedere nell'immediato, già a partire dalla legge di bilancio in discussione in Parlamento, all'aumento delle pensioni minime, portando il valore dell'assegno mensile al di sopra della soglia di povertà relativa quindi ad almeno 1.000 euro netti, anche attraverso la riduzione del prelievo fiscale su tali assegni pensionistici;

2) ad attivarsi, attraverso il massimo coinvolgimento delle parti sociali, per la predisposizione di una riforma organica e sistematica del sistema previdenziale che contenga criteri di maggiore equità e solidarietà interna al sistema stesso;

3) a trovare, in sede di esame della legge di bilancio, una soluzione definitiva in grado di porre fine al *vulnus* inferto ai lavoratori della scuola, previa individuazione, tramite l'INPS, dell'esatta quantificazione della platea dei lavoratori "quota 96" coinvolti.

(1-00686)

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA, VACCIANO, BIGNAMI, MOLINARI, SIMEONI, DE PIETRO, FUCKSIA - Il Senato,

premesso che:

la cosiddetta riforma Fornero delle pensioni, contenuta nel decreto-legge "salva Italia", all'art. 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, tra i diversi interventi ha introdotto anche il blocco della perequazione automatica, per gli anni 2012 e 2013, di tutte le pensioni di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS dell'anno rivalutato, ovvero 1.443 euro mensili lordi;

secondo i dati riportati dal Casellario centrale dei pensionati dell'INPS al 31 dicembre 2012, su un totale di 16.533.152 pensionati, ne sono stati esclusi dalla rivalutazione 5.242.161, pari ad un pensionato su 3, che ha perso per sempre sul proprio trattamento il 5-6 per cento dell'importo;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto comma 25 dell'art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, nella parte in cui prevede che «in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei tratta-

menti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»;

secondo la Corte, lo sganciamento dai meccanismi di adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici superiori a 3 volte il minimo INPS, per un tempo considerevole, minerebbe il sistema di adeguamento costituzionalmente rilevante, con violazione dei principi di cui agli artt. 36 e 38 della Costituzione. Ricordando il precedente di blocco rappresentato dall'art. 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007, «che tuttavia aveva limitato l'azzeramento temporaneo della rivalutazione ai trattamenti particolarmente elevati, superiori a otto volte il trattamento minimo Inps», oggetto di pronuncia n. 316 del 2010, la Corte ricordava il monito indirizzato al legislatore, «poiché la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, o la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, entrerebbero in collisione con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità. Si afferma, infatti, che "[...] le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta"»;

la stessa Corte, nel rammentare, altresì, che già «si era mossa in tale direzione già in epoca risalente, con il ritenere di dubbia legittimità costituzionale un intervento che incida "in misura notevole e in maniera definitiva" sulla garanzia di adeguatezza della prestazione, senza essere sorretto da una imperativa motivazione di interesse generale (sentenza n. 349 del 1985)», sentenziava che «La censura relativa al comma 25 dell'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, se vagliata sotto i profili della proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico, induce a ritenere che siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso» e che, pertanto, «L'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l'adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.). Quest'ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost.»;

il blocco, quindi, non si è affatto esaurito in quei 2 anni (2012-2013), poiché quella perequazione non è stata semplicemente "sospesa", bensì è stata invece tolta per sempre, con una decurtazione stabile e permanente della pensione mensile futura del 5-6 per cento, con ulteriori e successivi effetti anche sui futuri trattamenti di reversibilità;

la citata sentenza n. 70 della Corte era immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione ("Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione"), non aveva bisogno di decreti attuativi per produrre i suoi effetti, come chiarito dalla stessa Corte costituzionale in un suo comunicato ufficiale del 7 maggio 2015;

il Governo, quindi, non aveva alcuna possibilità di disapplicarla e avrebbe dovuto provvedere, inderogabilmente, ad aumentare la pensione mensile degli interessati e pagare gli arretrati dal 2012, maggiorati degli interessi legali;

il Governo, invece, ha aggirato la sentenza intervenendo con il decreto-legge n. 65 del 2015, recante "Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109 del 2015, con il quale ha proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, ad una parziale restituzione degli arretrati e ad una limitata ricostruzione dei trattamenti pensionistici, con grave pregiudizio per i pensionati;

in concreto, gli importi restituiti oscillano tra lo zero e il 21 per cento di quanto spettante, con un danno pari ad almeno il 79 per cento e al 100 per cento per le pensioni superiori ai 2.810 euro mensili lordi (poiché niente è stato corrisposto ai titolari di pensioni superiori a 2.810 euro mensili lordi), con l'ingannevole descrizione "Credito sentenza C.C. 70/2015", non conforme all'effettivo calcolo che applica, in realtà, il decreto-legge n. 65 del 2015;

come espressamente dichiarato dall'INPS con la circolare 25 giugno 2015, n. 125: «Il riconoscimento della perequazione nei termini sopra indicati opera esclusivamente ai fini della determinazione degli importi arretrati relativi agli anni 2012-2013». Gli arretrati, cioè, non si consolidano nell'assegno pensionistico ovvero, in altri termini, non producono effetti sulle pensioni future, se non in minima parte e, ancora una volta, non per tutti. La rivalutazione, già ridotta, riconosciuta per il 2012-2013 è infatti ulteriormente ridotta ai fini del calcolo degli assegni 2014-2016 secondo quanto disposto dall'articolo 24, commi 25-*bis* e 25-*ter*, del decreto-legge n. 201;

l'incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la base di calcolo per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene riconosciuto per gli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento e per il 2016 nella misura del 50 per cento dell'incremento perequativo ottenuto nel biennio 2012-2013 (che, a seconda degli scaglioni, ammonta al 40 per cento, al 20 per cento o al 10 per cento, rispettivamente del 2,7 per cento per il 2012 e del 3 per cento per il 2013);

in altri termini, nonostante la sentenza della Corte, il decreto-legge n. 65 ha fatto sì che i titolari di pensioni superiori a 1.443 euro mensili lordi percepissero, per sempre, un assegno pensionistico inferiore a quello che sarebbe loro spettato;

i pagamenti per effetto della sentenza e del decreto-legge n. 65 sono in capo all'INPS, il quale, con messaggio del 12 giugno 2015, n. 004017, ha addirittura formalmente comunicato ai patronati di non effettuare conteggi di ricostruzione dei trattamenti pensionistici in base alla sentenza della Corte costituzionale, specificando «Pertanto, l'inoltro di eventuali domande di ricostituzione dei trattamenti pensionistici interessati alla sopra citata disposizione normativa, dovranno essere respinte e conseguentemente le stesse non potranno essere considerate utili ai fini del finanziamento dell'attività espletata dagli Istituti di patronato»;

in altri termini l'ente previdenziale travalica il disposto normativo di cui alla legge n. 152 del 2001, che pone gli istituti di patronato e di assistenza sociale sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attribuendosi un ruolo proprio del Ministero in relazione alla verifica della validità delle operazioni ai fini del finanziamento pubblico;

la sentenza della Corte costituzionale costituisce un "comando" e non un semplice "consiglio" rivolto al Governo e, di conseguenza, all'INPS ed ai fondi integrativi; è palese, pertanto, l'incongruenza tra tale "comando" e gli interventi recati dal decreto-legge n. 65, al punto che sono in essere azioni collettive per impugnare il decreto medesimo innanzi alla Corte (si citano ad esempio le sentenze di: Tribunale di Palermo 22 gennaio 2016; Tribunale di Brescia 8 febbraio 2016; Corte dei conti dell'Emilia-Romagna 23 febbraio 2016; Corte dei conti delle Marche 26 aprile 2016; Tribunale di Milano 30 aprile 2016);

infatti, una consistente fascia di pensionati è nel concreto rimasta penalizzata dallo sblocco parziale della perequazione, ritrovandosi con un assegno non più livellato in maniera ragionevolmente adeguata al reale costo della vita;

da tempo, peraltro, non si interviene sull'innalzamento delle pensioni minime, portate da 392,69 euro al mese a 516,46 euro al mese dall'art. 38 della legge n. 448 del 2001, ma solo per gli ultrasessantenni;

gli interventi dell'attuale Governo, invece, si sono concentrati sulla "no tax area" per i pensionati, con la legge di stabilità per il 2016, e le misure contenute nell'articolo 32 del disegno di legge di bilancio ora all'esame della Camera dei deputati (nel dettaglio gli ultimi interventi governativi sulle pensioni minime sono finalizzati ad estendere ai soggetti di età inferiore a 75 anni l'importo della detrazione già prevista per i soggetti di età superiore),

impegna il Governo:

1) a reperire le occorrenti risorse finanziarie per riconoscere, sia pure con un criterio di gradualità nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, la piena ed effettiva attuazione alla sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, prevedendo, in favore dei titolari di pensione colpiti dal blocco previsto dall'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 65 del 2015, l'integrale restituzione degli importi maturati per effetto del ripristino della pere-

quazione e la ricostruzione del trattamento pensionistico, con effetti sugli importi degli assegni pensionistici strutturali, inclusa la rivalutazione sull'importo rivalutato per gli anni successivi;

2) ad intervenire sulle cosiddette pensioni minime, non soltanto in termini di riduzione della tassazione, ma anche in termini di aumento dell'importo del trattamento, al fine di consentire un effettivo recupero del potere di acquisto dei percipienti l'assegno previdenziale, in relazione all'andamento reale del costo della vita;

3) ad adottare gli opportuni provvedimenti normativi, affinché ai titolari di pensioni minime sia riconosciuta una maggiorazione di importo in proporzione ai contributi silenti, comunque versati nell'arco della vita lavorativa e non conteggiati sul trattamento;

4) a ripristinare la corretta gerarchia sugli istituti di patronato, legittimati ad operare, in base alla legge n. 152 del 2001, a tutela degli interessi della parte debole, cioè i pensionati, sotto le direttive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

(1-00687)

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MILO, PAGNONCELLI, PICCINELLI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI - Il Senato,

premessi che:

la perequazione identifica la rivalutazione dell'importo pensionistico legato all'inflazione: si tratta del meccanismo attraverso il quale l'importo delle prestazioni medesime viene adeguato all'aumento del costo della vita come indicati dall'Istat. Con l'applicazione di questo principio la legge intende perseguire il fine di proteggere il potere d'acquisto del trattamento previdenziale pensionistico, qualsiasi esso sia;

in questi ultimi anni le modalità di erogazione della rivalutazione sono state più volte riviste dal legislatore per esigenze di contenimento della spesa pubblica sino a generare molta confusione;

l'adeguamento deve essere effettuato su tutti i trattamenti pensionistici erogati dalla previdenza pubblica (cioè dall'assicurazione generale obbligatoria e dalle relative gestioni dei lavoratori autonomi nonché dai fondi sostitutivi, esonerativi, esclusivi, integrativi ed aggiuntivi): quindi rientrano sia le pensioni dirette (ad esempio pensione di vecchiaia, pensione anticipata) sia quelle indirette (pensione ai superstiti) a prescindere dalla circostanza che tali prestazioni siano o meno integrate al trattamento minimo;

sino al 31 dicembre 2011, e quindi prima della "riforma Fornero", l'art. 69 della legge n. 388 del 2000 aveva suddiviso, a partire dal 1° gennaio 2001, la perequazione in tre fasce all'interno del trattamento pensionistico complessivo e l'adeguamento veniva concesso in misura piena, cioè al 100

per cento, per le pensioni fino a tre volte il trattamento minimo; scendeva al 90 per cento per le fasce di importo comprese tra 3 e 5 volte il trattamento minimo; e ancora calava al 75 per cento per i trattamenti superiori a 5 volte il minimo;

prima del 2001 la materia era regolata dall'articolo 24, comma 4, della legge n. 41 del 1986 che garantiva un adeguamento pieno sino a 2 volte il minimo, al 90 per cento tra le 2 e le 3 volte il minimo e del 75 per cento per le fasce eccedenti il triplo del minimo;

circa le modalità con le quali si effettua l'adeguamento dal 1° gennaio 1999, l'articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998 ha previsto che la perequazione si effettua in via cumulata. Cioè, ai fini dell'individuazione dell'indice di perequazione da attribuire, si prende a riferimento il reddito complessivo derivante dal cumulo dei trattamenti erogati dall'Inps e dagli altri enti presenti nel casellario centrale dei pensionati, per ciascun pensionato;

dal 1° gennaio 2012, con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è stato invece disposto il blocco dell'indicizzazione nei confronti delle pensioni che erano di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo Inps. Le pensioni di importo inferiore sono state invece adeguate pienamente all'inflazione (con un aumento del 2,7 per cento nel 2012 e del 3 per cento nel 2013);

dal 1° gennaio 2014, la legge n. 147 del 2013 ha introdotto un sistema di rivalutazione suddiviso in 5 scaglioni prorogato poi dalla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) sino al 31 dicembre 2018. Per le pensioni di importo fino a 3 volte il trattamento minimo l'adeguamento avviene in misura piena (100 per cento); per le pensioni di importo superiore e sino a 4 volte il trattamento minimo viene riconosciuto il 95 per cento dell'adeguamento; per quelle di importo superiore e sino a 5 volte il minimo l'adeguamento è pari al 75 per cento; adeguamento che scende al 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il minimo e al 45 per cento per i trattamenti superiori a 6 volte il trattamento minimo Inps;

con sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo e incostituzionale il blocco biennale previsto dalla "legge Fornero" sui trattamenti superiori a 3 volte il minimo. Specificamente la Consulta ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che "In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento"»;

la conseguenza immediata di tale pronunciamento è consistito nello spiegarsi del diritto, per questa categoria di pensionati, alla rivalutazione dei propri trattamenti pensionistici e quindi ad ottenere: sia il pagamento degli arretrati, con interessi dalla maturazione al saldo e rivalutazione, sia il ricalcolo della pensione a valere sui trattamenti successivi;

per accogliere la censura della Corte, il Governo è intervenuto con il decreto-legge n. 65 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109 del 2015. Tale provvedimento tuttavia ha garantito una rivalutazione parziale e retroattiva solo dei trattamenti ricompresi tra 3 e 6 volte il minimo Inps, lasciando sostanzialmente confermato il blocco biennale sui trattamenti superiori a 6 volte il minimo;

questa situazione ha determinato un'ulteriore richiesta di pronunciamento sul decreto-legge del 2015 da parte di diversi Tribunali italiani. Questi hanno chiesto infatti alla Corte costituzionale di esprimersi in merito alla costituzionalità del decreto, che aveva definito il cosiddetto *bonus* riconosciuto ai pensionati che si erano visti negare il diritto alla rivalutazione della pensione per gli anni 2012 e 2013. I Tribunali di Bari e Brescia e la Corte dei conti per l'Emilia-Romagna hanno infatti accolto i ricorsi presentati dai pensionati che contestano la costituzionalità del decreto perché in contrasto con quanto già espresso dalla Corte costituzionale nella precedente sentenza n. 70 del 2015;

una pioggia di ricorsi, quindi, è caduta avverso questa rivalutazione parziale che, di fatto, ha determinato la situazione per la quale i titolari di pensioni superiori a 1.443 euro mensili lordi potranno percepire un assegno pensionistico inferiore a quello che sarebbe loro spettato, stimato in circa circa 90 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 1.500 euro mensili lordi; circa 160 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 3.000 euro mensili lordi; circa 330 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 6.000 euro mensili lordi;

trattandosi di diritti quesiti, il decreto-legge n. 65 non può incidere sugli importi maturati prima della sua entrata in vigore, non solo per quanto concerne gli arretrati, ma anche per quel che riguarda la ricostituzione;

addirittura per porre un argine alle legittime richieste dei 6 milioni di pensionati coinvolti, l'Inps, nel giugno 2015, ha comunicato ai patronati di astenersi dall'effettuare conteggi di ricostruzione dei trattamenti pensionistici in base alla sentenza della Corte costituzionale, specificando che "l'inoltro di eventuali domande di ricostituzione dei trattamenti pensionistici interessati alla sopra citata disposizione normativa, dovranno essere respinte e conseguentemente le stesse non potranno essere considerate utili ai fini del finanziamento dell'attività espletata dagli Istituti di patronato"; risulta altresì, che buona parte degli istituti di patronato si sia attenuta alle disposizioni dettate dall'Inps;

considerato che:

le pensioni restano comunque al centro del dibattito economico e politico e, per affrontare nel suo complesso la spinosa questione, è necessario

che sia risolto anche il problema legato agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 che ha ritenuto illegittimo il blocco rivalutativo delle pensioni introdotto con la riforma Fornero;

rimane da affrontare, comunque, alla luce della pesante e perdurante crisi che ha colpito soprattutto il ceto più debole dei pensionati al minimo, il tema dell'aumento di questa tipologia di pensioni. Se, infatti, gli obblighi di protezione sociale di uno Stato veramente attento si concretizzano nel garantire ad ognuno una vita libera e dignitosa, a maggior ragione questo vale per i soggetti biologicamente e concettualmente più deboli, che sono gli anziani fuori dal mercato del lavoro, con problematiche legate alla sopravvivenza che certamente contano solo su un reddito da pensione "minima", che da oltre 10 anni non conosce aumenti e che, al contrario, ha dovuto fare i conti con un rincaro sostanziale del costo della vita, che rende tali livelli di pensione assolutamente inadeguati, riferendosi non solo alla dignità dell'uomo, ma anche avendo presente un elementare parametro di giustizia,

impegna il Governo:

1) a mettere in atto le iniziative più opportune perché si ottemperi alla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015;

2) a valutare l'opportunità di prevedere dei meccanismi sostenibili di finanza tesi ad abbassare la soglia dell'età pensionabile di 3 anni con la decurtazione del 20 per cento per tale periodo;

3) a valutare la necessità di rivedere gli importi delle "pensioni minime", adeguandoli, anche gradualmente, all'attuale costo della vita, onde garantire alla categoria più debole dei pensionati la possibilità di recuperare un maggiore potere d'acquisto del proprio trattamento.

(1-00688)

BARANI, MAZZONI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MILO, PAGNONCELLI, PICCINELLI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI - Il Senato,

premesso che:

l'emissione di cattivi odori è uno dei problemi più ricorrenti negli esposti e nelle segnalazioni che pervengono dai cittadini;

non sempre l'odore, quantunque sgradevole, è causa di inquinamento atmosferico; ciò dipende infatti dai composti che caratterizzano l'emissione odorigena, ovvero che la compongono chimicamente;

infatti, con termine non tecnico di "emissioni odorigene" ci si riferisce agli "odori", ovvero alla sensazione provocata dal contatto di molecole di sostanze volatili con recettori olfattivi, sensazione che, per sua natura, è soggettiva; uno stesso odore può essere percepito da una parte della popolazione come sgradevole o gradevole e da una parte no, come può essere per-

cepito come sgradevole o gradevole in concentrazioni variabili da persona a persona;

per questa ragione, la norma UNI EN ISO 13725:2004, che propone il metodo UNI per la misurazione dell'impatto odorigeno, individua, come unità di misura dell'impatto, la cosiddetta unità odorimetrica o olfattometrica al metro cubo, la quale rappresenta il numero di diluizioni necessarie, affinché almeno il 50 per cento degli delle persone fisiche che esaminano non avverta più l'odore del campione analizzato;

nell'ordinamento nazionale e comunitario, infatti, il concetto di inquinamento atmosferico illecito è inscindibilmente legato alla sua lesività effettiva (danno) o molto probabile (pericolo) e passa di necessità da un'espressa previsione normativa statale e comunitaria;

si tratta di un problema che, ad oggi, non ha trovato soluzioni efficaci ed uniformi, attesa la difficoltà per gli operatori competenti di verificare l'effettiva presenza di questo genere di emissioni al momento dei sopralluoghi, sia per la difficoltà di individuare con certezza la fonte emissiva;

tale difficoltà si amplifica soprattutto nelle aree vaste, dove non insistono impianti particolarmente a rischio oppure, al contrario, in aree densamente industrializzate, dove sono molti gli impianti potenzialmente a rischio;

le emissioni perseguibili provenienti da attività produttive possono essere ricondotte in maniera semplificata a 2 tipologie: le emissioni di sostanze inquinanti, che rientrano nell'ambito dell'inquinamento atmosferico, e le miscele di composti gassosi responsabili degli "odori molesti";

per le emissioni di sostanze inquinanti la legislazione è ampia e chiara a partire dal testo unico ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni). Infatti il superamento dei limiti fissati per le emissioni in atmosfera di attività produttive, fissato dalla normativa vigente e indicato negli atti autorizzativi, è sanzionato ai sensi dell'art. 279, che prevede la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. Qualora il superamento dei limiti tabellari determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti, si applica, ai sensi del comma 5, la pena detentiva dell'arresto, fino a un anno;

i sistemi di autocontrollo delle aziende, i monitoraggi in continuo e i controlli da parte dei soggetti istituzionali devono garantire la sicurezza sul rispetto dei limiti;

per quanto riguarda le emissioni odorigene, l'attività di contrasto risulta molto difficile. Infatti, pur esistendo norme tecniche per la loro misura, ad oggi in Italia l'inquinamento olfattivo non è disciplinato in maniera specifica dal legislatore e mancano completamente dei riferimenti normativi cogenti sui livelli di accettabilità degli odori e del disagio olfattivo (unica eccezione è contenuta nel decreto ministeriale 29 gennaio 2007, che richiama le migliori tecniche disponibili per i biofiltri). Il testo unico ambientale, infatti, pare ricomprendere implicitamente l'inquinamento olfattivo nella defi-

nizione di "inquinamento atmosferico", di cui all'art. 268, comma 1, lett *a*); tuttavia esso non prevede limiti, espressi in unità odorimetriche, alle emissioni di sostanze odorigene dagli impianti e metodologie o parametri per valutare la rilevanza o meno del livello di molestia olfattiva determinato, limitandosi a qualche riferimento o enunciazione di principio riguardo alla problematica dell'impatto olfattivo (ad esempio in materia di rifiuti l'art. 177 prevede che la gestione degli stessi debba avvenire "senza causare inconvenienti da odori");

la molestia olfattiva è nondimeno da considerarsi una forma di inquinamento che può condizionare in maniera notevole la vita dei cittadini e l'ambiente circostante ed è oramai pacifico l'orientamento giurisprudenziale, che riconduce tale tipo di molestie al reato previsto dall'articolo 674 del codice penale, "Getto pericoloso di cose", che punisce "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti";

la sentenza della Corte di cassazione penale n. 12019/2015 ha affermato che si è in presenza della fattispecie di reato, prevista dall'art. 674 del codice penale, anche nel caso di "molestie olfattive" provenienti da un impianto munito, sì di autorizzazione per le emissioni in atmosfera e rispettoso dei relativi limiti, non riferiti però agli odori;

da ciò discende che detta sentenza, di fatto, sanziona l'inquinamento olfattivo a prescindere dalla sussistenza dell'inquinamento atmosferico;

la fattispecie contemplata nella sentenza risulta quanto mai interessante se si pensa che nel caso concreto il soggetto imputato aveva rispettato il limite delle immissioni inquinanti, ma questi limiti non si riferivano agli odori e proprio gli odori erano stati alla base delle denunce presentate dai cittadini residenti nelle vicinanze. La sentenza ha quindi introdotto un criterio interessante di legalità (ma che necessita di approfondimenti giurisprudenziali) all'emissione odorifera e cioè quello legato alla "stretta tollerabilità", che riconduce non semplicemente alla sensibilità dell'uomo medio, ma anche alla situazione locale (l'autorità giudiziaria nell'accertare il superamento della "normale tollerabilità" deve contemperare le esigenze della produzione con le esigenze della proprietà e può tener conto della priorità di un determinato uso);

considerato che:

la giurisprudenza ha esplicitato che la proprietà ha una funzione sociale caratterizzata dal fatto che "l'esercizio del diritto è intrinsecamente limitato dalla necessità di preservare la posizione degli altri consociati e non può risolversi nell'ingiustificato sacrificio dei diritti altrui" (Corte cassazione, sez. II civile, n. 19520 del 9 novembre 2012), ogni misura presa per assicurare il buon vicinato va presa in applicazione dei generali principi di solidarietà ed equità;

non bisogna, altresì, dimenticare che il concetto di "normale tollerabilità", con tutti i suoi criteri di applicazione, è volto ad agevolare la convivenza tra i cittadini,

impegna il Governo:

1) a valutare la necessità di un intervento normativo nazionale nel settore ambientale e della tutela della salute, che disciplini meglio le emissioni olfattive, richiamando, in maniera organica, tutti i principi regolatori in materia di emissioni, anche con riferimento all'individuazione chiara della competenza a provvedere;

2) a valutare l'opportunità di affrontare a livello tecnico il tema dei limiti delle emissioni odorigene e del rischio ritenuto accettabile;

3) a porre in essere le azioni più opportune, al fine di mantenere sempre un equilibrio sostenibile tra il rispetto delle normative ambientali di settore e lo sviluppo delle attività produttive.

(1-00689)

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, ASTORRE, PAGLIARI, BENCINI - Il Senato,

premessi che:

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 70 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nella parte in cui prevede che "In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento";

la sentenza ha stabilito che "L'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l'adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.). Quest'ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost.";

la Corte, nel richiamare il legislatore al rispetto dei parametri costituzionali di proporzionalità e adeguatezza in materia di diritti connessi al rapporto previdenziale, fa presente che non è stato ascoltato il monito della sentenza n. 316 del 2010 su 2 questioni principali: *in primis*, il fatto che la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, "esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità", poiché risulterebbe incrinata la principale finalità di tutela, insita nel meccanismo della perequazione, quella che prevede una difesa modulare del potere d'acquisto delle pensioni e, in secondo luogo, la genericità della disposizione censurata nell'indicare quali fossero precisamente le esigenze finanziarie, per le quali il legislatore indicasse un necessario bilanciamento con i diritti dei pensionati alla perequazione;

tuttavia, la Corte ha più volte ammesso la legittimità di interventi legislativi che incidono sull'adeguamento degli importi dei trattamenti pensionistici, a condizione che vengano rispettati limiti di ragionevolezza e proporzionalità: in questa ottica, infatti, la sentenza n. 70 del 2015 ha inteso rimarcare le differenze esistenti tra quanto previsto dall'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011 e altre analoghe disposizioni in materia, in particolare richiamando l'articolo 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007, ai sensi del quale, per l'anno 2008, la rivalutazione automatica non è stata concessa ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS;

a questo proposito, si ricorda che già in precedenza erano stati introdotti meccanismi di blocco della perequazione automatica, ritenuti ammissibili dalla Corte costituzionale: in particolare, l'articolo 59 della legge n. 449 del 1997 stabilì che non spettasse la perequazione automatica al costo della vita prevista per l'anno 1998 per i trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 256 del 2001 aveva dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento a tale disposizione, precisando che "la garanzia costituzionale della adeguatezza e della proporzionalità del trattamento pensionistico, cui lo strumento della perequazione automatica è certamente finalizzato, incontra il limite delle risorse disponibili. A tale limite il Governo e il Parlamento devono uniformare la legislazione di spesa, con particolare rigore a presidio degli equilibri del sistema previdenziale";

ed ancora, nella citata sentenza n. 316 del 2010, riguardo il caso di mancata perequazione automatica per l'anno 2008, si legge: "la chiara finalità solidaristica dell'intervento, in contrappeso all'espansione della spesa pensionistica dovuta alla graduazione dell'entrata in vigore di nuovi più rigorosi criteri di accesso al pensionamento di anzianità, offre una giustificazione ragionevole alla soppressione annuale della rivalutazione automatica prevista a scapito dei titolari dei trattamenti medio-alti. Il loro sacrificio, infatti, serve ad attuare la scelta non arbitraria del legislatore di soddisfare - cancellando la brusca elevazione dell'età minima pensionabile - le aspettative matura-

te dai lavoratori, i quali, in base alla più favorevole disciplina previgente, erano prossimi al raggiungimento del prescritto requisito anagrafico";

premesso inoltre che:

si ritiene opportuno soffermarsi sulla giurisprudenza costituzionale in merito al bilanciamento tra diritti di prestazione sociale ed equilibrio economico-finanziario: la sentenza n. 10 del 2015, di soli 3 mesi precedente la sentenza n. 70 del 2015, relativa alla limitazione della retroattività della pronuncia sulla illegittimità della "Robin tax", ha dichiarato la cessazione degli effetti delle norme dichiarate illegittime dal solo giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della sentenza n. 10 del 2015, allo scopo di contemperare tutti i principi e i diritti in gioco, in modo da impedire "alterazioni della disponibilità economica a svantaggio di alcuni contribuenti ed a vantaggio di altri (...) garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà, che, per il loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali";

secondo la sentenza n. 10 del 2015 "l'applicazione retroattiva della presente declaratoria di illegittimità costituzionale determinerebbe anzitutto una grave violazione dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'art. 81 Cost. Come questa Corte ha affermato già con la sentenza n. 260 del 1990, tale principio esige una gradualità nell'attuazione dei valori costituzionali che imponga rilevanti oneri a carico del bilancio statale. Ciò vale a fortiori dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che ha riaffermato il necessario rispetto dei principi di equilibrio del bilancio e di sostenibilità del debito pubblico (sentenza n. 88 del 2014). L'impatto macroeconomico delle restituzioni dei versamenti tributari (...) determinerebbe, infatti, uno squilibrio del bilancio dello Stato di entità tale da implicare la necessità di una manovra finanziaria aggiuntiva, anche per non venire meno al rispetto dei parametri cui l'Italia si è obbligata in sede di Unione europea e internazionale (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.) e, in particolare, delle previsioni annuali e pluriennali indicate nelle leggi di stabilità in cui tale entrata è stata considerata a regime. Pertanto, le conseguenze complessive della rimozione con effetto retroattivo della normativa impugnata finirebbero per richiedere, in un periodo di perdurante crisi economica e finanziaria che pesa sulle fasce più deboli, una irragionevole redistribuzione della ricchezza a vantaggio di quegli operatori economici che possono avere invece beneficiato di una congiuntura favorevole. Si determinerebbe così un irrimediabile pregiudizio delle esigenze di solidarietà sociale con grave violazione degli artt. 2 e 3 Cost.";

come sostenuto da numerosi e autorevoli giuristi, la sentenza n. 70 non sembra aver tenuto sufficientemente conto dell'articolo 81 della Costituzione e del fatto che dopo la legge costituzionale n. 1 del 2012 occorra "gradualità nell'attuazione dei valori costituzionali che imponga rilevanti oneri a carico del bilancio statale", come affermato dalla Corte con la sentenza n. 260 del 1990;

il meccanismo di perequazione automatica delle pensioni va valutato alla luce degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, secondo i quali, se è vero che occorre assicurare una ragionevole corrispondenza tra dinamica delle pensioni e dinamica delle retribuzioni (Corte costituzionale, sentenze n. 226 del 1993 e n. 42 del 1993) è altrettanto vera l'esclusione di un diritto automatico e totalizzante alla rivalutazione del trattamento pensionistico, soprattutto quando tale diritto possa essere diversamente modulato, per fasce di reddito e limitato temporalmente;

le esigenze di bilancio, quali contrappesi alla rivalutazione delle prestazioni pensionistiche, sono state ritenute legittime, laddove hanno portato a una rimodulazione per fasce di reddito delle pensioni;

esemplare, in questo senso, è la sentenza già citata n. 316 del 2010, secondo la quale "dal principio enunciato nell'art. 38 Cost. non può farsi discendere, come conseguenza costituzionalmente necessitata, quella dell'adeguamento con cadenza annuale di tutti i trattamenti pensionistici. E ciò, soprattutto ove si consideri che le pensioni incise dalla norma impugnata, per il loro importo piuttosto elevato, presentano margini di resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo. L'esigenza di una rivalutazione sistematica del correlativo valore monetario è, dunque, per esse meno pressante di quanto non sia per quelle di più basso importo";

considerato che:

il decreto-legge n. 65 del 2015, recante "Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR", convertito, con modificazioni dalla legge n. 109 del 2015, è intervenuto sul blocco dell'indicizzazione negli anni 2012 e 2013, in risposta a una drammatica contingente situazione finanziaria, stabilendo un diverso meccanismo di indicizzazione, che ha tenuto conto delle compatibilità finanziarie al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale;

nel corso dell'esame del decreto-legge da parte del Parlamento, fu sottolineato il fatto che il ripristino, *sic e simpliciter*, del precedente meccanismo avrebbe determinato oneri per 17,6 miliardi di euro per l'anno 2015 e per oltre 4 miliardi a regime, a decorrere dal 2016, cifre incompatibili con lo stato finanziario ed economico del Paese, con il rischio di un'apertura di una procedura di infrazione per violazione delle regole del patto di stabilità e crescita europeo, nonché di un grave danno per le fasce più deboli della popolazione, a cominciare dai pensionati con assegni più bassi;

a questo proposito, occorre rilevare che non corrisponde al vero quanto affermato nella sentenza n. 70 circa la mancanza di "documentazione tecnica". Non solo la relazione tecnica era molto dettagliata, ma Governo e Parlamento ebbero ben presente la necessità di contemperare le esigenze finanziarie e i diritti oggetto di bilanciamento;

con il suddetto decreto-legge, il legislatore ha compiuto scelte che hanno favorito, con la restituzione della mancata perequazione, i redditi medio-bassi, ovvero una platea di circa 3,7 milioni di pensionati, prevedendo l'indicizzazione nella misura del 100 per cento per le pensioni fino a tre volte il minimo, nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, e non riconoscendo alcuna perequazione per i trattamenti di importo complessivo superiore a sei volte il minimo INPS;

si tratta di un provvedimento che ha rispettato i principi di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto delle esigenze di contenimento della spesa e del principio di gradualità nell'attuazione dei valori costituzionali che hanno un impatto sul bilancio statale;

considerato inoltre che:

le sospensioni del meccanismo perequativo (come ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 70 del 2015) affidate a scelte discrezionali del legislatore, hanno seguito nel corso degli anni orientamenti diversi, nel tentativo di bilanciare le attese dei pensionati con variabili esigenze di contenimento della spesa;

come ricordato nella citata sentenza n. 70, fin dalla sentenza n. 26 del 1980, la Corte ha proposto una lettura sistematica degli articoli 36 e 38 della Costituzione, con la finalità di offrire "una particolare protezione per il lavoratore". Essa ha affermato che proporzionalità e adeguatezza non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, "ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta", senza che ciò comporti un'automatica ed integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l'ultima retribuzione, poiché è riservata al legislatore una sfera di discrezionalità per l'attuazione, anche graduale, dei termini suddetti (*ex plurimis*, sentenze n. 316 del 2010; n. 106 del 1996; n. 173 del 1986; n. 26 del 1980; n. 46 del 1979; n. 176 del 1975; ordinanza n. 383 del 2004). Nondimeno, dal canone dell'art. 36 della Costituzione "consegue l'esigenza di una costante adeguazione del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo" (sentenza n. 501 del 1988; fra le altre, negli stessi termini, sentenza n. 30 del 2004);

il legislatore, quindi, sulla base di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali, deve "dettare la disciplina di un adeguato trattamento pensionistico, alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona" (sentenza n. 316 del 2010). Per scongiurare il verificarsi di "un non sopportabile scostamento" fra l'andamento delle pensioni e delle retribuzioni, il legislatore non può eludere il limite della ragionevolezza (sentenza n. 226 del 1993),

impegna il Governo:

1) a introdurre un sistema di perequazione basato sugli "scaglioni di importo", confermando, a decorrere dal 2019, il ritorno al meccanismo già previsto dalla legge n. 388 del 2000;

2) a valutare la possibilità di utilizzare un diverso indice per la rivalutazione delle pensioni, maggiormente rappresentativo della struttura dei consumi dei pensionati, volto a proteggere il potere d'acquisto del trattamento previdenziale degli stessi e a valutare la possibilità, tenendo conto dei vincoli di bilancio, di recuperare parte della mancata indicizzazione ai fini della rivalutazione *una tantum* del montante nel 2019.

(1-00690)

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, GAETTI, BULGARELLI, CASTALDI, DONNO, GIROTTO, MONTEVECCHI, MORRA, CIOFFI - Il Senato,

premessi che:

la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 10 marzo-30 aprile 2015 ha dichiarato l'illegittimità della norma di cui all'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, l'applicazione della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS;

la perequazione automatica (o indicizzazione) fa riferimento all'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici del soggetto e viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente;

le norme sulla perequazione sono state oggetto, nel corso degli anni, di numerose modifiche, spesso di natura transitoria;

riguardo agli anni 2012 e 2013, oggetto in via diretta della norma dichiarata illegittima dalla sentenza n. 70 del 2015, per effetto di quest'ultima (e fatte salve le eventuali norme che verranno adottate in materia) il quadro giuridico di riferimento sulle misure della perequazione è costituito dalla disciplina a regime già posta dall'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essa prevede: l'applicazione della perequazione nella misura del 100 per cento per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo INPS (quest'ultimo era pari, nel 2011, a 6.088,55 euro e, nel 2012, a 6.253 euro); nella misura del 90 per cento per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra 3 e 5 volte il

predetto trattamento; nella misura del 75 per cento per la fascia di importo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo;

in base alla norma oggetto della sentenza di illegittimità, la perequazione è stata esclusa del tutto, per gli anni 2012 e 2013, per i trattamenti pensionistici di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS, con la conseguente mancata liquidazione sia per i 2 anni suddetti sia per gli anni successivi delle quote di incremento che sarebbero spettate (a titolo di perequazione automatica) con riferimento al 2012 ed al 2013. Un altro effetto permanente che deriva dalla norma (dichiarata illegittima), effetto di rilevanza quantitativa secondaria (sia per la misura dei trattamenti sia per la finanza pubblica) rispetto all'effetto diretto già menzionato, è costituito dal mancato incremento in seguito alla mancata liquidazione della base di calcolo (cioè, dell'importo stesso della pensione) su cui applicare, a decorrere dal 2014, le successive percentuali di perequazione automatica;

la sentenza n. 70 del 2015 ha ritenuto che la norma dichiarata illegittima sulla sospensione della perequazione automatica sia lesiva dei "diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l'adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.)". Quest'ultimo diritto "è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost.";

più in particolare, la sentenza ha osservato che la mancata attribuzione per 2 anni della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS costituisce una misura restrittiva che ha effetti permanenti sull'importo della pensione e che i trattamenti oggetto della norma sono di importo notevolmente inferiore a quelli oggetto di un'altra misura di sospensione della perequazione, riconosciuta legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 316 del 5 ottobre-3 novembre 2010. Quest'ultima ha dichiarato legittima la norma di cui all'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha escluso, per l'anno 2008, l'applicazione della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a 8 volte il trattamento minimo INPS. I trattamenti oggetto di quest'esclusione, secondo la citata sentenza n. 316, "per il loro importo piuttosto elevato" presentavano "margini di resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo". La sentenza n. 70 ha ravvisato una diversità di tale fattispecie rispetto ai trattamenti oggetto della norma dichiarata illegittima (la quale ha, peraltro, disposto il blocco della perequazione per due anni, anziché per un solo anno, come stabilito dalla norma valutata dalla precedente sentenza n. 316). Sempre secondo la sentenza n. 70, sono stati "valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento" pensionistico;

considerato che:

successivamente alla sentenza n. 70 del 2015, il Governo è intervenuto con il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109;

tuttavia in virtù delle disposizioni di tale decreto la restituzione degli arretrati è stata solo parziale e la ricostruzione dei trattamenti pensionistici è stata parimenti limitata, con grave pregiudizio per i pensionati: in base a tale decreto gli arretrati liquidati nel cedolino di pensione di agosto 2015 hanno oscillato tra i 150 e gli 800 euro (niente è stato corrisposto ai titolari di pensioni superiori a 2.810 euro mensili lordi), cifra che è stata peraltro indicata con la dicitura "Credito sentenza C.C. 70/2015", seppure il dettato della sentenza della Corte costituzionale non prevedesse un rimborso parziale;

inoltre, come espressamente dichiarato dall'INPS con la circolare 25 giugno 2015, n. 125, il riconoscimento della perequazione nei termini indicati dal decreto-legge n. 65 del 2015 "opera esclusivamente ai fini della determinazione degli importi arretrati relativi agli anni 2012-2013". Gli arretrati, cioè, non si consolidano nell'assegno pensionistico ovvero, in altri termini, non producono effetti sulle pensioni future, se non in minima parte e, ancora una volta, non per tutti. La rivalutazione, già ridotta, riconosciuta per il 2012-2013 è infatti ulteriormente ridotta ai fini del calcolo degli assegni 2014-2016 secondo quanto disposto dall'articolo 24, commi 25-bis e 25-ter, del decreto-legge n. 201;

l'incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la base di calcolo per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene riconosciuto per gli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento e per il 2016 nella misura del 50 per cento dell'incremento perequativo ottenuto nel biennio 2012-2013 (che, a seconda degli scaglioni, ammonta al 40 per cento, al 20 per cento o al 10 per cento, rispettivamente del 2,7 per cento per il 2012 e del 3 per cento per il 2013);

l'effetto "trascinamento" implica che i titolari di pensioni superiori a 1.443 euro mensili lordi percepiranno, vita natural durante, un assegno pensionistico inferiore a quello che sarebbe loro spettato (ad esempio: circa 90 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 1.500 euro mensili lordi; circa 160 euro mensili in meno per i titolari di pensioni pari a 3.000 euro mensili lordi);

trattandosi di diritti già entrati nel patrimonio dei titolari di assegni di pensione il decreto-legge n. 65 del 2015 è irrilevante sia per quanto attiene agli importi maturati prima della sua entrata in vigore, sia per quanto riguarda gli arretrati, sia per quanto riguarda la ricostituzione;

il decreto-legge n. 65 del 2015 rappresenta un *escamotage* pericoloso che mina la fiducia che i cittadini devono avere nello Stato, nei suoi organi costituzionali e nelle istituzioni;

considerato inoltre che:

occorre in primo luogo garantire il diritto dei lavoratori ad avere assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malat-

tia, invalidità e vecchiaia (come prescritto dall'articolo 38 della Costituzione) e quindi una pensione minima sufficiente a garantire una vita dignitosa;

il trattamento minimo pensioni lavoratori dipendenti e autonomi per l'anno 2016 è fissato in 501,89 euro, cifra che appare ben lontana dalla finalità di tutelare i pensionati al di sotto di un determinato livello di reddito;

già nel 2014, tra le 7 violazioni della Carta sociale europea addebitate all'Italia dal Comitato per i diritti sociali del Consiglio d'Europa erano state segnalate l'ammontare delle pensioni minime (giudicato come "inadeguato") e l'assenza di una legislazione in grado di garantire alle persone anziane lo stesso livello di vita del resto della popolazione;

al fine di evitare eccessive diseguaglianze e garantire la funzione solidaristica dell'istituto pensionistico, occorre sancire il divieto di erogare trattamenti pensionistici che, nel complesso, siano superiori ad uno specifico limite stabilito per legge destinando le somme eccedenti all'integrazione delle pensioni minime e al finanziamento degli istituti solidaristici di sostegno al reddito;

considerato infine che:

la "riforma Fornero" (articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011) ha disposto, in sintesi, l'abolizione delle pensioni di anzianità, l'innalzamento repentino dei requisiti anagrafici per accedere alla pensione di vecchiaia, le penalizzazioni per le pensioni anticipate (età inferiore a 62 anni a prescindere dall'anzianità contributiva) ed il calcolo col sistema contributivo di tutte le pensioni a decorrere dal 1° gennaio 2012;

tale riforma ha creato non pochi problemi, basti pensare agli "esodati" (ovvero tutti quei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali o addirittura licenziati e che erano prossimi alla pensione secondo le regole previdenti) o al personale della scuola "quota '96" (gli oltre 3.000 docenti in procinto di maturare, appunto, la quota 96 quale somma di età anagrafica e contributiva) o ai lavoratori addetti a mansioni usuranti, stravolgendo i requisiti per la pensione anticipata con un sistema di quote meno favorevole, trasformando quello che per loro era un diritto in un miraggio;

la crescita esponenziale del tasso di disoccupazione, pari al 13,2 per cento fra i più altri dell'eurozona ed il più alto in assoluto degli ultimi 37 anni, è dovuta non soltanto alla fase recessiva che il nostro Paese sta vivendo, bensì anche alla "riforma Fornero" che, prolungando la permanenza al lavoro con l'innalzamento dell'età pensionabile, ha di fatto bloccato il ricambio generazionale, contribuendo a portare la disoccupazione giovanile al 39,2 per cento;

appare urgente la necessità di operare al più presto ad una riforma del sistema pensionistico che tenga conto quanto più possibile della tutela delle fasce reddituali più deboli e sostituisca l'attuale normativa finalizzata a mere esigenze di cassa e rivela in sede applicativa fortemente iniqua,

impegna il Governo a porre in essere opportuni interventi di carattere normativo, con il reperimento delle necessarie risorse, finalizzati a:

1) dare totale e completa attuazione a quanto disposto dalla sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, provvedendo alla restituzione a favore dei cittadini interessati dell'intera quota di pensione non versata, in conseguenza della disposizione di cui all'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dichiarato costituzionalmente illegittimo;

2) prevedere l'innalzamento del trattamento pensionistico minimo fino ad una cifra almeno superiore alla soglia di rischio di povertà calcolata secondo gli indicatori utilizzati da ISTAT e da EUROSTAT, attualmente fissata a 780 euro, e la sua commisurazione al nucleo familiare, secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE;

3) modificare l'attuale soglia di *no tax area* per i pensionati sulla base dei parametri di cui sopra;

4) pervenire nel più breve tempo possibile ad una riforma del sistema pensionistico che garantisca a tutti i lavoratori la possibilità di scelta nell'accesso alla pensione di vecchiaia e tenga conto quanto più possibile della tutela delle fasce reddituali più deboli e prevedendo, in particolare, la possibilità di accesso al trattamento pensionistico per i lavoratori che abbiano maturato 41 anni di contributi senza alcun limite anagrafico, l'esclusione dell'onerosità delle ricongiunzioni presso la gestione ordinaria INPS dei contributi già versati in diverse gestioni previdenziali, anche avendo già maturato i requisiti per il diritto autonomo a pensione in una forma assicurativa e un contributo equo dal punto di vista attuariale a carico di chi ha redditi pensionistici superiori ai 5.000 euro lordi al mese e calcolati con il sistema retributivo.

(1-00691)

LUCIDI, GAETTI, LEZZI, MANGILI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, SERRA, BERTOROTTA - Il Senato,

premessi che:

il problema riguardante le emissioni odorigene è sempre più avvertito in molteplici zone del Paese ed è determinato da diverse tipologie di attività antropiche;

tale disagio, provocato dal rilascio in atmosfera di emissioni maleodoranti, si avverte nei pressi di impianti quali quelli di: gestione dei rifiuti, industriali o agricoli, destinati a produzioni alimentari o allevamento animale, industriali generici, di depurazione delle acque e altre attività, aventi un forte impatto odorigeno;

come per i casi di inquinamento atmosferico, sono nati comitati di cittadini che si definiscono danneggiati dalle emissioni odorigene provenienti da attività produttive e non adiacenti ai centri urbani. Essi, infatti, hanno intrapreso lotte burocratiche e giuridiche per tutelare i loro diritti;

non sono mancati, infatti, casi in cui il pregiudizio provocato dalle emissioni odorigene abbia inciso sul valore delle proprietà e delle attività

commerciali, creando delle vere e proprie zone a criticità economica elevata;

negli ultimi anni sono state numerose le proposte delle differenti agenzie ambientali regionali, volte a studiare e definire appositi progetti per contrastare il fenomeno degli impatti olfattivi. L'Arpat (Agenzia regionale ambientale della Toscana) ha condotto un'indagine sociale sul disturbo olfattivo, riguardante prevalentemente quelle aree in cui sono presenti impianti di trattamento dei rifiuti, in particolare quelli di compostaggio, che interferiscono negativamente con le ordinarie attività delle popolazioni locali;

nonostante le indagini sociali condotte sui disturbi odorigeni e il coinvolgimento delle amministrazioni locali per migliorare l'assetto impiantistico col ricorso alle migliori tecniche disponibili e attuando piani di monitoraggio e controllo di tutte le matrici ambientali, il problema di tali emissioni permane in quanto non è semplice ed univoco quantificare il rapporto tra percezione umana delle emissioni e concentrazione delle sostanze odorigene. È possibile che una medesima concentrazione di sostanze olfattive sia fortemente percepita da un individuo e non avvertita affatto da un altro; pertanto è difficile definire oggettivamente la soglia del disturbo olfattivo;

per altri fenomeni caratterizzati da una certa "soggettività" come: i livelli di temperatura in gradi centigradi in un locale, i livelli di luce distinti "in lux" per molteplici categorie di attività, lo spazio disponibile in uffici in base ai metri quadri per persona disponibili, il peso massimo sollevabile da una persona, la definizione di bordi e spigoli di tavoli da lavoro, esiste una normativa che codifica i livelli accettabili di un dato parametro, che devono essere obbligatoriamente rispettati;

in alcuni settori, come quello della progettazione elettrica, si assume un'impedenza corporea di circa 1000 ohm, valore assolutamente generico e relativo ad una persona di medie dimensioni. Lo stesso impianto dovrà proteggere sia bambini che adulti di pesi differenti. Sempre nella progettazione elettrica viene stimata in termini di secondi l'esposizione di un cuore umano alla corrente elettrica;

i livelli precedentemente descritti sono parte integrante della normativa di riferimento, sono fondamentali in termini di sicurezza e seppur estremamente soggettivi sono considerati come livelli di riferimento accettati;

evidenziato che:

in ogni caso la norma UNI EN ISO 1372:2004 definisce il metodo per la misurazione dell'impatto odorigeno, individuando come unità di misura la cosiddetta unità odorimetrica o olfattometrica al metro cubo, che rappresenta il numero di diluizioni, affinché almeno il 50 per cento degli esaminatori non avverta più l'odore del campione utilizzato;

in base al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo non è obbligatorio conformarsi alle norme tecniche fino a quando non sono recepite da norme nazionali o comunitarie, come parametro di misurazione;

considerato che:

differentemente dalle emissioni di sostanze inquinanti, per cui vi sono limiti prestabiliti per le emissioni in atmosfera di attività produttive, disciplinate dall'articolo 279 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per le emissioni odorigene non è presente alcuna normativa nazionale o regionale, che individui i metodi di misura e i limiti a cui riferirsi;

pertanto, anche se non è rinvenibile nel nostro ordinamento alcuna norma che fissi limiti, metodi o parametri, idonei a misurare la portata delle emissioni odorigene, esse si intendono ricomprese nella definizione di inquinamento atmosferico, di cui all'art. 268, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

ai sensi del citato articolo, l'inquinamento atmosferico si verifica nei casi di "modificazione dell'aria atmosferica dovuta all'introduzione di una o più sostanze in qualità e con caratteristiche tali da ledere e da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente". In altre parole, il presupposto per l'illiceità dell'inquinamento atmosferico è l'effettiva o probabile lesività di un bene giuridico;

come affermato dalla dottrina, l'estensione analogica dell'articolo 268, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 alle emissioni odorigene si verifica solo se in esse si riscontrano agenti o composti chimici che violano i valori limite stabiliti dal codice dell'ambiente o da altre normative di settore, con l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 674 del codice penale che recita: "chiunque getta o versa in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori, o fumo atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro"; pertanto sono escluse dalla suddetta disciplina le emissioni non contenenti composti chimici;

considerato inoltre che una recente sentenza della Corte di cassazione (Cassazione Penale II n. 12019 del 10 febbraio 2015) afferma che il reato, di cui all'art. 674 del codice penale, si configura anche nei casi di emissioni odorigene che superano il normale limite di tollerabilità (art. 844 del codice civile) promananti da impianti muniti di autorizzazione per le emissioni in atmosfera e rispettose dei relativi limiti;

considerato, infine, che esistono nel panorama accademico italiano le competenze per poter definire metodi e strumenti necessari per la rilevazione e la classificazione delle sostanze odorigene, anche mediante analisi *in situ*,

impegna il Governo:

1) a promuovere, nelle competenti sedi istituzionali europee, l'adozione di una normativa che introduca limiti qualitativi e quantitativi all'iden-

tificazione delle emissioni odorigene, al pari di altri fenomeni fisici altamente soggettivi, ma già regolamentati;

2) ad adottare, in ambito nazionale, anche alla luce della recente giurisprudenza, gli opportuni atti volti a colmare il vuoto normativo, al fine di una maggiore tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, anche con l'ausilio di esperti del settore, di strumenti e metodologie *ad hoc*, idonei a rilevare i parametri qualitativi e quantitativi delle emissioni odorigene.

(1-00692)

ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - Il Senato,

premessi che:

la normativa nazionale in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico è rappresentata dal decreto legislativo n. 155 del 2010 che contiene le definizioni di valore limite, valore obiettivo, soglia di informazione e di allarme, livelli critici, obiettivi a lungo termine, in attuazione delle direttive comunitarie del settore; il decreto individua l'elenco degli inquinanti per i quali è obbligatorio il monitoraggio (biossido di azoto, ossidi di azoto, biossido di zolfo, monossido di carbonio, ozono, PM10, PM2.5, benzene, benzo(a)pirene, piombo, arsenico, cadmio, nichel, mercurio, precursori dell'ozono), assegna alle Regioni il compito di effettuare la valutazione della qualità dell'aria e la redazione dei piani di risanamento atmosferico e stabilisce le modalità della trasmissione e i contenuti delle informazioni sullo stato della qualità dell'aria, da inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

il decreto legislativo n. 152 del 2006, parte V, si applica a tutti gli impianti, compresi quelli civili e alle attività che producono emissioni in atmosfera, stabilendo i valori di emissione, prescrizioni, metodi di campionamento e analisi delle emissioni oltre ai criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai limiti di legge;

considerato che:

la diffusione e dispersione delle polveri molto dipende dai venti e dalla conformazione territoriale; l'area geografica compresa tra la catena alpina, l'Appennino settentrionale ed il mare Adriatico, rappresenta un bacino aerologico con condizioni omogenee dal punto di vista morfologico e climatico ed è caratterizzata da un'alta concentrazione di traffico, attività produttive, insediamenti e popolazione e da condizioni meteorologiche che favoriscono la stagnazione degli inquinanti;

pertanto, la forma concava della pianura Padana e le particolari condizioni climatiche di quest'area, che rappresenta una delle più grandi pianure europee e, contemporaneamente, la più grande tra quelle dell'Europa meridionale, impediscono la dispersione delle concentrazioni di inquinanti delle

zone industriali e civili concentrate nel Nord del Paese e creano la crisi cronica da inquinamento atmosferico dell'area;

secondo gli ultimi dati dell'Organizzazione mondiale della sanità, la pianura Padana è una delle aree più inquinate dell'intero continente europeo;

la notizia è stata diffusa sui *media* mondiali in quanto lo studio dell'Oms è considerato il più dettagliato studio finora mai condotto sull'inquinamento atmosferico;

il 92 per cento delle persone del globo, cioè oltre 9 persone su 10, respirano aria troppo inquinata, che danneggia la salute; ne conseguono milioni di morti, uccisi da solfati, nitrati e monossido di carbonio diffusi soprattutto in polveri sottili e ultrasottili;

dalla mappa pubblicata dai giornali sembrerebbe che i cittadini italiani respirano l'aria peggiore di tutta l'Europa occidentale; in particolare la pianura Padana raggiunge i livelli *record* presenti anche in Paesi come la Cina e l'India;

inoltre, dai dati riportati nel rapporto dell'Agenzia europea dell'ambiente (Aea), si apprende che l'Italia nel 2012 ha registrato 84.400 decessi da inquinamento atmosferico, su un totale di 491.000 a livello UE, concentrando nel nostro Paese i morti da polveri sottili e ultrasottili (PM10 e PM2.5) dell'Europa;

lo studio attribuisce 59.500 morti premature alle micro polveri sottili (PM 2.5), 21.600 al biossido di azoto e 3.300 all'ozono nei bassi strati dell'atmosfera;

il bilancio più grave se lo aggiudicano le polveri ultrasottili, che provocano 403.000 vittime nella Unione europea a 28 Paesi e 432.000 nel complesso dei 40 Paesi europei considerati dallo studio; l'impatto stimato dell'esposizione al biossido di azoto e all'ozono invece è rispettivamente di circa 72.000 e 16.000 vittime precoci nei 28 Paesi UE e di 75.000 e 17.000 per 40 Paesi europei;

l'area più colpita in Italia dal problema delle micropolveri si conferma quella della pianura Padana, con Brescia, Monza e Milano, ma anche Torino, che oltrepassano i limiti delle concentrazioni fissati a livello europeo; ma anche il Veneto, secondo i dati ARPAV pubblicati nel proprio sito, ha già superato su molte aree i 35 sforamenti annui dei limiti delle polveri sottili, consentiti dalla normativa, con 37 sforamenti a Marghera e 39 a Mestre;

rilevato che:

nonostante il calo delle emissioni di buona parte degli inquinanti atmosferici, registrato negli ultimi anni, la qualità dell'aria del bacino padano risulta ancora critica, specialmente per quanto riguarda le polveri sottili, rendendo necessari ulteriori sforzi per la riduzione delle emissioni, attraverso politiche e azioni comuni a livello sovregionale, al fine di affrontare il problema dell'inquinamento atmosferico a livello di intero bacino padano;

risulta che il 19 dicembre 2013, i Ministeri dell'ambiente, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, le Regioni e le Province autonome del bacino padano (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trento e Bolzano) hanno sottoscritto un accordo di programma per l'individuazione e il perseguimento di misure comuni per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nell'area del bacino padano;

occorrono azioni concrete da parte del Governo e anche iniziative a livello europeo per garantire la salute della popolazione della pianura Padana,

impegna il Governo:

1) a perseguire le misure comuni già avviate per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nell'area del bacino padano, adottando tutte le necessarie iniziative dirette a sostenere con appositi finanziamenti le azioni delle Regioni della pianura Padana, finalizzate ad aumentare la resilienza del territorio all'inquinamento atmosferico, promuovendo le opportune sinergie di mitigazione degli impatti, favorendo lo sviluppo dei piani di risanamento atmosferico regionali e privilegiando le misure ad alto grado di sostenibilità ambientale;

2) ad assumere iniziative per escludere dai vincoli di finanza pubblica le spese dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, legate a politiche e misure per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico della pianura Padana, con particolare riguardo alle risorse finalizzate al risparmio energetico, efficienza energetica, energie rinnovabili;

3) ad avviare appropriate e immediate iniziative di riduzione degli incentivi e dei sussidi diretti e indiretti all'uso di combustibili fossili, spostando gli investimenti sulla ricerca e sullo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica e di calore, consolidando meccanismi di incentivazione coerenti con le più avanzate esperienze europee;

4) a proseguire nell'adozione di misure per il sostegno e lo sviluppo delle tecnologie pulite nel settore delle costruzioni, adottando misure dirette a ridurre le centraline di riscaldamento degli edifici civili e a ridurre i consumi energetici degli edifici privati e pubblici attraverso una più diffusa messa in opera di un concreto efficientamento degli impianti;

5) a promuovere l'ammodernamento del parco immobiliare residenziale pubblico e privato, secondo criteri di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica, nonché di qualità della costruzione, attraverso misure fiscali, interventi di manutenzione straordinaria degli immobili esistenti, finalizzati ad aumentare il rendimento energetico degli edifici e l'utilizzo di fonti rinnovabili;

6) a promuovere investimenti per sostenere politiche innovative in favore dello sviluppo dei trasporti puliti a basse emissioni e a bassi consumi,

incentivando l'uso di tecnologie innovative all'idrogeno, di biocarburanti di seconda e terza generazione e la diffusione di veicoli elettrici e ibridi, promuovendo sistemi di mobilità alternativi, come tramvie, *car pooling*, *car sharing*, *bike sharing*, piste ciclabili e piedibus, e incentivando, in particolare, lo sviluppo delle tecnologie pulite nel settore automobilistico attraverso la subordinazione in maniera permanente degli incentivi per la rottamazione delle auto all'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale;

7) ad intraprendere, nelle opportune sedi europee, ogni iniziativa utile a definire azioni mirate all'abbassamento dell'inquinamento atmosferico nelle zone più critiche a livello comunitario;

8) a promuovere in ambito europeo l'istituzione di specifici fondi europei, non solo per le misure di mitigazione, ma anche per incentivi di promozione di tecnologie pulite di ultima generazione da parte delle imprese che operano nelle aree critiche del territorio dell'Unione.

(1-00693)

PUGLIA, CASTALDI, SERRA, GIARRUSSO, GIROTTO, GAETTI, MORONESE, PAGLINI, SCIBONA, CAPPELLETTI, MARTELLI, CATALFO, MORRA - Il Senato,

premessi che:

secondo i dati dell'annuario ISTAT 2015, nel 2013 il trasporto marittimo di merci nei porti italiani ammontava a 457.078 migliaia di tonnellate, di cui il 65,1 per cento è costituito dalle merci sbarcate e il 34,9 per cento da quelle imbarcate. Il movimento internazionale, che costituisce storicamente la parte più consistente del trasporto marittimo di merci per il nostro Paese, è stato di quasi 292 milioni di tonnellate;

secondo un recente studio di Confitarma, il cabotaggio a "corto raggio" merci e passeggeri vale quasi 5 miliardi di euro all'anno, dà lavoro a quasi 20.000 addetti e detiene una quota di mercato del 45 per cento, sia in termini economici sia occupazionali, sul totale dei servizi marittimi nazionali. Nel trasporto merci l'Italia è al secondo posto nella UE dopo il Regno Unito e al primo nel Mediterraneo davanti alla Turchia. L'Italia è inoltre prima a livello comunitario, insieme alla Grecia, anche nel trasporto passeggeri. Così come, a livello mondiale, per numero di navi *ro-ro* (254 unità per 4,8 milioni di tonnellate di stazza);

considerato che:

con il decreto ministeriale n. 121 del 2005, si è provveduto alla divisione delle carriere della gente di mare in traffico e diporto;

tale divisione appare in palese contrasto sia con la definizione del termine diporto, sia con l'articolo 115 del codice della navigazione, di cui al regio decreto n. 327 del 1942, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale suddivide la gente di mare in base alle categorie e non in base alla tipologia di imbarcazione, sia con la semplice considerazione che un maritti-

mo che viene arruolato per le sue specifiche competenze professionali non è legato in alcun modo all'utilizzo che si fa dell'unità da navigazione sulla quale lavora;

di fatto, il decreto ministeriale n. 121 del 2005 impedisce il libero arruolamento dei marittimi poiché li costringe a scegliere tra la carriera da diporto e la carriera mercantile, riducendo al minimo la possibilità di scegliere le opportunità migliori offerte dal mercato del lavoro;

considerato altresì che:

il 30 novembre 2007, si è provveduto all'eliminazione dei titoli professionali e delle relative equipollenze per i lavoratori marittimi, in ragione dell'adeguamento alla convenzione internazionale sugli *standard* di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia dei marittimi STCW 78/95. Tale ragione però non risulta avere una solida consistenza, in quanto nessuno dei Paesi comunitari ha provveduto ad introdurre nel proprio ordinamento una norma simile. Inoltre, il decreto legislativo n. 136 del 2011 ha introdotto la conversione dei titoli professionali acquisiti con il diploma in semplici abilitazioni, prevedendo anche il declassamento per coloro che nei 5 anni di validità del certificato di abilitazione non svolgono le funzioni per le quali il certificato è stato rilasciato. Il declassamento ha come conseguenza che il lavoratore marittimo deve riprendere gli studi per poter riottenere la qualifica conseguita con il diploma. Anche tale norma non risulta essere in linea né con quanto scritto nella Costituzione Italiana né con le direttive europee in materia né con la convenzione STCW 78/95;

la convenzione OIL MCL 2006 n. 186 impone ai Paesi aderenti di eliminare le discriminazioni in materia di impiego e di occupazione, di garantire alla gente di mare condizioni eque di impiego, di costituire un sistema per trovare impiego adeguato ed efficace;

le tariffe minime e massime utilizzate per calcolare i compensi dovuti ai raccomandatari sono state eliminate per effetto dei commi 8 e 9, lettera *h*), dell'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, dell'articolo 34, comma 3, lettera *f*), del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e dell'abrogazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 febbraio 2011, con la conseguenza che i compensi dovuti ai raccomandatari vengono stabiliti consensualmente tra le parti, mentre precedentemente la legge stabiliva un tetto minimo e un tetto massimo di compenso per ogni ingaggio, nonché stabiliva le tariffe obbligatorie per le prestazioni rese dai raccomandatari; il lavoro del marittimo non è attualmente considerato usurante;

inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 prevedono che questi possano andare in pensione all'età di 70 anni,

impegna il Governo:

1) a porre in essere iniziative di carattere normativo finalizzate a:

a) superare il decreto ministeriale n. 121 del 2005, adeguando la normativa alle convenzioni internazionali in materia come la STCW e la MCL 2006;

b) ripristinare i titoli professionali e le relative equipollenze, nonché il progetto "Orione" negli istituti nautici, anche attraverso l'aggiornamento dei programmi scolastici per ciò che concerne i correttivi riguardanti gli *standard* internazionali e l'implementazione dei programmi di insegnamento della lingua inglese;

c) assicurare che il lavoro del personale marittimo sia inserito nel novero dei lavori usuranti e sia ridotta l'età pensionabile in maniera proporzionata al carico e all'entità delle mansioni svolte;

2) ad adoperarsi, affinché vengano rispettati i principi di equità di impiego e di eliminazione delle discriminazioni in materia di impiego e occupazione, come stabilito dalla convenzione OIL MCL 2006, anche tramite:

a) l'introduzione per i marittimi di un salario minimo obbligatorio, non inferiore al costo medio della manodopera dei marittimi comunitari, controbilanciando l'aggravio sulle compagnie con un aumento dei benefici fiscali;

b) l'individuazione di un sistema di calcolo degli oneri dovuti ai raccomandatari per gli ingaggi dei marittimi, che sia proporzionale all'importo mensile che la compagnia di navigazione eroga al marittimo come salario lavorativo.

(1-00694)

DE PIETRO, BENCINI, FUCKSIA, MOLINARI, MUSSINI, SIMIONI, Maurizio ROMANI, URAS - Il Senato,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre del 2010, n. 240 stabilisce che: "Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica";

la categoria dei ricercatori universitari costituisce una risorsa vitale per lo sviluppo del sistema Paese e rappresenta una delle eccellenze italiane;

a dispetto delle storicamente esigue risorse dedicate alla ricerca, l'Italia può vantare significativi risultati in termini di produzione scientifica. Come risulta dal rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca 2016 dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, emerge, per esempio, che la quota sul totale della produzione scientifica italiana delle pubblicazioni su riviste eccellenti è superiore alla media mondiale. L'Italia ottiene risultati in linea con quelli dei maggiori paesi dell'Unione europea e migliori rispetto ai paesi emergenti, così detti BRIC

(Brasile, Russia, India, Cina) e a quelli asiatici. Complessivamente, l'Italia risulta caratterizzata da elevati valori di produttività, se si rapporta la produzione scientifica sia alla spesa in ricerca destinata al settore pubblico e all'istruzione terziaria, sia al numero di ricercatori attivi. Rispetto a questi ultimi, la produttività italiana risulta costante nel quadriennio 2011-2014, attestandosi sui livelli della Francia e superiore a quelli della Germania;

considerato che:

i ricercatori sono collocati a riposo a decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età, se a tale data risulta essere stato già maturato il diritto a pensione: altrimenti dovranno permanere in servizio fino al compimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia, in accordo con quanto previsto dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

risulta esclusa la possibilità di chiedere il mantenimento in servizio per un ulteriore biennio, dato che il decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n.114, ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

considerato, altresì, che:

a quanto risulta ai firmatari del presente atto d'indirizzo, mediamente tra i sessantacinque e i settantacinque anni un ricercatore universitario è nel fiore delle sue capacità intellettuali e, proprio in ragione dell'esperienza acquisita, rappresenta una preziosa fonte di competenze, conoscenza e capacità professionali. Tali capacità, accumulate in decenni di studio e attività di ricerca, risultano essere uniche nel loro genere;

a parere dei proponenti, il menzionato patrimonio di competenze, conoscenza e capacità professionali dei ricercatori prossimi alla pensione non risulta essere sostituibile, nel medio termine, attraverso un semplice meccanismo di ricambio generazionale;

valutato che:

lo studio della Hewitt Associates "Feasibility Study for a pan European Pension Fund for EU Researchers", condotto per conto della Commissione europea, nel periodo giugno 2009 - aprile 2010, rileva l'utilità sociale in ambito lavorativo di personale intellettuale in età pensionabile;

in diversi Paesi anglosassoni, la positiva applicazione di modelli alternativi di collaborazione, come ad esempio tipologie di *fellowship* non stipendiate, dimostra che i ricercatori, già in pensione, possono continuare a contribuire, a vantaggio della collettività e senza oneri aggiuntivi, sia ad attività di ricerca sia alla formazione di ricercatori più giovani;

da una ricerca del 2011 della professoressa Thody, dal titolo "Emeritus professors of an English university: how is the wisdom of the aged used?" risulta che, dopo il pensionamento, circa la metà dei professori universitari del Regno Unito continua a collaborare attivamente con le istituzioni di provenienza, sia nel campo della ricerca, sia in quello dell'insegnamento, nella maggioranza dei casi senza percepire alcuna retribuzione;

in generale, per quanto concerne il Nord America, il coinvolgimento permanente di professori e ricercatori in pensione in una vasta gamma di attività rappresenta una ben consolidata consuetudine da parte degli atenei;

risulta esemplare l'esperienza che il professor Porter ha voluto condividere attraverso il suo autobiografico articolo "Retire to Boost Research Productivity!". La continuata interazione tra il professore, il Georgia Institute of technology e gli studenti si è rivelata foriera di benefici per tutti i soggetti coinvolti. Secondo quanto descritto attraverso il menzionato articolo, il professore continua a svolgere molteplici attività di suo interesse, il Georgia Institute of technology mette a disposizione tutte le sue infrastrutture per la ricerca, dai laboratori alle banche dati, e, in tale contesto, gli studenti, così come le commissioni per la discussione delle tesi di dottorato e gli assistenti di ricerca, beneficiano del sostegno e della collaborazione del professore a molteplici livelli;

tenuto conto del fatto che:

la direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Il venticinquesimo 'considerando' della direttiva contiene l'affermazione di un importante principio generale: «Il divieto di discriminazione basata sull'età costituisce un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione e la promozione della diversità nell'occupazione»,

impegna il Governo:

1) ad adottare tutte le opportune misure per la salvaguardia del prezioso patrimonio di competenze, conoscenza e capacità professionali dei ricercatori universitari in pensione e prossimi al pensionamento, senza che da ciò derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in particolare assicurando:

a) attraverso modalità e procedure definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la creazione di un sistema per l'assegnazione di "fellow pass" a ricercatori in pensione e a ricercatori prossimi al pensionamento, al fine di garantire il diritto a partecipare e/o a continuare a partecipare, a titolo gratuito, a progetti e attività di ricerca in ambito universitario a livello nazionale;

b) la promozione di un tavolo di lavoro per un costruttivo confronto con esponenti del mondo della ricerca, al fine di studiare soluzioni alla descritta problematica che non comportino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

c) l'avvio di una approfondita attività di analisi degli esistenti modelli di *fellowship* a titolo gratuito utilizzati all'estero, in relazione alla categoria dei ricercatori universitari in pensione o prossimi al pensionamento;

2) a realizzare un coerente processo di aggiornamento e revisione della normativa di riferimento, in modo da renderla rispondente alle descritte istanze provenienti dal settore della ricerca.

(1-00695)

Interpellanze

QUAGLIARIELLO - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende che in data 26 settembre 2016, nelle ore in cui il Consiglio dei ministri rendeva nota la data della consultazione referendaria sulla riforma costituzionale, il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento inaugurava una "missione istituzionale" in Sud America;

la visita è stata di 5 giorni e ha toccato 3 Paesi (Argentina, Uruguay e Brasile) e 5 città: Buenos Aires (26 settembre), Montevideo (27 settembre), Porto Alegre (28 settembre), Brasilia (29 settembre) e San Paolo (30 settembre);

secondo le informazioni reperibili sul sito del Dipartimento per le riforme, il viaggio sarebbe stato motivato esclusivamente da incontri istituzionali;

gli unici atti di tipo formale che risulterebbero dalla visita consisterebbero in 2 protocolli d'intesa bilaterali riguardanti progetti infrastrutturali in Brasile;

considerato che, per quanto risulta all'interpellante:

sarebbero stati invece, sia sulla base del comunicato diramato dal Dipartimento per le riforme, sia secondo fonti stampa, numerosi gli impegni extra istituzionali del Ministro;

a Buenos Aires avrebbe incontrato i membri del PD della città e dei comitati per il "sì" al *referendum* costituzionale del 4 dicembre 2016 e, accompagnata dall'onorevole Ferdinando Aiello, la numerosa comunità calabrese residente in città. La sera avrebbe incontrato un migliaio di italiani al teatro Coliseo per promuovere il voto favorevole degli italiani residenti in Argentina in occasione del *referendum* costituzionale. L'evento, in cui il Ministro era accompagnato dall'ambasciatrice italiana a Buenos Aires Teresa Castaldo, sarebbe stato organizzato e pubblicizzato proprio attraverso le strutture e i canali comunicativi dell'Ambasciata e del Consolato generale, oltre che con il supporto dei patronati. Impegno che sarebbe stato ricono-

sciuto dal Ministro attraverso un ringraziamento in apertura del suo intervento;

a Montevideo l'annuncio e l'invito alla comunità italiana all'appuntamento presso la "Casa de los italianos" sarebbe stato diramato tramite il primo segretario dell'Ambasciata italiana in Uruguay, Antonio Poletti. Il Ministro sarebbe poi stato accompagnato dall'ambasciatore Gianni Piccato e dal console generale Luis Cavalieri presso la sede di "Gente d'Italia", un quotidiano molto diffuso tra gli italo-uruguaiani, ove avrebbe spiegato alla redazione e al direttore le motivazioni a sostegno del "sì" al *referendum*;

in Brasile avrebbe incontrato i comitati del "sì" a Brasilia insieme all'onorevole Fabio Porta (anche presidente del Comitato permanente degli italiani all'estero) e a San Paolo, accompagnata dall'ex senatore del PD Edoardo Pollastri. Avrebbe, inoltre, incontrato una delegazione di imprenditori e i rappresentanti di alcune associazioni di categoria;

considerato inoltre che:

l'onorevole Ferdinando Aiello, che accompagnava il ministro Boschi, in una lettera a "il Fatto Quotidiano" ha asserito di essersi recato in Argentina in questa "come in ogni altra occasione elettorale", confermando la natura propagandistica della missione;

molti quotidiani sudamericani hanno confermato l'obiettivo della visita; il quotidiano *on line* "Télam" ha titolato "La super-Ministra di Renzi cerca voti nel Paese"; il quotidiano brasiliano "Journal de Comercio" ha titolato "A Porto Alegre, ministra italiana difende il referendum", spiegando che "Lo scopo principale della visita è stato quello di difendere la riforma costituzionale proposta dal governo italiano";

considerato inoltre che giunge notizia che la medesima attenzione da parte delle strutture diplomatiche italiane sarebbe stata garantita alla visita in Sud America; tra gli altri, sarebbe stato diffuso e pubblicizzato un incontro in data 8 novembre presso la scuola italiana "Cristoforo Colombo" nella capitale argentina;

considerato che per quanto risulta all'interpellante il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua veste di segretario del PD, avrebbe inviato ai cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero) una lettera di propaganda, da ricevere in "contemporaneità cronologica" con la scheda elettorale (come riferito dal ministro Boschi), per sostenere le ragioni del "sì";

considerato infine che secondo notizie in possesso dell'interpellante da parte di alcune strutture diplomatiche sarebbe stato negato a parlamentari schierati per il "no" il supporto dato al fronte del "sì", e addirittura sarebbero state messe in atto azioni per impedire il successo delle loro iniziative. A titolo esemplificativo, si segnala il diniego del Consolato generale d'Italia a Buenos Aires a diffondere presso la comunità italiana la notizia di un incontro promosso dall'onorevole Guglielmo Vaccaro, dopo aver tenuto la condotta opposta in occasione dell'incontro con l'onorevole Amendola,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo fossero a conoscenza del programma e della natura prevalentemente extra istituzionale della missione oltreoceano del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento;

se non ritengano che fosse maggiormente adeguata la presenza di un rappresentante del Governo con delega alle infrastrutture, in occasione della firma dei protocolli d'intesa con il Brasile;

se fossero a conoscenza della partecipazione diretta degli alti funzionari e delle strutture delle rappresentanze italiane all'estero nell'organizzazione e durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere politico e propagandistico a sostegno del "sì" al *referendum* costituzionale del 4 dicembre 2016;

se non ritengano che tale supporto da parte degli ambasciatori, consoli, funzionari e impiegati delle Ambasciate sudamericane coinvolte rappresenti una grave violazione dell'articolo 98 della Costituzione che recita "I pubblici impiegati sono al servizio della Nazione" e impedisce pertanto che essi possano assumere iniziative di parte;

a quanto ammonti il costo complessivo della trasferta sudamericana del ministro Maria Elena Boschi e dei componenti della delegazione al suo seguito, che hanno partecipato a incontri riguardanti il *referendum* costituzionale del 4 dicembre e se tale onere sia a carico delle casse dello Stato, quindi dei cittadini italiani;

se siano a conoscenza delle modalità attraverso le quali il PD ha fatto pervenire agli italiani residenti all'estero la lettera di propaganda del segretario Matteo Renzi;

se non ritengano che l'utilizzo delle banche dati dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) per scopi elettorali, con qualsiasi modalità esso sia stato consumato, rappresenti un grave atto di abuso della posizione istituzionale;

se non ritengano doveroso, ai fini di garantire la correttezza della competizione elettorale, consentire, con urgenza, l'adozione di analoghe iniziative da parte dei sostenitori della posizione avversa a quella del Presidente del Consiglio dei ministri;

quali iniziative urgenti intendano adottare per ripristinare la correttezza e imparzialità nell'operato delle rappresentanze italiane all'estero;

quali misure di controllo e prevenzione intendano adottare al fine di prevenire irregolarità durante il lungo periodo di voto per corrispondenza che interessa i cittadini italiani residenti all'estero e che vede proprio nei consolati il luogo di raccolta e spedizione delle schede elettorali.

(2-00426)

Mario FERRARA, Mario MAURO, COMPAGNA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la legge n. 107 del 2015, all'art. 1, comma 121, recita «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali» ha istituito «la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado» e che per la carta è stato stabilito un «importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico»;

nel decorso anno scolastico 2015/2016 detto importo di 500 euro della carta è stato corrisposto ai docenti di ruolo, come prima erogazione, con accredito sullo stipendio di ottobre 2015, le spese sostenute dal 1° settembre 2015 essendo completamente ricomprese nella rendicontazione di fine anno scolastico;

la medesima legge, all'art. 1, comma 122, ha stabilito che: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima», ed essendo al comma 123 «autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015»;

a tutt'oggi, a distanza di quasi 13 mesi dall'entrata in vigore della legge, la carta elettronica non è stata ancora resa disponibile;

in data 12 novembre il Ministero ha pubblicato sul proprio sito *web* una notizia "Carta degli insegnanti, come e quando spendere i 500 euro per l'aggiornamento", nella quale si comunica che i 500 euro della Carta del docente «saranno assegnati attraverso un "borsellino elettronico"» e che «l'applicazione web "Carta del Docente" sarà disponibile» alla pagina *internet* del sito del Ministero «entro il 30 novembre», indirizzo al momento ancora inesistente, e che «sarà possibile spendere i 500 euro a partire dall'attivazione della Carta»;

secondo il piano per la formazione dei docenti, relativo al triennio 2016-2019 «La Carta elettronica del docente è una misura strutturale con carattere di continuità, cui sono state destinate risorse finanziarie pari a 387 milioni di euro per ogni anno, a partire dal 2015»;

già dal 1° settembre 2016, nel più totale silenzio da parte del Ministero in ordine all'erogazione della carta, moltissimi docenti si sono visti costretti a sostenere spese per l'iscrizione e la frequenza di percorsi di formazione, tra quelli elencati all'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, accollandosene totalmente i costi,

si chiede di sapere:

quale "carattere di continuità" venga attribuito alla disposizione di legge relativa alla carta;

se la misura, avviata nel 2015/2016, sia pure con modalità di erogazione temporanea, venga, a posteriori, sospesa di fatto per almeno 3 mesi, in un periodo dell'anno, quello iniziale, nel quale sono necessariamente avviate e definite la maggior parte delle iniziative di formazione (corsi presso associazioni ed enti accreditati riconosciuti dal Ministero, iscrizione a percorsi universitari, acquisto di libri, eccetera);

se il Ministro in indirizzo non ritenga che definire ora, in palese violazione di quanto disposto nel citato comma 122, le modalità di erogazione delle agevolazioni e dei benefici della carta del docente non costituisca una misura tardiva ed una macroscopica inadempienza istituzionale, soprattutto laddove si rinvia l'utilizzo della quota annuale di 500 euro all'attivazione della carta stessa e ad una data, peraltro, non ancora definita da alcun documento ufficiale;

se non intenda provvedere all'individuazione di modalità transitorie atte a consentire, nell'anno scolastico 2016/2017, a quanti hanno anticipato spese certificabili rientranti negli acquisti consentiti dal citato comma 121, il recupero delle relative somme, al fine di ripristinare l'elementare certezza del diritto e la fiducia nelle istituzioni, nonché sostenere, davvero, l'iniziativa libera dei docenti di curare la propria formazione.

(2-00427)

Interrogazioni

MATTESINI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze -*

(3-03289)

(Già 4-04004)

DE PETRIS - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale -* Premesso che:

sono 4.023.000 gli italiani residenti all'estero, iscritti all'apposita anagrafe, che hanno diritto di voto;

negli ultimi mesi, numerosi esponenti del Governo Renzi, tra cui la Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, si sono recati fuori dall'Italia al fine di condurre la campagna per l'appuntamento referendario del 4 dicembre 2016, avente per oggetto la riforma costituzionale portata avanti dal Governo stesso. Segnale che il voto dei residenti all'estero ha destato l'attenta attenzione della maggioranza;

a dimostrazione di tale interesse vi è la lettera inviata dal Presidente del Consiglio dei ministri agli italiani elettori all'estero, nella quale, oltre a vedere il primo ministro fotografato in prima pagina in compagnia numerosi *leader* mondiali, vengono fornite indicazioni per il voto e nel merito del voto, invitando i cittadini a porre la croce sul segno "si";

oltre a domandarsi lecitamente con quali fondi il Governo abbia provveduto all'invio di tale lettera, ulteriori perplessità sorgono circa la tempistica dell'arrivo della corrispondenza. Sarebbe infatti altamente inopportuno a parere dell'interrogante che la lettera giungesse agli elettori insieme ai plichi necessari al voto, venendosi a costituire una grave manipolazione del ruolo istituzionale del Governo con fini propagandistici. Appare in tal senso allarmante che la ministra Boschi si sia limitata a dichiarare che la lettera arriverà contemporaneamente, ma non insieme, ai plichi;

l'intero sistema del voto estero risulta colpito da gravi criticità, come segnalato in un articolo apparso sulla stampa nazionale ("il Fatto Quotidiano", «Il documento del Governo: "Il voto all'estero è truccato"», dell'11 novembre 2016). Nell'articolo viene riportato un documento riservato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel quale l'ambasciatrice Cristina Ravaglia, attuale direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, segnala un sistema "totalmente inadeguato, se non contrario ai fondamentali principi costituzionali che sanciscono che il voto sia personale, segreto e libero";

nel documento si legge, altresì, come la direttrice Ravaglia si senta in obbligo di richiamare l'attenzione su modalità di attuazione che si sono sinora dimostrate tali da mettere a rischio l'ordinato svolgimento del voto. In particolare, segnala come "quello per corrispondenza è soggetto, come evidente, a una serie di variabili e incertezze (quali l'affidamento ai sistemi postali locali, il pericolo di furti, incette, pressioni, compravendite, sostituzione del votante, ma non solo)";

nell'articolo vengono inoltre riportati alcuni dati circa una sproporzionata presenza di schede nulle nell'ultima tornata referendaria inerente alle trivellazioni: 8,6 per cento contro lo 0,68 per cento sul suolo nazionale;

si ricorda, tra l'altro, come il Governo abbia provveduto a posticipare di un mese la scadenza per divenire elettori temporanei all'estero, nei confronti dei cittadini aventi diritto, ad oggi circa 31.462, che si sono allontanati per motivi di studio, lavoro o salute,

si chiede di sapere:

se le risorse con cui si è proceduto alla stampa e all'invio delle lettere per gli italiani all'estero siano in qualche modo riconducibili a spese del bilancio pubblico;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non reputi inopportuno utilizzare il suo ruolo istituzionale per assicurarsi che i plichi ufficiali necessari al voto siano, nella pratica, accompagnati da una lettera con cui il Presidente

stesso invita con toni propagandistici gli elettori esteri a votare per la vittoria del "sì" al *referendum* del 4 dicembre 2016;

se in particolare non reputi che l'invio di una lettera con una precisa indicazione di voto da parte di una della massime cariche istituzionali del nostro ordinamento non costituisca un'indebita pressione, che lede il principio costituzionale, di cui all'articolo 48 della Carta, che impone che il voto sia "personale, libero e segreto";

se risultino confermate le segnalazioni del direttore generale per gli italiani all'estero circa i rischi inerenti al voto;

quali garanzie di controllo della regolarità nello svolgimento delle elezioni estere intenda mettere in atto il Governo, al fine di garantire la correttezza delle operazioni di voto e la corretta conservazione dei plichi, per evitare possibili manipolazioni del loro contenuto all'interno dei consolati, in particolar modo per ciò che concerne il materiale riconsegnato per l'impossibilità di reperire il destinatario o altra motivazione.

(3-03290)

SACCONI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

in data 10 gennaio 2014 è stato siglato l'accordo interconfederale tra CGIL, CISL, UIL e Confindustria in merito al testo unico sulla rappresentanza, che recepisce e dà attuazione ai contenuti dell'accordo siglato il 28 giugno 2011 e del protocollo d'intesa siglato il 31 maggio 2013 sul quale è stato audito l'ex presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua, in 11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato il 19 settembre 2013;

sulla base dell'accordo, per la misura e la certificazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie, ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria, si assumono i dati associativi (deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori) e i dati elettorali ottenuti (voti espressi) in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie;

il numero delle deleghe viene rilevato tramite un'apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens) dall'INPS che elabora annualmente i dati raccolti e, per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro, aggrega il dato relativo alle deleghe raccolte da ciascuna organizzazione sindacale di categoria relativamente al periodo gennaio-dicembre di ogni anno;

i dati raccolti dall'INPS vengono trasmessi al CNEL che li pondera con i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle rappresentanze sindacali unitarie da rinnovare ogni 3 anni,

si chiede di sapere quale sia lo stato di rilevazione degli eletti nelle rappresentanze sindacali unitarie attraverso le direzioni territoriali del lavoro, affinché sia possibile pervenire quanto prima alla ponderazione del grado di rappresentatività delle diverse organizzazioni nei diversi settori.

(3-03292)

MALAN - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

l'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, prevede che «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;

in data 23 settembre 2015, una coppia di attivisti di "ProVita", associazione *onlus* che persegue finalità di solidarietà sociale in difesa della vita, si recavano ad un incontro aperitivo organizzato dall'associazione "Prepara", in località riservata per motivi di *privacy* a Milano, pubblicizzato come occasione di approfondimento della "gestazione per altri";

in realtà, come testimoniato dai due attivisti anche con registrazioni, in quell'occasione avveniva una promozione delle pratiche di "maternità surrogata" e commercializzazione dei relativi servizi, con l'indicazione dei prezzi dei gameti femminili, per la selezione della gestante e per le analisi di salute sugli embrioni e sul feto, oltre a quelli per provvigioni di agenzia e avvocati;

in data 6 ottobre 2015, i fatti venivano denunciati con esposto alla Procura della Repubblica di Milano da Antonio Brandi, presidente di "ProVita" *onlus*;

è difficile ipotizzare una più aperta violazione del citato art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004; il fatto che alcune fasi della "produzione" avvengano all'estero non cambia certo la natura di commercializzazione di gameti e di surrogazione di maternità nell'attività descritta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti illustrati e se non ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi per verificare il corretto funzionamento del citato ufficio giudiziario, in merito a quella che all'interrogante pare un'evidente inerzia rispetto alle notizie di reato ampiamente documentate.

(3-03293)

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MARTON, SANTANGELO, BOTTICI, DONNO, MORONESE, SCIBONA, BERTOROTTA, CASTALDI, PUGLIA, PAGLINI, AIROLA, LUCIDI, SERRA, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, COTTI, MANGILI, GAETTI, GIARRUSSO - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno* - Premesso che:

in occasione della consultazione referendaria del 4 dicembre 2016 sulle riforme costituzionali, sono chiamati ad esprimere il voto, tra gli altri, oltre 4.300.000 cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);

a questi si aggiungono i 31.462 cittadini italiani dimoranti all'estero che, nel periodo temporale consentito, hanno esercitato l'opzione per il voto, ai sensi dell'articolo 4-*bis* della legge n. 459 del 2001. Tale voto avviene per corrispondenza;

in un articolo pubblicato l'11 novembre 2016 sul sito *web* de " il Fatto Quotidiano", viene riportato il contenuto di un documento riservato che l'ambasciatrice Cristina Ravaglia, attuale direttore generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, "all'indomani delle elezioni Politiche del 2013" avrebbe portato a conoscenza del Ministro *pro tempore* Giulio Terzi di Sant'Agata, nonché della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei sottosegretari all'epoca in carica Staffan de Mistura e Marta Dassù, in cui si denunciavano, in materia di voto degli italiani all'estero, "gli effetti potenzialmente distorsivi dell'impianto vigente";

nella comunicazione l'ambasciatrice Ravaglia affermerebbe: "Come principale responsabile delle operazioni elettorali all'estero, mi corre l'obbligo di richiamare l'attenzione - nel superiore interesse dello Stato e della tutela di un diritto fondamentale - su modalità di attuazione che, ancora una volta, si sono dimostrate, alla prova dei fatti, tali da mettere a rischio gli imponenti sforzi messi in atto per assicurare un ordinato svolgimento del voto", aggiungendo inoltre che: "Quello per corrispondenza è soggetto, come evidente, a una serie di variabili e incertezze (quali l'affidamento ai sistemi postali locali, il pericolo di furti, incette, pressioni, compravendite, sostituzione del votante, ma non solo)";

nell'articolo viene inoltre fatto riferimento anche all'affluenza ridotta (32 per cento) e all'elevata quantità di schede nulle (10 per cento), circostanza che si sarebbe di fatto riproposta in occasione del *referendum* del 17 aprile 2016 sull'estrazione degli idrocarburi in mare, quando a fronte di 779.548 italiani votanti all'estero, si registrò l'8,6 per cento di schede nulle contro lo 0,68 in Italia;

talune delle procedure relative il voto per corrispondenza sono condotte da fornitori di servizi esterni (vettori aerei, tipografie, servizi postali, personale interinale, eventuali servizi di sorveglianza, eccetera);

risulta agli interroganti che, ad oggi, molti cittadini italiani residenti all'estero lamenterebbero il mancato ricevimento del plico elettorale. Tra le numerosissime segnalazioni pervenute, si evidenzia quella che un connazionale ha rivolto alla segreteria del consolato d'Italia in Marocco a Casablanca con *e-mail* del 10 novembre 2016, nella quale si fa presente che nessun residente a Marrakech avrebbe ricevuto a quella data le schede elettorali,

si chiede di sapere:

se risponda al vero la circostanza, riportata da "il Fatto Quotidiano", secondo la quale la relazione dell'ambasciatrice Ravaglia e i relativi suggerimenti, volti a tutelare i diritti sanciti dall'articolo 48 della Costituzione, per cui il voto è personale ed eguale, libero e segreto, siano stati di fatto ignorati dall'istituzione competente;

secondo quali modalità e con quali garanzie, in occasione del *referendum* del 4 dicembre 2016, la rete diplomatico-consolare potrà verificare la rispondenza quantitativa e qualitativa del materiale elettorale stampato a quanto ordinato, nonché il rispetto da parte delle imprese della non divulgazione a terzi dei *facsimile* e della non accettazione di incarichi di stampa del medesimo materiale per nessun altro;

quali strumenti siano stati messi a disposizione della rete delle sedi estere, al fine di evitare la mancata consegna del materiale elettorale, e quali accordi siano stati presi circa le modalità di consegna in sicurezza all'ufficio consolare delle buste restituite dagli elettori, di modo da comprimere al massimo i tempi di giacenza;

quali strumenti intendano porre in essere, affinché il materiale residuo venga rigorosamente contabilizzato e conservato in sicurezza, così come le buste pervenute dagli elettori, assicurando una continua catena di conservazione e controllo;

se intendano fornire un'indicazione trasparente, chiara e completa circa i dati relativi al voto degli Italiani all'estero, riferendo in particolare la data di spedizione delle schede elettorali e quella di consegna, nonché il numero esatto tanto delle schede consegnate quanto di quelle non consegnate, non ritirate o smarrite, e le relative motivazioni.

(3-03294)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

GASPARRI - *Al Ministro della difesa* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

nei giorni scorsi il delegato del Cocer dell'Arma dei Carabinieri, Vincenzo Romeo, ha pubblicato sul sito *internet* "pianetacobar" e sul proprio profilo "Facebook" un invito lungamente motivato a votare "sì" al *referendum* costituzionale, che si svolgerà il 4 dicembre 2016, subordinando alla vittoria del sì l'attuazione di una serie di riforme che le forze armate e le forze di polizia stanno aspettando da molti anni;

l'articolo 52 del disegno di legge AC 4127-*bis* recante "Legge di bilancio 2017", al comma 2, prevede l'istituzione di un fondo per finanziare in particolare: la contrattazione collettiva entro la pubblica amministrazione; nuove assunzioni presso le amministrazioni dello Stato; l'attribuzione di risorse al personale dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle forze armate;

le risorse stanziare ivi previste sono a giudizio dell'interrogante insufficienti, come già denunciato dai Gruppi parlamentari di Forza Italia, con gli atti di indirizzo presentati dall'interrogante e dall'on. Elio Vito, nei quali

sono stati chiesti mezzi adeguati per il rinnovo dei contratti, il riordino delle carriere, le assunzioni nelle forze di polizia;

in particolare, l'8 novembre 2016, a conclusione della discussione di atti d'indirizzo sul rinnovo dei contratti delle forze di polizia, l'Assemblea del Senato ha approvato una mozione di Forza Italia, 1-00623, illustrata dall'interrogante, con la quale si impegna il Governo ad avviare trattative per il rinnovo dei contratti dei comparti dei Vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e delle forze armate;

il Gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera ha presentato, nell'ambito del citato disegno di legge di bilancio, una serie di emendamenti per incrementare le cifre disposte;

considerato che:

con la sentenza n. 178 del 2015, la Corte costituzionale ha dato impulso allo "sblocco" della contrattazione collettiva, caducando il "blocco" della contrattazione collettiva e il "congelamento" dei trattamenti retributivi (disposti nel 2010 e successivamente prorogati) per illegittimità sopravvenuta, con effetto dalla pubblicazione della sentenza (dunque non retroattivo, rimanendo così salvi gli effetti economici fino a quel momento della normativa travolta);

oggetto della censura della Corte costituzionale è stato il protrarsi della misura di contenimento della spesa pubblica, eccessivamente prolungato nel tempo da rendere evidente la violazione della libertà sindacale, sancita dall'articolo 39, primo comma, della Costituzione;

secondo la Corte, infatti, "Il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica altera la dinamica negoziale in un settore che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale", coinvolgente "una complessa trama di valori costituzionali (artt. 2, 3, 36, 39 e 97 della Costituzione)". Non la sospensione in sé, ma il suo tramutarsi in misura strutturale ha segnato lo sconfinamento "in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, della Costituzione), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del decreto legislativo n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all'interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Costituzione)";

giova evidenziare, con assoluta fermezza, che non ci può essere relazione fra il voto referendario e l'attuazione di tali riforme tra le quali anche il rinnovo del contratto di lavoro di categoria, disposto anche dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 178 del 2015;

la pubblicazione da parte del signor Romeo delle citate notizie sul sito, sebbene successivamente rimosse dalla rete, configura una palese violazione dell'art. 1483 (Esercizio delle libertà in ambito politico) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", che, ai commi 1 e 2, testualmente, recita: "Le Forze armate devono in

ogni circostanza mantenersi al di fuori dalle competizioni politiche. Ai militari che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1350, è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative",

si chiede di sapere, posto che le votazioni per il *referendum* si svolgeranno il 4 dicembre, quali provvedimenti immediati di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare nei confronti di Vincenzo Romeo.

(3-03291)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CENTINAIO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

nei giorni scorsi, dall'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo, è stata inviata una circolare ai dirigenti scolastici degli istituti della provincia di Pescara, con la quale si invitava a raccogliere adesioni di studenti e professori per partecipare ad un evento che il Presidente del Consiglio dei ministri doveva tenere il 10 novembre 2016 a Pescara, nell'ambito del Festival delle letterature, raccomandando la massima diffusione dell'invito;

l'evento consisteva in un'intervista pubblica al *premier* da parte di Luca Sofri al teatro "Circus", ma poiché l'orario era extrascolastico, le ore 18, e un invito avrebbe potuto non bastare a mobilitare studenti e insegnanti, nella circolare sulla «manifestazione che rappresenta un contesto culturale attivo di scambi di idee e conoscenza» e per la quale si sarebbe voluta «una loro ampia partecipazione», si comunicava che «in considerazione dell'impegno in orario extracurricolare ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di presenza», che sarebbe servita come credito scolastico;

più che un invito, sembra, secondo l'interrogante, una vera e propria precettazione, tesi avvalorata dal fatto che ai partecipanti sarebbe stato rilasciato appunto un attestato di presenza;

l'istituto tecnico "Tino Acerbo" di Pescara ha messo l'invito nella bacheca *on line* della scuola, scatenando le proteste di molti genitori, e solo per questo se ne è avuta contezza;

appare molto grave, ad avviso dell'interrogante, che il Presidente del Consiglio dei ministri per carpire il consenso, in vista del *referendum* del 4 dicembre sulla riforma costituzionale, utilizzi strutture pubbliche coinvolgendo indebitamente professori e alunni, promettendo per di più crediti formativi aggiuntivi;

la richiesta dell'Ufficio scolastico regionale alle scuole ricorda, secondo l'interrogante, iniziative di regime, di antica memoria, tipiche del Ministero della cultura popolare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza della circolare;

se ci siano state delle pressioni governative sugli uffici scolastici per organizzare l'iniziativa;

di chi sia la responsabilità di questa circolare e a che titolo sia stata diramata;

quale valore formale avrà l'attestato di presenza che verrà rilasciato e quale soggetto giuridico rilascerà tale attestato.

(4-06643)

CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

L'Aquilana Società Multiservizi (ASM) SpA, con sede a L'Aquila, è una società a totale partecipazione pubblica del Comune de L'Aquila, che si occupa di diverse attività, tra le quali la progettazione, realizzazione, gestione ed erogazione dei servizi inerenti al sistema integrato dei rifiuti, autotrasporto di rifiuti, pulizia, bonifica, risanamento e recupero di aree pubbliche, gestione del verde pubblico, diserbamento, pulizia delle caditoie stradali, gestione e realizzazione di impianti trattamento rifiuti;

l'amministratore unico viene nominato dal Comune de L'Aquila; tale carica è stata ricoperta dal 18 aprile 2014 al marzo del 2016 dal dottor Rinaldo Tordera;

con delibera di Giunta regionale n. 394/P del 27 maggio 2013 il Comune de L'Aquila ha ottenuto un finanziamento regionale di 1.957.142,86 euro, di cui 1.370.000 euro a carico della Regione Abruzzo e la restante parte a carico del Comune, e un cofinanziamento di 587.142,86 euro così come richiamato nella delibera di Giunta comunale n. 467 del 28 ottobre 2014;

in data 24 giugno 2013 l'ASM SpA, con atto n. 02/2013 del dirigente del settore Ambiente ed urbanistica della Provincia de L'Aquila, ottiene l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di selezione e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani secchi provenienti dalla raccolta differenziata;

tale impianto, rappresentante il primo nella storia della città de L'Aquila, una volta in funzione, permetterà una rilevante riduzione delle tariffe della TARI (tassa rifiuti), recentemente aumentate del 20 per cento circa;

all'azienda ASM SpA si applicano le disposizioni del codice dei contratti, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 abrogato dall'art. 217, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 50 del 2016, a decorrere dal 19 aprile 2016, per cui avrebbe dovuto pubblicare l'avviso di gara, nella sezione

"Trasparenza" del proprio sito, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ivi ricomprese tutte le determinazioni che la stessa assume;

considerato che:

la nomina del dottor Rinaldo Tordera, dimissionario dalla ASM SpA, nel ruolo direttore generale della ASL 01 L'Aquila-Avezzano-Sulmona ha avuto una dinamica, a parere degli interroganti, piuttosto altalenante. Nell'elenco predisposto dalla Regione Abruzzo per i direttori generali delle ASL sono risultati ben 127 idonei, ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, tra i quali non era presente il dottor Rinaldo Tordera, che aveva aderito all'elenco iniziale della Regione Lombardia;

la Regione Abruzzo, anche sulla base di un parere espresso da consulente esterno che recita "Da tale angolo prospettico, detta formula, infatti pare avere una valenza e un significato di tipo puramente diacronico e non sincronico", è andata ad attingere nell'elenco della Regione Lombardia la scelta del direttore generale, non considerando quelli nella graduatoria specifica della stessa Regione Abruzzo;

dal *curriculum* di Rinaldo Tordera, presente sul sito *internet* della ASL 01 L'Aquila-Avezzano-Sulmona, si apprende che lo stesso non avrebbe ricoperto il ruolo di dirigente pubblico per 5 anni, così come previsto dalla normativa in materia; pertanto, per superare l'impedimento alla sua nomina è stato predisposto l'affiancamento con un altro ex *manager* della medesima ASL;

uno dei primi atti ufficiali posti in essere dal direttore generale della ASL 01 Rinaldo Tordera è stato quello di "riconsiderare una convenzione" riguardante la moglie del sindaco de L'Aquila, dottor Massimo Cialente;

nella gestione della ASM SpA il dottor Tordera si sarebbe tra l'altro distinto per comportamenti a parere degli interroganti discriminatori nei confronti di alcuni dipendenti, che avevano criticato la sua gestione ed in particolare alcuni affidamenti da lui effettuati; comportamenti che avrebbero comportato un progressivo ed inesorabile ridimensionamento delle loro funzioni aziendali precedentemente assegnate. In particolare, per un dipendente, le mansioni sarebbero state revocate senza giustificazione alcuna con contestuale assegnazione *tout court* ad altro dipendente, assunto inizialmente con la qualifica di operatore ecologico, in netto contrasto con quanto previsto dal codice etico della ASM SpA (capitolo 6);

l'attuale amministratore unico, avvocato Francesco Rosettini, ha espressamente dichiarato continuità amministrativa all'ex amministratore unico dottor Rinaldo Tordera e, con decisione n. 18 del 23 maggio 2016, ha assegnato l'incarico di responsabile prevenzione corruzione e trasparenza all'attuale responsabile unico del procedimento per la gara relativa alla realizzazione di un impianto di selezione e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani secchi provenienti dalla raccolta differenziata;

l'ASM SpA ha provveduto, per la realizzazione di un impianto di selezione e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani secchi provenienti dalla raccolta differenziata, alla pubblicazione di un bando di gara, dal quale sono emerse alcune perplessità, quali: la mancata indicazione della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale europea, la mancata indicazione della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e la mancata indicazione delle penali per la tardiva realizzazione dell'impianto;

l'assegnazione dei lavori per l'impianto è stato definito solo l'8 giugno 2016, contrariamente alle previsioni iniziali e senza evidenza della composizione della commissione esaminatrice e delle rispettive esperienze e competenze documentate inerenti alla selezione delle ditte per tali particolari attività; il tutto, senza avere nessuna interfaccia con il progettista dell'impianto;

risulta agli interroganti l'esistenza di un progetto, redatto da un tecnico interno all'azienda e da cui sarebbe scaturita l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, completamente ignorato in sede di prosecuzione degli atti per la realizzazione dell'affidamento;

considerato inoltre che:

all'esito della gara, con atto dell'8 giugno 2016, l'ASM SpA avrebbe assegnato i lavori di realizzazione dell'impianto di selezione e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani secchi provenienti dalla raccolta differenziata ad una costituendo RTI (raggruppamento temporaneo di imprese) SO.GE.RI. Srl e A.T.P. Srl;

da una visura camerale risulterebbe che dopo l'assegnazione dei predetti lavori, la rappresentanza legale della SO.GE.RI. Srl sarebbe stata modificata, generando dubbi rispetto a quali documenti di proprietà la commissione di gara avrebbe visionato stante anche il fatto che la composizione societaria di una delle imprese del costituendo RTI risulterebbe coinvolta nell'indagine denominata "Mafia capitale", attraverso il suo amministratore Riccardo Mancini;

la gerarchia azionaria della SO.GE.RI. Srl viene così descritta dalla stampa: "La società è infatti di proprietà di un'altra azienda, la Treerre spa di cui la Fiorani è l'azionista di minoranza con il 40% del capitale. La maggioranza (il restante 60%) è invece nelle mani della Emis spa, un'azienda sconosciuta alle cronache ma preziosa per Riccardo Mancini che ne controlla il 99% (319.900 euro di capitale sui 320mila totali). Come insegna il gioco delle scatole cinesi, la gerarchia azionaria della Emis conduce fino alla SO.GE.RI, la società aggiudicatrice dell'appalto, che Mancini controlla per intermezzo delle altre aziende che fanno da filtro", come si legge su un articolo di "la Repubblica" del 27 gennaio 2013,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non intendano attivarsi presso gli enti coinvolti affinché siano rimosse e perseguite tutte le eventuali violazioni normative e le condizioni

che non garantiscono la regolarità negli appalti pubblici e sia verificata la validità degli atti della gara relativa all'affidamento della realizzazione di un impianto di selezione e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani secchi provenienti dalla raccolta differenziata.

(4-06644)

ENDRIZZI, MORRA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -
Premesso che:

Banca popolare di Bari (BPBari) è un'impresa posta a capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, rappresenta il primo gruppo creditizio autonomo del Mezzogiorno, di cui fanno parte, tra le altre, Cassa di risparmio di Orvieto, Banca Tercas e Banca Caripe. BPBari è presente in 13 regioni e conta circa 400 sportelli, oltre 3.200 dipendenti e più di 68.000 soci; inoltre, risulta essere fra le 10 maggiori banche popolari italiane;

in data 2 giugno 2016 il sito *web* del settimanale "l'Espresso" pubblicava un'inchiesta sul suddetto istituto bancario, dal titolo "Banca nostra che comandi a Bari", riportando che per BPBari "A fine aprile è arrivato il taglio del valore delle azioni: da 9,53 a 7,5 euro, con una perdita secca del 21 per cento in un solo colpo";

l'inchiesta porta alla luce i bilanci della banca e mette in risalto come l'anno nero degli azionisti non sia coinciso con le difficoltà della famiglia del presidente di BPBari, Jacobini, segnalando che, "nell'anno nero della Popolare di Bari, tutti i manager di punta hanno visto aumentare il loro stipendio, a cominciare dal presidente Marco Jacobini, che ha guadagnato 700 mila euro, 50mila in più del 2014";

BPBari ha rilevato attività, passività e rapporti di clientela della Banca popolare delle province calabre (Bppc), posta in liquidazione coatta amministrativa dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia. A renderlo noto, con un comunicato, è stato lo stesso istituto pugliese; in esso si afferma che verrà assicurata la tutela di tutti i creditori della banca precisando che "Gli sportelli della Bppc resteranno aperti regolarmente da domani e potranno essere svolte tutte le operazioni bancarie, senza variazioni ma sotto la responsabilità della BPBari. Bppc è finita in liquidazione a seguito di una difficile situazione economica e di perdite";

grazie all'importante vendita di obbligazioni, il numero dei soci della BPBari è cresciuto in maniera esponenziale, infatti soltanto 6 anni fa il capitale sociale della Banca era suddiviso fra i suoi 50.000 soci, successivamente saliti agli attuali 70.000. Come evidenziato nel citato servizio-inchiesta de "l'Espresso", le azioni della BPBari non sono quotate in borsa, e quindi chi vuole vendere le azioni acquistate deve attenersi, di anno in anno, alla valutazione degli amministratori poi sottoposta alla decisione finale dell'assemblea dei soci, utilizzando pertanto lo stesso sistema che ha già dato pessimi risultati nelle recenti crisi bancarie, che hanno coinvolto Veneto Banca e la Banca popolare di Vicenza;

nel 2015 per far fronte alle richieste dei soci della BPBari, l'istituto ha ricomprato azioni proprie dai soci per un valore di circa 15 milioni di euro. Nonostante le rassicurazioni del *management*, lo scorso 18 marzo 2016 in una sola giornata sono passate di mano oltre 2 milioni di azioni. Un risultato inaspettato e mai verificatosi in precedenza, quando il "mercatino" interno della compravendita di azioni era stato aperto soltanto 5 volte con scambi ridotti di poche decine migliaia di azioni;

alla fine di marzo 2016, come segnalato da "l'Espresso" nell'articolo menzionato, la banca presieduta da Jacobini ha approvato "il bilancio peggiore della sua storia: 475 milioni di perdite, ridotti a 297 milioni grazie ad alcune partite fiscali positive (e una tantum) per 177 milioni. Il vistoso peggioramento rispetto al 2014, che si era chiuso con 24 milioni di profitti, è dovuto in parte (271 milioni) alle rettifiche sui valori di alcune attività in bilancio";

il citato articolo giornalistico porta ad esempio "la quota di controllo della Cassa di Orvieto e una rete di filiali comprate a peso d'oro alcuni anni fa e oggi molto svalutate alla luce di una situazione di mercato ben più complicata". Anche nel portafoglio crediti della banca barese sarebbero state fatte "grandi pulizie", e gli accantonamenti sui prestiti a rischio, rispetto al 2014, sarebbero più che raddoppiati arrivando a 264 milioni di euro;

BPBari ha da alcune settimane lanciato uno *spot* sui principali *network* televisivi e radiofonici nazionali, volto a descrivere qualità importanti della realtà creditizia barese come la passione, l'affidabilità, la determinazione, la capacità di innovare,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che Banca d'Italia, anche alla luce dei citati fatti riportati dalla stampa, abbia effettuato verifiche o accertamenti circa lo stato di Banca popolare di Bari e dell'imminente trasformazione della stessa in società per azioni;

quali iniziative, nel rispetto dell'indipendenza e dell'autonomia della Banca centrale, intenda assumere al fine di garantire ai risparmiatori, azionisti ed obbligazionisti dell'istituto barese trasparenza e correttezza nello svolgimento dell'operazione descritta.

(4-06645)

SIMEONI, VACCIANO, DE PIETRO, MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, FUCSIA - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'interno e della salute* - Premesso che:

come si è avuto modo di apprendere da plurime notizie di stampa, la scalinata di Trinità dei monti di Roma, recentemente riaperta a seguito di lavori di restauro ad opera di privati, conclusisi nel mese di settembre 2016, è stata nuovamente teatro di episodi di degrado e sporcizia ad opera di cittadi-

ni, turisti e visitatori, in spregio del rispetto nei confronti di un monumento storico di rilevanza internazionale;

il personale addetto al controllo e alla vigilanza del luogo appare essere numericamente estremamente esiguo, sia in ragione dell'estensione della scalinata sia in funzione della sua logistica;

la mancata predisposizione di cartelli informativi, di adeguata dimensione e visibilità, atti a rendere edotti i visitatori in merito ai comportamenti consentiti, nonché al quadro sanzionatorio previsto a carico di chi deturpa e imbratta monumenti pubblici, costituisce un ulteriore elemento a sfavore per una corretta azione deterrente e per consentire la conservazione del monumento;

considerato che:

quanto occorso presso Trinità dei monti non costituisce un caso isolato: invero, sono numerosi gli episodi di deturpamento e vandalismo che si sono verificati nel corso del tempo e in diversi punti storici della capitale. Basti pensare che proprio l'area che interessa piazza di Spagna e Trinità dei monti si è già resa, in passato, teatro di gravissimi atti vandalici permanenti, allorché alcuni sostenitori di una squadra di calcio in visita in occasione di una partita internazionale hanno lesionato profondamente la fontana del Bernini, meglio conosciuta come "la Barcaccia";

piazza di Spagna, per l'unicità del suo patrimonio artistico, testimonianza tangibile delle correnti artistiche che si sono succedute dall'epoca romana in poi, rappresenta uno snodo cruciale per lo sviluppo turistico della città con le sue migliaia di turisti all'anno e pertanto, come gli altri innumerevoli luoghi di interesse della capitale, necessita di tutte le accortezze e i controlli necessari perché ne sia assicurata la fruibilità, senza la pressoché perpetua presenza di decine di persone che utilizzano i gradini della scalinata come luogo di bivacco;

il quotidiano abbandono di scarti alimentari, carta straccia e altri residui e detriti, oltre a configurare una condizione di degrado, solleva l'eventualità che si manifestino problematiche afferenti all'igiene pubblica, e rende insicuro e pericoloso l'utilizzo delle gradinate;

ancora, nella notte tra il 12 e il 13 novembre 2016, è stata presa di mira la celebre statua sita in Piazza della Minerva: all'elefantino capolavoro del Bernini è stata, infatti, divelta una delle zanne, oltre ad altre lesioni prossime alla parte danneggiata. Un ennesimo atto di vandalismo che, al pari di quanto occorso alla "Barcaccia", rappresenta un danno irreversibile ad un altro dei monumenti più significativi della città, che vertono in uno stato di totale abbandono, alla mercé di balordi e facinorosi;

considerato inoltre che il codice penale, ed in particolare gli articoli 635 e 639, statuisce che chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici sia tenuto al

ripristino dell'opera alle condizioni *ex ante*, e commina altresì considerevoli pene pecuniarie e detentive laddove si dovessero presentare situazioni di recidiva ovvero di rifiuto ad adempiere ai dettami di legge,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano attivarsi presso i competenti organi territoriali, affinché sia predisposto un adeguato servizio di vigilanza dei principali monumenti della capitale, prevedendo l'eventualità che siano rafforzate le misure sanzionatorie a carico di chi danneggia o deturpa monumenti di rilevanza artistica e culturale;

se il Ministro della salute non intenda attivarsi presso le competenti ASL, affinché sia rilevato l'impatto sull'igiene pubblica dei comportamenti denunciati;

se il Ministro dell'interno non intenda provvedere a incrementare il numero degli agenti impiegati in compiti di sorveglianza e controllo del centro storico e in prossimità dei maggiori monumenti cittadini.

(4-06646)

TOSATO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

alcuni giorni fa a Santo Stefano di Zimella (Verona), si è verificato un gravissimo episodio a danno di una donna di 39 anni che è stata aggredita e molestata sessualmente da un immigrato di 18 anni, originario del Gambia, ospitato per decisione della Prefettura nel paese assieme ad altri connazionali dallo scorso mese di luglio 2016;

in particolare, pare che verso le ore 19 la donna stesse facendo *jogging*, come ogni sera, nelle vie del centro, nel quartiere che circonda il municipio, quando, raggiunta improvvisamente alle spalle dal giovane gambiano, è stata ripetutamente ed insistentemente molestata sessualmente dallo stesso;

per fortuna la donna, benché spaventata, ha reagito prontamente ed è riuscita a liberarsi con le forze che le rimanevano dalla presa del giovane e, poi, a fuggire, nonostante il molestatore non le desse comunque tregua, fino a raggiungere il cancello di casa e mettersi in salvo;

la donna, dopo essersi ripresa dallo *shock* e anche nel timore che nel mirino del molestatore gambiano potessero finire altre donne, ha segnalato l'episodio ai Carabinieri di Cologna che questa settimana sono riusciti, infine, ad identificare l'aggressore;

grazie, dunque, alle indagini da parte degli agenti del luogotenente Fabrizio di Donato e al riconoscimento fotografico effettuato dalla donna, il gambiano è stato ora identificato e denunciato per tentata violenza sessuale;

considerato che:

il gambiano, autore della tentata violenza sessuale ai danni della donna, era giunto a Santo Stefano di Zimella nel luglio scorso e, sempre per

decisione della Prefettura, era stato alloggiato insieme ad altri connazionali in alcuni appartamenti di via Venaglia;

già allora la decisione della Prefettura aveva suscitato le vivaci e legittime proteste del sindaco Alessia Segantini, peraltro rimasta all'oscuro dell'arrivo degli immigrati fino a poche ore prima del loro collocamento nel proprio comune;

il gravissimo episodio verificatosi a Santo Stefano di Zimella, sia per il reato contestato sia per l'orario e le modalità con cui la donna è stata aggredita e molestata, suscita notevole preoccupazione anche per le evidenti implicazioni di ordine pubblico e sicurezza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato, riferito anche dalla stampa, in merito ai fatti accaduti a Santo Stefano di Zimella;

quali provvedimenti siano stati adottati, anche da parte dell'autorità giudiziaria, nei confronti dell'immigrato diciottenne di nazionalità gambiana ospitato presso il centro di accoglienza sito in via Venaglia;

se sia stata disposta l'immediata revoca delle misure di accoglienza del diciottenne gambiano, dove lo stesso oggi sia trattenuto e se si stia procedendo alla sua immediata espulsione e allontanamento dal territorio nazionale, al fine di evitare ulteriori gravi e analoghi episodi.

(4-06647)

FASIOLO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

nella città di Gorizia, alcuni siti riconducibili alla vita e alla tragica morte di un grande intellettuale come Carlo Michelstaedter, segnatamente la casa di famiglia e la prospiciente soffitta di palazzo Paternolli, entrambe affacciantesi su piazza della Libertà, versano ormai da anni in stato di abbandono o comunque di degrado;

l'opinione pubblica e la stampa, sia nazionali sia locali, hanno di recente rilanciato la necessità di acquisire al patrimonio pubblico quei siti così importanti per la vicenda del filosofo e poeta goriziano;

appare indispensabile acquisire la casa di famiglia dei Michelstaedter, per adibirla ad uso museale e archivistico, per la migliore conservazione e tutela del patrimonio letterario di Michelstaedter, ma anche a centro di studio e di incontro fra le culture e le religioni, secondo una vocazione che era peculiare dell'uomo, ma anche della città di Gorizia e del territorio del Friuli-Venezia Giulia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda farsi promotore, d'intesa con le istituzioni territoriali e gli enti di ricerca, di un progetto teso all'acquisizione, al recupero e alla valorizzazione della casa di famiglia dei

Michelstaedter, sita in piazza della Libertà a Gorizia, come anche della soffitta di palazzo Paternolli.

(4-06648)

GAETTI, TAVERNA - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

la composizione delle commissioni mediche atte ad eseguire gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità d'invalidità civile è disciplinata dalla legge n. 295 del 1990 e regolamenti attuativi;

l'art. 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 387 del 1991, emanato dal Ministero del tesoro, recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni che riguardano le commissioni di invalidità, stabilisce che nell'ambito di ciascuna USL (unità sanitaria locale) operino una o più commissioni mediche, ciascuna composta da un medico specialista in medicina legale, che assume la funzione di presidente, e da altri due medici scelti tra i medici dipendenti o convenzionati alla USL territorialmente competente che vengono nominati secondo le modalità stabilite dalle leggi emanate dalle singole Regioni;

l'art. 140, comma 1, lettera *b*), della legge regionale del Lazio n. 4 del 2006 determina che ai componenti delle commissioni mediche costituite ai fini dell'accertamento delle minorazioni civili e dell'*handicap* spetta per ogni caso definito nel corso delle sedute che si svolgano al di fuori dell'orario di servizio, ovvero nelle visite domiciliari, un compenso pari a 15 euro per ogni componente e a 20 euro per il presidente. L'attività deve essere svolta prevalentemente durante l'orario di servizio, ma i componenti devono comunque garantire lo svolgimento delle attività istituzionali;

con delibera n. 205 del 13 marzo 2014 della Regione Lazio, vengono istituite dal direttore generale, dottor Angelo Tenese, presso l'ex USL RmE, oggi ASL Rm1, 6 commissioni ordinarie, di cui 5 commissioni "invalidi civili" e una "minori e sostegno invalidi civili", nonché 2 commissioni specifiche per "ciechi civili". Nella stessa delibera vengono allegati i nominativi dei componenti titolari e degli eventuali sostituti delle 8 commissioni, il regolamento attuativo e i criteri di valutazione utilizzati per la nomina. La delibera stabilisce, contrariamente a quanto previsto dalla legge, che la III commissione "invalidi civili" sia presieduta dal dottor De Salazar, il cui *curriculum* è pubblicato *on line* sul sito aziendale, in possesso della sola specializzazione in dermatologia;

inoltre, con un'interpellanza interna il 26 agosto 2014, n. 31381 della ASL RmE, viene ulteriormente richiesta al personale medico in servizio la disponibilità all'inserimento nelle commissioni per l'accertamento delle invalidità e cecità civile e per il riconoscimento dell'*handicap*;

il 21 gennaio 2016, come si evidenzia nella relazione del Dipartimento interaziendale di medicina legale della UOC (unità operativa complessa) Medicina legale, della ASL RmE, per il processo di *budget* per l'an-

no 2015 inviata al direttore della UOC Controllo di gestione, il coordinatore provvisorio di Medicina legale, dottor Maurizio Ferraresi, conferma di aver raggiunto l'obiettivo della riduzione dei tempi di attesa delle visite d'invalidità sotto i 15 giorni al 100 per cento e quello legato alla riorganizzazione delle commissioni con una delibera già predisposta nel mese di marzo 2015 e con la segnalazione trasmessa al direttore sanitario, dottor Mauro Goletti, tramite la nota, protocollo n.1405, inviata l'11 novembre 2015, in cui si ravvisa la possibilità di ridurre il numero delle commissioni invalidi civili purché vengano rispettati i tempi previsti dalla legge;

considerato che:

la calendarizzazione delle commissioni e delle relative sedute, come ribadito dal responsabile della UOC Roma 3 della filiale INPS, sede di Roma nord ovest, dottor Alberto Viora, rientra nella specifica ed autonoma competenza dell'amministrazione dell'azienda sanitaria locale;

risulta agli interroganti che dall'analisi dei dati relativi alle determine dirigenziali della ex USL RmE, corrispondenti ai mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2016, emerge che le commissioni invalidità civile e *handicap* presiedute dal dottor Ferraresi e dal dottor De Salazar eseguono un numero di visite decisamente superiore, quasi il doppio, rispetto alle altre;

risulta agli interroganti che nel 2015 sarebbe stata istituita una commissione straordinaria i cui componenti sarebbero stati precettati con chiamata diretta, quindi senza seguire nessuna graduatoria di merito, per raggiungere l'obiettivo dell'abbattimento delle liste d'attesa sotto i 15 giorni;

la commissione straordinaria sembrerebbe eseguire un numero di visite 4 o addirittura 5 volte superiore alle visite assegnate alle commissioni ordinarie, che sarebbero sotto utilizzate e a parere degli interroganti potrebbero essere impiegate maggiormente, vista anche la disponibilità dei membri ad eseguire visite aggiuntive;

dalla verifica del *budget* assegnato alla UOC medicina legale dell'ex USL RmE, per la liquidazione dei compensi per i componenti delle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, disabilità e cecità civile effettuata nel dicembre 2015 si certifica uno scostamento negativo di 257.663,79 euro sul totale assegnato di 854.480,70 euro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, presso le amministrazioni coinvolte affinché sia verificato: se a seguito della citata interpellanza interna dell'ex USL Roma E sia stata deliberata una graduatoria; se all'interno della ASL Rm1, ex USL RmE, esista o sia mai esistita una commissione "straordinaria" atta ad eseguire gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità d'invalidità civile, chi l'abbia istituita, secondo quali criteri, da chi sia formata, nonché con quale cadenza si riunisca e quante visite esegua; per quali motivi il presidente della III commissione sia un dermatologo e non un medico legale

come previsto dalla normativa vigente e sia stato nominato quale sostituto presidente della I commissione un medico apparentemente senza specializzazione, considerando che a giudizio degli interroganti tali peculiarità generano dubbi sull'effettivo valore legale delle visite da loro presiedute; se per ogni componente delle commissioni l'attività sia stata svolta prevalentemente in orario di servizio, secondo i criteri di economicità, efficienza ed efficacia previsti dalla legge, e se tale impegno possa distogliere la loro attenzione dai compiti istituzionali e di controllo e trasparenza di propria competenza, anche in considerazione del fatto che molti medici sono impiegati in più commissioni e contemporaneamente svolgono anche l'attività di direttori responsabili di UOC; se, e per quale motivo, le suddette visite vengano svolte prevalentemente dalla commissione straordinaria, visto che la relazione di processo 2015 certifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la riduzione dei tempi di attesa sotto gli *standard* sanitari richiesti;

se risulti che gli organi di vigilanza interna aziendale abbiano riscontrato anomalie e quali provvedimenti siano stati eventualmente applicati.

(4-06649)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03290, della senatrice De Petris, sul voto degli Italiani all'estero per il *referendum* del 4 dicembre 2016;

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-03294, del senatore Crimi ed altri, sulle modalità e tempi del voto degli Italiani all'estero;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-03289, della senatrice Mattesini, sulla vicenda relativa alla cooperativa edilizia "La Perla" di Arezzo;

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-03292, del senatore Sacconi, sulla rappresentatività dei diversi sindacati nelle aziende italiane.